



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**

---

# **Guida per le commissioni di concorso**

- EDIZIONE 2025 -

## INDICE

Atto di approvazione		pag. 5
Prefazione del Vice Direttore Generale per il Personale Militare		pag. 6
Registrazione delle varianti		pag. 7
Preambolo		pag. 8
Capitolo I	Il reclutamento del personale militare	pag. 9
	1. Generalità	pag. 9
	2. Requisiti di partecipazione ai concorsi	pag. 9
	<i>Box di approfondimento n. 1</i>	pag. 10
	3. Fasi concorsuali	pag. 12
	4. Modalità di svolgimento delle fasi concorsuali	pag. 12
	a. Eventuale prova di preselezione	pag. 13
	b. Prove scritte	pag. 13
	c. Valutazione dei titoli	pag. 13
	d. Selezioni fisio-psico-attitudinali	pag. 14
	<i>Box di approfondimento n. 2</i>	pag. 14
	- Accertamenti psicofisici (sanitari)	pag. 15
	<i>Box di approfondimento n. 3</i>	pag. 16
	- Ulteriori accertamenti sanitari/istanza riesame	pag. 16
	- Accertamenti attitudinali	pag. 17
	- Prove di efficienza fisica	pag. 18
	e. Prove orali	pag. 19
	<i>Box di approfondimento n. 4</i>	pag. 19
	f. Prove di lingua straniera	pag. 19
	g. Tirocinio	pag. 20
Capitolo II	Le commissioni	pag. 21
	1. Generalità	pag. 21
	2. Tipologie di commissioni	pag. 21
	3. La nomina	pag. 22
	<i>Box di approfondimento n. 5</i>	pag. 22
	4. Le incompatibilità e il conflitto di interessi nelle commissioni	pag. 23
	<i>Box di approfondimento n. 6</i>	pag. 24
	<i>Box di approfondimento n. 7</i>	pag. 24
	<i>Box di approfondimento n. 8</i>	pag. 25
	<i>Box di approfondimento n. 9</i>	pag. 26
	5. Convocazione delle commissioni	pag. 27
	<i>Box di approfondimento n. 10</i>	pag. 27
	<i>Box di approfondimento n. 11</i>	pag. 28
	6. Uso dell'uniforme	pag. 28
	7. Membri aggiunti	pag. 28
	8. Supplenti	pag. 29
	9. Sottocommissioni	pag. 29
	10. Comitati di vigilanza	pag. 30
	11. Il personale addetto alla sorveglianza	pag. 30
	<i>Box di approfondimento n. 12</i>	pag. 32
	12. Adempimenti della commissione	pag. 32
	<i>Box di approfondimento n. 13</i>	pag. 33

Capitolo III	La commissione esaminatrice/valutatrice	pag. 34
	1. Generalità	pag. 34
	<i>Box di approfondimento n. 14</i>	pag. 35
	2. Adempimenti prima dell'inizio delle prove concorsuali	pag. 35
	a. Adempimenti relativi alla generazione dei questionari	pag. 35
	b. Adempimenti relativi alla redazione delle tracce dei temi	pag. 36
	3. Adempimenti durante le prove scritte	pag. 37
	a. Adempimenti comuni ad ogni tipologia di prova scritta	pag. 37
	b. Adempimenti relativi alle sole prove scritte con somministrazione di quesiti a risposta multipla	pag. 39
	<i>Box di approfondimento n. 15</i>	pag. 41
	c. Adempimenti relativi alle sole prove scritte con somministrazione di quesiti a risposta aperta e/o tracce aperte	pag. 42
	4. Adempimenti durante la valutazione delle prove scritte	pag. 44
	5. Adempimenti durante la valutazione dei titoli	pag. 45
	<i>Box di approfondimento n. 16</i>	pag. 47
	6. Adempimenti durante le prove orali	pag. 47
Capitolo IV	Le commissioni tecniche	pag. 49
	1. Commissioni per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali	pag. 49
	a. Adempimenti della commissione per gli accertamenti psicofisici	pag. 49
	b. Adempimenti della commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari (se previsti dal bando di concorso)	pag. 50
	c. Adempimenti della commissione per l'accertamento attitudinale	pag. 50
	d. Adempimenti della commissione per le prove di efficienza fisica	pag. 51
	2. Commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio	pag. 52
Capitolo V	Graduatorie finali e loro formazione	pag. 53
	a. Riserva di posti	pag. 53
	b. Titoli di preferenza	pag. 53
	<i>Box di approfondimento n. 17</i>	pag. 54
Capitolo VI	Aspetti amministrativi	pag. 57
	1. Compensi componenti di commissioni esaminatrici/valutatrici	pag. 57
	2. Affidamento a ditte specializzate nel settore della selezione	pag. 57
	3. Trattamento dei dati personali	pag. 58
	4. Relazione finale del presidente della commissione esaminatrice	pag. 58
	5. Adempimenti eventuali dei membri della commissione	pag. 58

## SCHEMI DI SINTESI

Schema di sintesi 1	Il reclutamento del personale militare	pag. 60
Schema di sintesi 2	Le commissioni	pag. 62
Schema di sintesi 3	La commissione esaminatrice/valutatrice	pag. 65
Schema di sintesi 4	Le commissioni tecniche	pag. 68
Schema di sintesi 5	Graduatorie finali e loro formazione	pag. 70
Schema di sintesi 6	Aspetti amministrativi	pag. 72

## ALLEGATI

Allegato A	Dichiarazione liberatoria del componente della commissione	pag. 74
Allegato B	Discorso del presidente	pag. 76
Allegato C	Verbale di esclusione di un candidato dalla prova scritta	pag. 79
Allegato D	Verbale di rinuncia del candidato alla prova concorsuale	pag. 80
Allegato E	Verbale di sospensione dalla prova scritta per malessere fisico	pag. 81
Allegato F	Dichiarazione di accettazione con riserva	pag. 82
Allegato G	Compensi ai componenti della commissione. Circolare della Direzione Generale dei Servizi Generali	pag. 83
Allegato H	Compensi ai componenti delle commissioni. DPCM 23 marzo 1995	pag. 89
Allegato I	Compensi ai componenti delle commissioni. DPCM 24 aprile 2020	pag. 91
Allegato L	Attestato di buon esito del rapporto	pag. 96
Allegato M	Dichiarazione sostitutiva di identità personale	pag. 97
Allegato N	Guida all'utilizzo per l'utente finale	pag. 98
Allegato O	Check List per commissione esaminatrice/valutatrice	pag. 101
Allegato P	Feedback gradimento commissione esaminatrice/valutatrice	pag. 102

## APPENDICE NORMATIVA

Appendice 1	Codice di procedura civile: articoli 51 e 52	pag. 104
Appendice 2	Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Art. 5, comma 2)	pag. 106
Appendice 3	Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Art. 1, comma 6)	pag. 107
Appendice 4	Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Art. 3, comma 21)	pag. 108
Appendice 5	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Artt. 46 e 76)	pag. 109
Appendice 6	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (stralcio)	pag. 111
Appendice 7	Regolamento (UE) n. 2016/679 (stralcio)	pag. 117
Appendice 8	Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Titolo II, Capi da I a IX)	pag. 123
Appendice 9	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Titolo II, Capi I e II)	pag. 157
Appendice 10	Decreto Ministro della Difesa 4 giugno 2014	pag. 172
Appendice 11	Direttiva M_D AB05933 REG2024 0544506 del 23 settembre 2024 della Direzione Generale per il Personale Militare	pag. 227

# DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

## **ATTO DI APPROVAZIONE**

Approvo la presente pubblicazione

“GUIDA PER LE COMMISSIONI DI CONCORSO”

Edizione anno 2025

Roma, \_\_\_\_\_ 2025

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
Gen. D.A. Fabio SARDONE

Originale firmato digitalmente agli atti

## **PREFAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**

La presente Guida si propone di offrire ai componenti delle commissioni concorsuali un quadro aggiornato e ordinato della normativa vigente da applicare nelle diverse fasi dei concorsi indetti dalla Direzione Generale per il Personale Militare (di seguito DGPM), per il reclutamento personale da immettere nei diversi ruoli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri o da avviare alla frequenza delle Accademie e delle Scuole Militari.

La Guida, oltre a costituire uno strumento di consultazione, è volta a uniformare le procedure e fornire risposte concrete a chi si accinge a svolgere l'impegnativo compito della selezione.

La struttura del documento è articolata in sei capitoli:

- **Capitolo I** – Descrive lo sviluppo dell'iter concorsuale, dall'emanazione del bando fino al completamento delle prove selettive.
- **Capitoli II, III, IV e V** – Analizzano nel dettaglio le attività proprie delle **commissioni esaminatrici** e delle **commissioni tecniche**, con particolare attenzione ai compiti, alle responsabilità e alle modalità operative.
- **Capitolo VI** – Approfondisce aspetti di interesse trasversale, quali i **compensi** per l'attività svolta e i **rapporti con le ditte specializzate** nel settore della selezione.

Negli allegati sono riportati esempi di documenti e di verbali ai quali le commissioni possono fare riferimento e trarre spunto per il proprio lavoro, mentre nell'appendice normativa è raccolta la principale legislazione di settore in materia di pubblici concorsi.

Nella Guida sono presenti utili *box di approfondimento* su tematiche generali di interesse per la commissione, una check list delle attività da porre in essere a cura della commissione medesima nonché una scheda di feedback, finalizzata a rilevare eventuali criticità emerse e a fornire eventuali suggerimenti di miglioramento.

La presente Guida potrà essere oggetto di aggiornamento periodico alla luce di sopravvenute disposizioni normative e/o giurisprudenziali, al fine di garantirne la costante attualità e l'efficacia applicativa.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Dirigente Dott. Alfredo VENDITTI

## REGISTRAZIONE DELLE VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

## PREAMBOLO

Il concorso pubblico, quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito, costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le Pubbliche Amministrazioni, come disposto dall'articolo 97 della Costituzione.

La regola del concorso pubblico è stata posta quale presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola, consentite dal comma 3 del medesimo articolo 97 della Costituzione, purché disposte con legge, devono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, poiché altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di determinate categorie di persone.

Il concorso deve svolgersi nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, imparzialità, trasparenza ed economicità, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e selezioni decentrate.

Ai precetti costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento si associano, inoltre, i principi della "*par condicio*" fra tutti i candidati e della massima partecipazione degli aspiranti. Tali principi assumono particolare rilievo nell'interpretazione dei bandi di concorso, negli adempimenti preliminari dei concorrenti, nelle modalità di svolgimento e nella valutazione delle prove concorsuali.

L'Amministrazione della Difesa, al pari delle altre Amministrazioni Pubbliche, provvede al reclutamento del proprio personale da avviare agli Istituti di formazione delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri mediante concorsi pubblici e interni.

Una disamina della procedura concorsuale nella sua interezza, sebbene esuli dalle finalità della presente guida - che si prefigge lo scopo di fornire un ausilio alle commissioni esaminatrici nel loro complesso e delicato compito – risulta comunque utile per individuare taluni aspetti di interesse generale. A questa segue un esame specifico delle attività delle commissioni.

## CAPITOLO I

### IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MILITARE

#### 1. GENERALITÀ

Occorre innanzitutto precisare che le Forze Armate definiscono le proprie esigenze di personale, in termini quantitativi e qualitativi, ed emanano le direttive per il reclutamento e la selezione del personale militare.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, all’articolo 95, comma 1, lettera h), numero 1) stabilisce, infatti, che i Capi di Stato Maggiore di Forza Armata emanano “*le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e l’addestramento del personale e ne dispongono e controllano l’attuazione avvalendosi dei dipendenti organismi e della competente direzione generale [...]*”.

L’Unità Organizzativa della DGPM preposta alle attività connesse al reclutamento degli Ufficiali, dei Sottufficiali, dei Graduati e dei Militari di Truppa, ricevute le direttive di Forza Armata, redige i bandi di concorso e provvede alla loro pubblicazione sul Portale del Reclutamento (InPA) ovvero sul Giornale Ufficiale della Difesa per i concorsi interni, nonché sul portale dei concorsi della Difesa o dell’Arma dei Carabinieri.

La DGPM gestisce, poi, direttamente o delegando agli Enti di selezione di F.A., l’intera procedura concorsuale.

#### 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI

I concorrenti, per partecipare ai concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa, devono essere in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente e dai singoli bandi di concorso.

Tali requisiti - salvo diversa previsione del bando - devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti sino a quella dell’effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell’inizio del corso di formazione. Il superamento del limite massimo di età, dopo la scadenza del

termine di presentazione della domanda, non pregiudica la validità della candidatura e non influisce sull'iter concorsuale.

<b>Box di approfondimento n. 1 - Requisiti di partecipazione</b>	
<b>Requisiti generali - art. 635 COM</b>	<b>Chiarimenti</b>
<b>a)</b> essere cittadino italiano;	È ammessa la doppia cittadinanza, purché quella italiana sia acquisita entro il termine di presentazione delle domande, per gli Stati con i quali l'Italia ha sottoscritto una convenzione. In ogni caso, il candidato deve dichiarare: se ha assolto gli obblighi militari nell'altro Paese; che non riveste lo <i>status</i> di militare nell'altro Paese; che non è soggetto a richiami, anche periodici, nell'altro Paese.
<b>b)</b> essere in possesso di adeguato titolo di studio;	Il titolo di studio deve essere posseduto entro il termine di presentazione della domanda, salvo quanto diversamente indicato nel bando di concorso.
<b>c)</b> essere in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;	In caso di permanente non idoneità in modo parziale per causa di servizio si rinvia a quanto previsto dal comma 1- <i>bis</i> dell'art. 635 COM.
<b>d)</b> rientrare nei parametri fisici [...] secondo le tabelle stabilite dal DM 4 giugno 2014 e dagli artt. 582 e 586 del TUOM;	DM 4 giugno 2014, recante "approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare".
<b>d-bis)</b> non presentare tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare, di cui al vigente regolamento e alle discendenti norme tecniche di Forza Armata	Assume particolare rilevanza in questo caso la motivazione del provvedimento di esclusione, essendo necessaria l'indicazione puntuale degli elementi di fatto e descrittivi della causa di esclusione.
<b>e)</b> godere dei diritti civili e politici;	//
<b>f)</b> non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione [...];	Rientra in tale requisito sia l'attività professionale civile (comparto centrale, enti locali, enti pubblici, istruzione, ecc.), sia militare. Non rientra nella casistica il proscioglimento a domanda o per inidoneità psicofisica o per mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'art. 957 del COM.
<b>g)</b> non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta [delle parti], a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;	<i>"non può ritenersi che l'art. 635 del d.lgs. n. 66 del 2010 sia sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto è ben ragionevole che, nella fase del reclutamento, le disposizioni riguardanti le Forze Armate richiedano stringenti requisiti di carattere morale e di condotta, classificando gli stessi in ipotesi oggettive che vincolano l'operato"</i>

	<i>dell'Amministrazione procedente” (Cons. Stato, 24 ottobre 2019, n. 7229).</i>
<b>g-bis)</b> non essere [...] imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;	L'art. 60 c.p.p. dispone che <i>“assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di <u>rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena [...], nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo</u>”</i> . La giurisprudenza afferma l'impossibilità di attendere i tempi della giustizia penale. Nello specifico, <i>“I tempi occorrenti, invero, <u>non potrebbero conciliarsi con le intuibili esigenze di celere sviluppo della procedura di reclutamento in questione</u>”</i> (Cons. Stato, 26 aprile 2022, n. 3211)
<b>h)</b> non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;	//
<b>i)</b> avere tenuto condotta incensurabile;	Desumibile dalle consuete informative
<b>l)</b> non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;	//
<b>m)</b> <u>per i concorsi interni</u> , non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di un procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso;	Taluni concorsi interni prevedono anche il possesso di requisiti concernenti la mancanza di sanzioni disciplinari di corpo o la qualifica attribuita nelle note caratteristiche.
<b>n)</b> avere compiuto il 18° anno di età [salvo ipotesi specifiche];	<b>Eccezioni:</b> 1) quanto previsto per le Scuole Militari (art. 711 del COM); 2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione a taluni concorsi da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
<b>o)</b> esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, [...] a scopo non terapeutico.	<i>“L'espressione <u>abuso di alcol non richiama una condizione di dipendenza fisica da sostanze alcoliche o, comunque, un costume di sistematica e cronica dedizione al consumo smodato di tali sostanze. Al contrario, la locuzione in parola fa riferimento all'assunzione abnorme, pur se occasionale ed isolata, di alcool, che travalichi il mero uso (di per sé del tutto lecito) e, appunto, trasmodi nell'abuso, ossia un consumo eccessivo ed eccezionale [...]</u>”</i> (Cons. di Stato, sent. n. 1396 del 25 febbraio 2020).

**N.B.:** L'accertamento dei requisiti è di competenza dell'Amministrazione Difesa.

### **3. FASI CONCORSUALI**

I bandi di concorso per il reclutamento del personale militare prevedono, di norma, lo svolgimento di alcune o di tutte le seguenti fasi, anche in sequenze diverse:

- prova di preselezione;
- prova/e scritta/e;
- valutazione dei titoli di merito;
- accertamenti psicofisici (sanitari);
- accertamenti attitudinali;
- prove di efficienza fisica;
- prova/e orale/i (compresa/e quella/e della/e lingua/e straniera/e);
- eventuale tirocinio;
- formazione delle graduatorie di merito, con applicazione delle riserve dei posti e, a parità di punteggio, dei titoli preferenziali.

Per ciascuna fase concorsuale, i bandi di concorso indicano le commissioni competenti alle quali è affidata la gestione delle prove e degli accertamenti, la sede di svolgimento, le procedure di convocazione dei concorrenti e l'eventuale periodo di svolgimento.

### **4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FASI CONCORSUALI**

Le convocazioni dei concorrenti alle prove concorsuali avvengono tramite Portale dei concorsi. Di norma, il concorrente che, sebbene regolarmente convocato, non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento di ciascuna fase concorsuale è considerato rinunciatario e, pertanto, viene escluso dal concorso. Tuttavia, il candidato, qualora previsto dal bando e, comunque, soltanto per le fasi concorsuali programmate in più giorni (prove di preselezione, accertamenti fisio-psico-attitudinali e prove orali), in presenza di documentati motivi – (meglio specificati per ciascun bando di concorso) - che ne impediscano la partecipazione, può presentare, entro il limite temporale previsto dal bando di concorso, specifica e documentata istanza scritta alla competente Unità Organizzativa della DGPM o all'Ente da questa delegato, chiedendo di essere rinviato a data successiva, comunque compresa nel calendario della fase concorsuale. L'Unità Organizzativa o l'Ente delegato, valutata l'istanza e riconosciutane la fondatezza, dispone una nuova e ultima convocazione del concorrente.

a. **Eventuale prova preselettiva**

Per ragioni organizzative, quando il numero delle domande di partecipazione è rilevante, possono essere previste forme di preselezione (in genere serie di quesiti a risposta multipla predeterminata). La prova può essere predisposta anche da aziende specializzate nella selezione del personale, i cui contenuti generali sono fissati dal bando di concorso. La prova può essere effettuata mediante l'uso di strumenti digitali.

Alla prova di preselezione sono ammessi a partecipare i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso. In ogni caso, all'atto della presentazione alla prova, il concorrente deve essere in grado di dimostrare l'avvenuta presentazione, nei termini previsti, della domanda di partecipazione.

In caso di preselezione, è ammesso a partecipare alle successive prove, secondo l'ordine del punteggio riportato, un numero di concorrenti pari a quello stabilito dal bando di concorso.

b. **Prove scritte**

Le prove possono consistere in test a risposta multipla o sotto forma di componimento o in quesiti a risposta aperta, per le cui modalità di svolgimento si rinvia al Cap. III della presente Guida.

c. **Valutazione dei titoli**

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel bando di concorso, le commissioni esaminatrici/valutatrici procedono alla valutazione dei titoli **dichiarati nella domanda di partecipazione**, ovvero risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica e, laddove prevista, dalla scheda di sintesi redatta dai rispettivi Comandi di Corpo (attestati con apposita dichiarazione di completezza), purché **posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande**, salvo quanto diversamente indicato nel bando di concorso.

A tal fine, i concorrenti possono produrre, a corredo della domanda di partecipazione al concorso, eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

La valutazione dei titoli è, di norma, effettuata esclusivamente nei confronti di coloro che sono ammessi a sostenere le successive fasi concorsuali.

#### d. **Selezioni fisio-psico-attitudinali**

I concorrenti sono convocati presso i Centri di Selezione delle Forze Armate per essere sottoposti alle selezioni fisio-psico-attitudinali, la cui sequenza e le modalità di svolgimento sono indicate nei rispettivi bandi di concorso.

All'atto della presentazione alle selezioni, i concorrenti devono esibire la documentazione prevista dal bando di concorso, anche in copia resa conforme secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l'esclusione dalle selezioni, salvo se diversamente disposto dai bandi di concorso e salvo la possibilità di regolarizzazione di un certificato realmente esistente ma privo di singoli elementi meramente formali (si veda Box di approfondimento n. 2).

Le selezioni fisio-psico-attitudinali comprendono normalmente:

- accertamenti psicofisici;
- ulteriori accertamenti sanitari - ove previsti dal bando e richiesti dai candidati;
- accertamenti attitudinali;
- prove di efficienza fisica.

L'ordine di successione delle fasi concorsuali, che non è necessariamente quello sopra indicato, è precisato nel bando di concorso.

<b>Box di approfondimento n. 2 - Soccorso istruttorio e regolarizzazione</b>	
<b>È ammessa</b>	<b>Non è ammessa</b>
La richiesta di regolarizzazione di elementi non essenziali della documentazione. Non si tratta di un obbligo assoluto e incondizionato in tal senso, dovendo, comunque, essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio, l'inosservanza di adempimenti procedurali significativi e il c.d. limite degli elementi essenziali, nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda (Consiglio di Stato sez. V n. 6248 del 5-12-2012).	L'integrazione documentale, da intendersi come produzione di documenti presentati nelle apposite forme, privi degli elementi essenziali o incidenti su adempimenti particolarmente significativi o che non possono essere rinviati ad una fase successiva.
Esempio: documentazione scarsamente leggibile, facilmente sostituibile con diversa documentazione più chiara. Laddove lo svolgimento delle prove lo	Esempio: certificato digitale fornito in fotocopia e su cui non è possibile verificare la validità della firma, nel caso questo sia fornito in prossimità dello svolgimento della prova, e richiesto per

permetta, richiedere la sostituzione di una copia non conforme con documentazione valida (entro un termine breve e tassativo, individuato dalla stessa commissione con riferimento ai tempi del concorso).	la sicurezza dell'incolumità del candidato.
--	---

#### Accertamenti psicofisici (sanitari)

Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze Armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psico-fisico da accertare - esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge - in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al servizio militare contenute nel regolamento e adottate con Decreto del Ministro della Difesa (art. 640 del COM). Pertanto, i concorrenti ammessi agli accertamenti sanitari sono sottoposti alla verifica del possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio militare prevista per la rispettiva categoria di reclutamento. L'accertamento avviene mediante una serie di esami strumentali, visite mediche specialistiche e una visita medica generale da parte della commissione all'uopo preposta.

La commissione per gli accertamenti psicofisici redige, per ciascun concorrente, apposito processo verbale contenente anche l'indicazione dell'eventuale profilo sanitario attribuito. Ciascun verbale deve essere corredato dai referti dei vari esami specialistici ai quali è stato sottoposto il concorrente in sede di concorso.

Al termine della procedura, la commissione comunica l'esito degli accertamenti per iscritto al concorrente, facendo apporre in calce al verbale che lo riguarda la data e la firma per presa visione. È consegnata all'interessato copia del **solo verbale** e non dei relativi referti.

Le comunicazioni consegnate ai concorrenti dichiarati inidonei devono, altresì, contenere **sempre** i motivi della riscontrata inidoneità e l'esplicita dichiarazione con cui l'interessato accetta il giudizio o (qualora prevista dal bando) chiede la visita di appello. Il volontario rifiuto di apporre la firma da parte del candidato non comporta l'invalidità dell'atto, ma del rifiuto deve essere dato atto nel verbale.

I concorrenti giudicati inidonei sono esclusi dal concorso in quanto il giudizio è definitivo, salvo richiesta di essere sottoposti a ulteriori accertamenti sanitari.

I concorrenti che, all'atto degli accertamenti psicofisici, vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa - tale da lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso o secondo le previsioni del bando - sono sottoposti a ulteriore valutazione

sanitaria a cura della stessa commissione per gli accertamenti psicofisici, che deve verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. Coloro che non abbiano recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità vengono giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio è comunicato dalla commissione agli interessati seduta stante. Le commissioni per gli accertamenti psicofisici inviano con immediatezza (per il tramite dei Centri di Selezione di Forza Armata) gli esiti di tali accertamenti alla competente Unità Organizzativa della DGPM o all'Ente delegato.

Nel caso in cui una candidata risulti in stato di gravidanza, si rinvia al Cap. IV, 1, lett. a) della presente Guida.

<b>Box di approfondimento n. 3 - Certificazione sanitaria unica</b>	
<b>Cosa è la CSU</b>	<b>Quando può essere prevista</b>
Nell'ambito di una delle procedure concorsuali previste per una specifica categoria analoga a più forze armate, al concorrente risultato idoneo agli accertamenti psicofisici presso un Centro/Istituto di Selezione di una Forza Armata può essere rilasciata, a richiesta, se previsto dal bando stesso, la Certificazione Sanitaria Unica (di seguito denominata CSU), valida per l'idoneità alle visite mediche previste per le altre procedure concorsuali delle altre Forze Armate. La commissione medica a cui sarà presentata la CSU può riservarsi, comunque, di controllare, tramite visita medica generale, la sussistenza dei requisiti di idoneità attestati dalla CSU medesima e il controllo dei tatuaggi e di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico.	La CSU può essere prevista per quelle procedure per le quali in ambito interforze sia stato individuato un protocollo sanitario unico da eseguire durante gli accertamenti psicofisici. Il rilascio della CSU, salvo diversa valutazione della commissione medica, sostituisce <i>in toto</i> gli accertamenti psicofisici.

Ulteriori accertamenti sanitari/istanza di riesame (se previsti dal bando)

I concorrenti giudicati inidonei possono richiedere di essere sottoposti a ulteriori accertamenti sanitari ove previsto dal bando. A tal fine, gli interessati devono inviare, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, all'Unità Organizzativa preposta alle attività relative al concorso o all'Ente delegato, improrogabilmente entro il termine indicato nel bando di concorso, un'apposita e specifica istanza di ulteriori accertamenti sanitari. Entro il **decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, deve essere trasmessa** idonea documentazione a corredo della predetta istanza, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, che attesti l'assenza delle imperfezioni/patologie

riscontrate in occasione degli accertamenti e che hanno determinato il giudizio di inidoneità.

Dopo aver verificato il rispetto dei termini, l'Unità Organizzativa (o altro Ente delegato) trasmette l'istanza alla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari (denominata anche commissione d'appello) per le valutazioni del caso.

La commissione può procedere alla valutazione dell'istanza giudicando in base alla documentazione allegata ovvero disponendo lo svolgimento di ulteriori accertamenti.

In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente riceve comunicazione dell'esito favorevole e, se previsto, la convocazione per gli ulteriori accertamenti sanitari.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente riceve comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari deve intendersi confermato.

Al termine degli ulteriori accertamenti, il concorrente riceve comunicazione dell'esito degli accertamenti per iscritto e appone in calce al verbale che lo riguarda la data e la firma per presa visione. Il volontario rifiuto di apporre la firma da parte del candidato non comporta l'invalidità dell'atto, ma del rifiuto deve essere dato atto nel verbale. È consegnata all'interessato copia del **solo verbale** e non dei referti. Il giudizio espresso è definitivo.

Avverso tale giudizio sono esperibili solamente i normali rimedi impugnatori riportati in calce al verbale che, in copia, è consegnato all'interessato (ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

#### Accertamenti attitudinali

Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze Armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare - esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge - presso i rispettivi Centri di Selezione e Reclutamento, a cura delle competenti commissioni (articolo 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.). Pertanto, i concorrenti idonei alle prove/accertamenti precedenti sono sottoposti agli accertamenti attitudinali per il riconoscimento del possesso delle qualità caratteriologiche e attitudinali previste per la rispettiva categoria, sempreché ciò sia previsto nel bando di concorso. La commissione preposta esamina le varie aree della personalità attraverso la somministrazione di test e lo svolgimento di colloqui attitudinali, secondo le specifiche direttive di Forza Armata.

Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali - che deve essere congruamente motivato - è definitivo e viene comunicato dalla commissione agli interessati, per iscritto, seduta stante. Copia del verbale deve essere consegnata all'interessato dopo che lo stesso avrà posto, sul medesimo, data e firma per presa visione.

Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione provvede a inviare gli esiti degli stessi, trasmettendo, entro tre giorni dalla data di conclusione, i relativi verbali alla competente Unità Organizzativa della DGPM o ad altro Ente delegato.

#### Prove di efficienza fisica

I concorrenti giudicati idonei alle prove/accertamenti precedenti – salvo che non trattasi di prima prova - e sempre nel rispetto delle disposizioni del bando di concorso, sono sottoposti allo svolgimento delle prove di efficienza fisica da parte di apposita commissione. A seconda della tipologia di concorso, tali prove consistono in una serie di esercizi/prove da svolgere con le modalità ed entro i limiti fissati dal bando.

Di norma, le prove sono suddivise in obbligatorie, il cui mancato superamento comporta l'esclusione, e facoltative, eventualmente attributive di un punteggio ulteriore ai fini della graduatoria di merito. Le prove devono svolgersi nello stesso ordine per tutti i candidati e, salvo giustificati motivi adeguatamente verbalizzati, nell'ordine eventualmente individuato dal bando.

Per i candidati che lamentano problematiche connesse a infortuni - sia durante sia prima della prova - devono essere osservate le disposizioni presenti nei relativi bandi in merito alla possibilità di nuove convocazioni.

Il giudizio riportato nelle prove di efficienza fisica è definitivo e viene comunicato dalla commissione agli interessati, per iscritto, seduta stante. Copia del verbale deve essere consegnata all'interessato dopo che lo stesso abbia apposto, sul medesimo, data e firma per presa visione. Il volontario rifiuto di apporre la firma da parte del candidato non comporta l'invalidità dell'atto ma del rifiuto deve essere dato atto nel verbale.

Al termine delle prove di efficienza fisica, la commissione provvede a inviare i relativi esiti, entro tre giorni dalla data di conclusione, alla competente Unità Organizzativa della DGPM o ad altro Ente delegato.

e. **Prove orali**

Le prove orali hanno luogo nella sede e nei giorni comunicati agli interessati secondo le modalità previste da ciascun bando di concorso, con preavviso non inferiore ad almeno 15 giorni.

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capacità idonea ad assicurare la massima partecipazione e ad esse possono assistere anche altri concorrenti.

Le prove orali si intendono superate se il concorrente ottiene almeno la votazione minima stabilita in ciascun bando di concorso.

Al termine delle prove orali, la commissione esaminatrice, se previsto dal bando di concorso, stila l'elenco in ordine di punteggio dei concorrenti al fine di individuare coloro che risultino ammessi alle fasi successive.

<b>Box di approfondimento n. 4 - La comunicazione dello svolgimento delle prove</b>	
<b>È ammesso</b>	<b>Non è ammessa</b>
Lo svolgimento della prova orale nello stesso giorno della prova scritta, purché debitamente comunicata. Afferma la giurisprudenza che <i>“Quanto alla dedotta illegittimità della <b>contestualità dello svolgimento della prova pratica e di quella orale</b>, è <u>sufficiente osservare che non consta alcuna disposizione che ne vieta l'espletamento nello stesso giorno, purché i due esami, restino, come nel caso di specie, distinti</u>”</i> (Consiglio di Stato, sez. II, n. 4864 del 21 novembre 2016). Nonché, <i>“<u>nessuna disposizione di legge, regolamento o contenuta nella lex specialis, prevede un periodo temporale minimo di separazione tra la prova scritta e la prova pratica</u>”</i> (Tar Toscana, n. 01509 del 19.11.2021).	La comunicazione della prova orale senza che tra questa e l'effettiva calendarizzazione trascorra meno del termine previsto. Afferma la giurisprudenza che <i>“<u>il termine asseritamente violato [...] serve a <b>preavvertire con un congruo anticipo il candidato circa la data di svolgimento della prova, e non ad assegnare un tempo maggiore per la preparazione dell'esame</b>, sicché, se il candidato partecipa alla prova orale senza contestare la tardività della comunicazione, non può successivamente contestarne la illegittimità, posto che, in ogni caso, la stessa ha assolto la funzione a cui risulta preordinata</u>”</i> (Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2315).

f. **Prove di lingua straniera**

I bandi di concorso possono prevedere lo svolgimento di una prova di conoscenza della lingua inglese nonché lo svolgimento di una prova facoltativa di ulteriore lingua straniera, scelta dai concorrenti in sede di presentazione della domanda di partecipazione, tra quelle indicate nel bando di concorso.

La prova di lingua straniera può essere svolta in forma scritta, orale o scritta e orale.

All'esito della prova, viene attribuito un punteggio incrementale utile ai fini della formazione della graduatoria di merito.

g. Tirocinio

I bandi di concorso possono prevedere lo svolgimento di un tirocinio che può avere una durata di circa quindici/trenta giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari, scolastiche e attitudinali/comportamentali.

Il tirocinio è svolto presso gli Istituti di formazione e la valutazione del tirocinio è effettuata cura di un'apposita commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio.

## **CAPITOLO II**

### **LE COMMISSIONI**

#### **1. GENERALITÀ**

Le attività delle commissioni devono essere improntate alla massima attenzione, nonché al rigoroso rispetto della normativa. L'alto tasso di contenzioso, infatti, impone una particolare attenzione verso tutti gli aspetti della procedura, sottoposti alla scrupolosa verifica dei candidati (e dei loro eventuali difensori).

In particolare, nell'ambito dello svolgimento dei concorsi si ritiene doveroso che i componenti della commissione approfondiscano le disposizioni normative in Appendice.

Tra gli adempimenti di carattere sostanziale maggiormente rilevanti si evidenzia - a titolo esemplificativo e non esaustivo - la preventiva predisposizione dei criteri valutativi e, tra quelli di carattere formale, la verbalizzazione di tutte le operazioni concorsuali, per assicurare quei principi di trasparenza e imparzialità essenziali per realizzare i precetti costituzionali del buon andamento dell'azione amministrativa e per garantire una rigorosa e imparziale scelta dei più capaci. A supporto dell'attività della commissione, la presente Guida contiene stralci delle norme di interesse (nell'appendice normativa), nonché di alcune pronunce ritenute rilevanti (nei box di approfondimento).

#### **2. TIPOLOGIE DI COMMISSIONI**

Le commissioni sono composte dal personale militare o civile indicato in ciascun bando di concorso.

Nell'ambito dei concorsi, un ruolo fondamentale viene svolto dalle commissioni:

- esaminatrici, che rappresentano l'elemento "chiave" di ogni singola procedura concorsuale, in quanto preposte, oltre che alla gestione delle prove scritte e orali, anche alla valutazione dei titoli di merito e, soprattutto, alla stesura delle graduatorie di merito, in base alle quali la DGPM nomina i vincitori dei concorsi (si veda box n. 13 per la commissione valutatrice);
- tecniche, alle quali sono affidati gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, nonché di efficienza fisica e, quando previsto dal bando, la valutazione dei frequentatori del tirocinio.

### 3. LA NOMINA

Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del competente organo amministrativo della DGPM.

Di seguito si evidenziano alcuni elementi che possono influire, in corso di attività, sulla validità e sull'effettività della nomina.

Al riguardo, la competente Unità Organizzativa della DGPM, contestualmente alla pubblicazione del bando di concorso, provvede, se necessario, a inoltrare la formale richiesta, agli Enti competenti di Forza Armata/Arma dei Carabinieri (Ente designatore), dei nominativi del personale per la formazione di tutte le commissioni.

Per ogni componente è auspicabile che l'Ente designatore segnali anche il nominativo di **almeno** due sostituti, disponibili a subentrare al titolare qualora si dovesse verificare un eventuale impedimento (temporaneo o definitivo) del titolare.

La DGPM, ricevuti i nominativi ed effettuate le dovute verifiche, provvede a nominare le commissioni con successivi decreti dirigenziali e, altresì, a diramare le relative partecipazioni di nomina a tutti i componenti.

I componenti delle commissioni, una volta nominati, **dipendono funzionalmente** dalla medesima DGPM (cfr. box di approfondimento n. 5).

In particolare, la nomina avviene prima dell'inizio delle operazioni concorsuali, a pena di illegittimità.

<b>Box di approfondimento n. 5 - La dipendenza funzionale delle commissioni</b>	
<b>Per dipendenza funzionale si intende:</b>	
quel rapporto che intercorre tra due soggetti sulla base della singola funzione svolta. <b>Nel solo esercizio delle attività connesse</b> a questa, si configura un rapporto di subordinazione tal per cui il soggetto sovraordinato (nel caso DGPM) indirizza il lavoro e si configura come il reale titolare dei poteri esercitati dal soggetto sottordinato (Commissione), che invece deve qualificarsi come " <i>longa manus</i> " del superiore e vincolato a quanto da questi indicato.	
<b>La DGPM può:</b>	<b>La DGPM non può:</b>
verificare la correttezza dell'operato delle commissioni, anche tramite <b>controllo successivo dei verbali</b> ; su richiesta, fornire pareri <b>vincolanti</b> ; dare indicazioni definitive circa l'ammissione/esclusione dei candidati, <b>senza necessità</b> di fornire indicazioni di dettaglio quali ordinanze, pronunce, sentenze o interventi giudiziali.	svolgere le valutazioni di merito <b>in sostituzione</b> della commissione; sostituire <b>arbitrariamente</b> membri della commissione; in definitiva, <b>non può influenzare</b> in alcun modo <b>le attività valutative</b> della commissione.

#### 4. LE INCOMPATIBILITÀ E IL CONFLITTO DI INTERESSI NELLE COMMISSIONI

Nell'ambito delle proprie attività, la commissione deve operare nella piena imparzialità e nel rispetto della *par condicio competitorum*. Questa non solo deve essere effettiva, ma deve essere anche "percepita come tale" (cd. principio della "Moglie di Cesare", Cons. Stato, sez. Cons., ad. 31 gennaio 2019).

Per assicurare ciò, la legge prevede uno stringente sistema di incompatibilità e di prevenzione del conflitto di interessi. A tal fine, i componenti delle commissioni non possono ricoprire cariche politiche, non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione Difesa, componenti di organi di Governo ed elettivi, componenti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti ovvero rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. I componenti delle commissioni devono dunque essere apolitici e svincolati da collegamenti di natura sindacale. Anche i "rappresentanti di partiti politici" non possono far parte di commissioni, compresi i titolari degli organi di governo, espressione diretta o indiretta di volontà politica (Corte Costituzionale, n. 457/1990).

Altresì, devono essere incensurati e non devono aver riportato condanne penali, anche non definitive, né avere procedimenti penali pendenti a carico che possano *ope legis* dar luogo a esclusione, come meglio precisato in seguito.

Per quanto concerne, invece, le ulteriori "situazioni di incompatibilità" è necessario che i componenti della commissione non si trovino in situazioni di incompatibilità con i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, cioè:

- 1) se hanno interesse nel concorso di cui sono commissari;
- 2) se i singoli commissari o i rispettivi coniugi sono parenti fino al quarto grado o legati da vincoli di affiliazione, o sono conviventi o commensali abituali di uno dei candidati;
- 3) se i singoli commissari o i rispettivi coniugi hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con uno dei candidati;
- 4) se i singoli commissari sono qualificabili come tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di uno dei candidati; se, inoltre, sono qualificabili come amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nello svolgimento del concorso;
- 5) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza (comma 2, art. 51 c.p.c.). Tale locuzione, richiamata dalle norme, rappresenta una **clausola generale volta a evitare che possa essere messa in discussione l'imparzialità dei commissari**. In via definitiva, queste possono essere intese come **tutte quelle situazioni che, pur non ricadendo tra quelle espressamente**

**tipizzate dalla norma, possono ragionevolmente compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa** (cfr. Box di approfondimento n. 6).

Inoltre, gli stessi commissari/membri dovranno dichiarare di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, né di avere procedimenti penali pendenti a carico che possano dar luogo ad esclusione, secondo quanto previsto dall'art. 35-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. Tutti i componenti delle commissioni dovranno comunque rendere nota all'unità Organizzativa della DGPM o all'Ente Delegato l'esistenza di eventuali altri procedimenti penali a carico comunicandone, altresì, la fase processuale in cui pendono nonché i successivi sviluppi.

<b>Box di approfondimento n. 6 - Esempi di ragioni di grave convenienza</b>
---

<b>Sono ragioni di grave convenienza:</b>
---

L'esistenza di <b>comprovati contatti telefonici</b> nel periodo della decisione tra commissario e candidato.
---

Una situazione di <b>pregressa frequentazione abituale</b> tra il commissario e il candidato.
---

L'esistenza di un <b>rapporto personale di tale intensità</b> da fare sorgere il sospetto che l'operato del commissario non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.
---

L'ANAC, nelle Linee Guida n. 15 del 5/6/2019, sul punto, ha precisato che tra le gravi ragioni di convenienza all'astensione, va considerato anche " <i>il <b>potenziale danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni</b></i> ".
---

Dunque, è fatto divieto di far parte delle commissioni valutative a un soggetto che ha intrattenuto **stretti rapporti personali, professionali o familiari** con un candidato. L'obbligo di astensione è preordinato e funzionale a impedire che una simile relazione possa delegittimare il lavoro dell'intera commissione, generando dubbi sulle modalità di valutazione del candidato o sulle ragioni della scelta del vincitore.

A ogni buon fine, la DGPM provvederà sempre a consegnare a ciascun membro della commissione di concorso l'elenco completo dei partecipanti. Al fine di definire il cd. conflitto di interessi "familiare", si precisa che la causa di incompatibilità ricomprende i parenti in linea retta o collaterale, fino al quarto grado di parentela, oltre che gli affini entro il secondo grado. Secondo la giurisprudenza, queste relazioni possono essere estese e ricondotte al concetto di "prossimo congiunto", vale a dire un soggetto privato ricompreso fra gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, il convivente *more uxorio*, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli zii e i nipoti. Rientrano in questa nozione anche il genero/nuora, il cognato/a e il suocero/a.

<b>Box di approfondimento n. 7 - Rapporti familiari</b>
---

<b>Parenti</b>
----------------

In base all'art. 74 c.c., " <i>la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età</i> ". In base all'art. 77 c.c., " <i>la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati</i> ".
--

<b>Prospetto parenti fino al 4° grado</b>		
<b>Gradi</b>	<b>Parenti in linea retta</b>	<b>Parenti in linea collaterale</b>
I	Padre, madre e figli	-
II	Nonni e nipoti	Fratelli e sorelle
III	Bisnonni e pronipoti	Zii e nipoti da fratelli e sorelle
IV	Trisavoli e trisnipoti	Prozio o prozia o pronipote da fratello o sorella; cugini figli di fratelli o sorelle
<b>Prospetto affini fino al 2° grado</b>		
<b>Gradi</b>	<b>Affini</b>	
I	Suoceri con generi e nuore	
II	Cognati	

È bene ancora sottolineare l'importanza della verifica delle possibili incompatibilità, perché anche quella di un solo componente renderebbe illegittima l'intera commissione e tutte le attività da questa già compiute. Constatata l'esistenza di un'incompatibilità il presidente, il membro o il segretario non devono accettare l'incarico o, se già nominati e venuti a conoscenza di motivi ostativi, devono immediatamente dimettersi.

In tale quadro, per ragioni di convenienza, laddove ci fossero dubbi circa la sussistenza di una qualsiasi causa di incompatibilità/conflitto di interessi, è opportuno che il personale nominato quale componente di commissione ne dia tempestiva comunicazione alla DGPM/Ente delegato, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto concorsuale. La DGPM verifica la sussistenza di un eventuale conflitto di interessi e, ove riscontrata, provvede a sostituire il commissario. In presenza di candidati parenti di colleghi in servizio presso il medesimo ufficio, è preferibile comunicare alla DGPM/Ente delegato la propria condizione, al fine di procedere con le valutazioni di cui sopra.

<b>Box di approfondimento n. 8 - Esempi di conflitto di interessi</b>	
<b>Non è in conflitto di interessi</b>	<b>È in conflitto di interessi</b>
Il membro della commissione che ha un rapporto di servizio o di collaborazione con un candidato al concorso. Nel caso, comunque, occorre accertare l'esistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che normalmente intercorrono tra soggetti che lavorano in uno stesso ufficio (C.d.S. sez. VI, sent. n. 4789/2014), T.A.R. della Lombardia, sent. n. 841/1992).	Il membro della commissione di un concorso in cui il coniuge ha fatto domanda di partecipazione.
Il membro di commissione chiamato a valutare il "mero" vicino di casa, con cui non si intrattengono particolari rapporti personali.	Il membro della commissione nei cui confronti pende un procedimento penale nel caso in cui uno dei candidati si sia costituito parte civile dello stesso procedimento (T.A.R. della Valle d'Aosta, sent. n. 41/1979).
Il commissario che condivida con il destinatario del provvedimento amministrativo una "mera"	Il presidente della commissione che svolge tale funzione in due concorsi contemporaneamente

affiliazione politica o sindacale, senza puntuali poteri di rappresentanza, o con cui sussista divergenza o conflittualità di interessi politici o sindacali, salvo che dalle circostanze fattuali non emerga una strumentalizzazione dell'interesse pubblico in favore di quello del destinatario della decisione.	e vi sono concorrenti che partecipano a entrambi i concorsi (Corte dei conti, sent. n. 965/1979).
Il commissario chiamato ad adottare un provvedimento nei confronti di un soggetto del quale è stato <i>tutor</i> durante il periodo di tirocinio formativo/ <i>stage</i> /corso di formazione.	Il membro di commissione chiamato a valutare un soggetto con cui intercorre un lungo periodo di amicizia e abituale convivialità.
Il commissario che è componente anche di altra commissione purché nell'ambito di altra procedura concorsuale.	Il commissario che, <b>nei due anni precedenti</b> , abbia ricevuto un incarico dal candidato, assunto anche gratuitamente, in quanto ciò lascia presupporre la possibile esistenza di rapporti di amicizia personale o con familiari e affini del candidato.
	Il commissario che intrattiene, con un candidato, un <b>sodalizio professionale</b> connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico (es. studio professionale condiviso) ovvero un rapporto personale di rilevante intensità da sfociare nelle posizioni di abituale convivialità.

Particolare attenzione deve essere posta al caso di conflitto di interessi nei rapporti accademici e/o di formazione, nel c.d. rapporto allievo/maestro (cfr. box di approfondimento n. 9).

<b>Box di approfondimento n. 9 - Esempi di conflitto di interessi in ambito accademico</b>	
<b>Non è conflitto di interessi</b>	<b>È conflitto di interessi</b>
La presenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati e un membro della commissione esaminatrice.	L'« <i>ipotesi di comunanza di interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario</i> » (Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2011, n. 4782).
Un caso di « <i>rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri della commissione d'esame e i candidati</i> » (Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276).	Il rapporto personale che, nato per ragioni scientifiche e di ricerca, sia confluito in una relazione denotata dall'abituale convivialità.
« <i>La sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale</i> » (Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2011, n. 4782).	Il commissario che ha con un candidato un rapporto di collaborazione costante e continuativo, tale da far sorgere un particolare vincolo di amicizia tra i soggetti.
Un rapporto non configurabile come un « <i>concreto sodalizio di interessi economici di lavoro e professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia obiettiva e genuina, ma</i>	

<i>condizionata da tale cointeressenza»</i> (così anche T.A.R. Lazio n. 6945/2013).	
---	--

Resta ferma la necessità di valutare l'effettivo rapporto personale intercorrente tra il maestro/commissario e l'allievo/candidato, anche alla luce della diffusione numerica sul territorio di esperti nel settore disciplinare di competenza. Ove si assista a una consistente platea di esperti, sembrerebbe preferibile l'astensione con individuazione di nuovo commissario (CdS. n. 05610/2020).

Al fine di prevenire qualsiasi irregolarità e/o illegittimità, i componenti delle commissioni - compresi i segretari - devono rilasciare apposita dichiarazione liberatoria (Allegato A).

## **5. CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI**

La prima convocazione della commissione esaminatrice viene effettuata d'ufficio dalla DGPM/Ente delegato.

Successivamente, il presidente deve chiedere la convocazione della commissione secondo un calendario di lavori da lui stabilito, sempre tenendo conto della programmazione delle attività dei Centri di Selezione, e comunicato ufficialmente alla citata DGPM. Questi provvedono a inoltrare il messaggio di convocazione ai rispettivi Enti e Comandi di appartenenza.

Le spese di missione sono a carico della DGPM. Si rammenta, al riguardo, l'obbligo di fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture militari, ove esistenti e disponibili.

In base alle disposizioni della DPGM, il presidente della commissione di concorso deve curare che i lavori della commissione si svolgano, di norma, dal lunedì al venerdì e che i componenti facciano rientro nell'abituale sede di servizio nei giorni durante i quali non è programmata alcuna attività collegiale (esempio: sabato, domenica o altre giornate non inserite nel calendario dei lavori). Laddove le attività non prevedano la partecipazione dei candidati, le stesse possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di strumentazione e procedure informatiche che garantiscano la contemporanea connessione di tutti i commissari e adeguati standard di sicurezza, riservatezza e qualità dei lavori.

<b>Box di approfondimento n. 10 - Modalità telematica di svolgimento delle attività di commissione</b>
--

L'attività della commissione in modalità telematica può essere svolta in base alle sotto indicate misure organizzative:
---

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- i componenti della commissione dovranno riunirsi in videoconferenza utilizzando il servizio <i>WebRTC</i> del COR o qualsiasi altro sistema individuato. Ogni componente dovrà verificare che la postazione di lavoro sia dotata di idonei strumenti per il collegamento audio-video (<i>webcam</i> e microfono) e lettore di smart card per il corretto utilizzo della firma digitale, oltre alla disponibilità del <i>Kit</i> firma e di CMD abilitata alla firma. Al riguardo si rinvia alla "Guida all'utilizzo per l'utente finale" in Allegato N;</li></ul> |
|---|

- il Presidente della commissione dovrà organizzare la videoconferenza e iniziare i lavori effettuando una videochiamata a tutti i membri della commissione;
- il verbale di giornata, firmato digitalmente, dovrà essere trasmesso alla competente Unità Organizzativa della DGPM per il tramite del gestore documentale di FA a cura del Presidente della commissione o di un componente da lui delegato.

La permanenza nella sede di espletamento delle suddette attività in giornate non lavorative di uno o più componenti della commissione deve essere **preventivamente autorizzata**, pena il mancato rimborso delle spese di missione sostenute.

**Box di approfondimento n. 11** - Procedura preventiva approvazione permanenza sede concorsuale in giornate di non attività della commissione

Nelle ipotesi di convocazione delle commissioni per periodi continuativi superiori a una settimana i membri delle commissioni possono chiedere di permanere nella sede di servizio in giornate non lavorative qualora il rientro nella sede di servizio risultasse più oneroso per l'Amministrazione.

In relazione a ciò, l'interessato dovrà produrre apposita istanza entro il 2° giorno effettivo in cui ha inizio l'attività della commissione svolta in presenza nella sede in questione. La stessa dovrà essere trasmessa entro il 3° giorno, tramite lo stesso Ente in cui si svolge la predetta attività, al Comando d'appartenenza che ha rilasciato il certificato di viaggio che valuterà se sussistono le condizioni per l'autorizzazione alla permanenza, nel rispetto della normativa vigente. L'istanza dovrà essere rinnovata settimanalmente nel caso in cui la convocazione della commissione si protragga per più settimane.

Detta istanza dovrà essere corredata da adeguata documentazione probatoria che dimostri l'economicità e, quindi, la convenienza per l'Amministrazione della permanenza in detta sede anziché il rientro nella sede di servizio. Nella medesima istanza è necessario allegare apposita dichiarazione di non fruizione di mezzo proprio.

La commissione è convocata esclusivamente per le attività direttamente connesse alle proprie funzioni. Non può essere convocata per partecipare ai lavori di un'altra commissione nell'ambito della stessa procedura concorsuale.

## **6. USO DELL'UNIFORME**

L'obbligo di utilizzo dell'uniforme si applica anche ai componenti delle commissioni. Si richiama, pertanto, l'attenzione in merito all'**uso obbligatorio dell'uniforme di servizio durante l'espletamento di tutte le attività concorsuali**, ai sensi dell'art. 1351 del COM.

## **7. MEMBRI AGGIUNTI**

Qualora nelle commissioni siano nominati membri aggiunti, come nel caso in cui sia prevista una prova concorsuale di lingua straniera o informatica, tali membri, seppur facenti parte della commissione limitatamente alle sedute e operazioni legate alla propria competenza, devono ugualmente rilasciare la dichiarazione liberatoria di cui sopra (Allegato A).

Ciascun membro aggiunto deve comunque firmare **tutti i verbali connessi alle sedute e alle operazioni** in cui è presente.

## 8. SUPPLEMENTI

Nella commissione è prevista la nomina, in via definitiva di supplenti, tanto per il presidente quanto per i singoli componenti della commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato del rispettivo titolare.

Eventuali richieste di sostituzioni in seno alle commissioni tra titolari e sostituti devono essere comprovate da **gravi motivi** e adeguatamente documentate. Tali richieste devono essere fatte pervenire, **per il tramite degli organi preposti alla segnalazione** - che ne autorizzano la sostituzione - alla DGPM/Ente delegato che formalizzerà la convocazione del presidente, dei membri o del segretario supplenti.

Le riserve subentrate **prendono atto** del lavoro già svolto dalla commissione anche attraverso i verbali. Tale “presa d’atto” **deve essere indicata** nel verbale relativo alla prima riunione a cui partecipa la riserva subentrata.

Occorre sottolineare, comunque, che i membri supplenti intervengono nei lavori **solo per impedimento grave e documentato dei membri effettivi**; a titolo di esempio, nel caso di malattia, incompatibilità sopravvenuta, documentati inderogabili motivi di servizio. In pratica, la sostituzione deve essere certa e stabile così come uniforme deve essere il parametro di giudizio. **Semplici e immotivati impedimenti occasionali non possono giustificare la sostituzione.**

## 9. SOTTOCOMMISSIONI

Le commissioni esaminatrici dei concorsi che prevedono lo svolgimento di almeno una prova scritta, sotto forma di elaborato, possono essere suddivise in sottocommissioni allorché i candidati ammessi alle prove scritte superino le 1000 unità. In tali casi le commissioni possono essere integrate con un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e con un segretario aggiunto. Unico, invece, rimane il presidente.

Le Amministrazioni possono scegliere di non nominare sottocommissioni nel caso in cui lo svolgimento del concorso non presenti particolari difficoltà o tempistiche ridotte.

La nomina delle sottocommissioni non avviene contestualmente a quella della commissione esaminatrice, ma successivamente, quando se ne determina la necessità.

Gli stessi requisiti prescritti per i componenti delle commissioni esaminatrici trovano applicazione anche per i componenti delle sottocommissioni.

L'unicità del presidente assicura la *par condicio* fra i candidati e l'uniformità di giudizio anche nei casi di nomina delle sottocommissioni. L'unicità della figura del presidente non comporta, comunque, l'obbligo per lo stesso di presiedere alle adunanze delle sottocommissioni, altrimenti verrebbe vanificata la finalità della snellezza e della celerità della procedura.

## **10. COMITATI DI VIGILANZA**

Quando le prove scritte si svolgono in più sedi, si costituisce in ciascuna di esse un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione esaminatrice, mentre i due membri e il segretario vengono scelti tra il personale presente nella sede di svolgimento della prova.

I comitati di vigilanza sono nominati con decreto dirigenziale firmato dalla DGPM e per essi valgono le stesse disposizioni della commissione esaminatrice sia per i requisiti sia per le norme procedurali dei lavori concorsuali.

Ai comitati di vigilanza, inoltre, è data la facoltà di adottare i provvedimenti repressivi e sanzionatori connessi alla violazione degli obblighi gravanti sui partecipanti. In tal caso, deve essere verbalizzato l'accaduto e adottata a cura della commissione esaminatrice l'esclusione. I verbali prodotti dai comitati di vigilanza e tutto il materiale necessario per l'attività concorsuale (elaborati, schede identificative, ecc.) devono essere trasmessi alla commissione esaminatrice che li aggiungerà ai propri verbali e alla propria documentazione.

Il comitato di vigilanza, comunque, non deve essere confuso con il "personale di sorveglianza", di seguito esaminato.

## **11. IL PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA**

Durante lo svolgimento delle prove di un concorso, il personale di sorveglianza supporta la commissione esaminatrice per lo svolgimento di una serie di attività quali, ad esempio:

- identificare il candidato a mezzo di valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui il candidato ne sia sprovvisto, far compilare e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di identità personale (Allegato M), apponendovi una foto del candidato stesso effettuata in sede d'esame a cura del personale dei Centri di selezione/Ente presso cui si svolge la prova stessa. Tale dichiarazione deve essere controfirmata dal presidente della commissione esaminatrice e allegata al verbale relativo alla prova;
- fare apporre la firma su apposito registro a ciascun candidato all'atto del passaggio al varco di ingresso all'aula d'esame;

- consegnare a ciascun candidato, sempre all'atto del passaggio al varco di ingresso all'aula d'esame, un foglio istruzioni, una penna, un foglio di risposta con annessa scheda identificativa e una coppia di targhette adesive di codici a barre (in caso di prova scritta);
- svolgere attività di sorveglianza all'interno del luogo d'esame una volta concluse le attività di afflusso dei candidati;
- verificare numericamente i candidati confrontando l'elenco del varco e i posti nelle file corrispondenti (prova scritta o casi similari);
- ritirare le schede identificative e consegnarle alla commissione esaminatrice, dopo aver controllato che siano state firmate dal candidato, siano corredate di codice a barre e corrispondano al numero dei candidati affluiti al proprio varco (in caso di prova scritta);
- distribuire il test (in caso di prova scritta);
- ritirare i fogli di risposta e consegnarli alla commissione esaminatrice, dopo aver controllato che siano corredate del codice a barre e che corrispondano numericamente ai candidati affluiti dal proprio varco (in caso di prova scritta);
- ritirare i quiz somministrati, controllando che siano corrispondenti al numero di candidati affluiti dal proprio varco e consegnarli alla commissione esaminatrice (in caso di prova scritta);
- **in caso di svolgimento della prova in modalità informatizzata (ad es. mediante tablet):**
  - prima dell'afflusso dei candidati provvede:
    - all'accensione della *workstation* ricevuta in dotazione;
    - all'inizializzazione ed accesso (tramite credenziali) del sistema di riconoscimento;
    - a testare gli *hardware* per eseguire l'afflusso (scanner per i documenti d'identità, lettore *QRcode/BARcode*, *webcam* per foto al candidato).
  - durante l'afflusso dei candidati, riconosce il candidato tramite documento di riconoscimento e poi effettua le seguenti operazioni:
    - scansione del *QRcode* assegnato al candidato (in alternativa è possibile scansione il *BARcode* presente sui documenti d'identità elettronici/digitali);
    - scatta e acquisisce una foto del candidato tramite la *webcam*;
    - scansiona il documento d'identità del candidato per l'inserimento dello stesso in piattaforma informatica;
    - scansiona il *QRcode* del tablet da associare al candidato;
    - consegna il *tablet* al candidato e un eventuale foglio bianco per eseguire calcoli/scrivere note manualmente.
- durante la prova scritta svolge attività di sorveglianza con le stesse modalità previste per la prova cartacea;

- al termine della prova scritta provvede a ritirare l'ausilio informatico (*tablet*) dato in distribuzione, a disassociarlo dalla piattaforma informatica e all'eventuale ritiro di altro materiale precedentemente consegnato.
- effettuare altre attività richieste dal concorso.

È consigliabile che il presidente della commissione effettui, nei giorni immediatamente precedenti le prove concorsuali, una riunione con tutto il personale. In tale incontro il presidente deve dare chiari indirizzi di comportamento.

Durante le attività di controllo dei candidati nel corso della prova, è opportuno che il personale sia in continuo movimento tra i banchi e non stazioni solo in prossimità di qualche candidato. Restare fermi per lungo tempo vicino ad alcuni banchi, infatti, non solo rende inefficace la sorveglianza, ma può dar adito a lamentele da parte dei candidati stessi. Durante la prova il personale di sorveglianza non deve parlare o relazionarsi in alcun modo con i candidati ma deve limitarsi ad avvisare la commissione circa eventuali problemi riscontrati o richieste ricevute.

<b>Box di approfondimento n. 12 - Ulteriori documenti di riconoscimento ammessi</b>
<b>Esempi di ulteriori documenti ammessi per il riconoscimento d'identità:</b>
Carta Multiservizi Difesa; Modello <i>ATe</i> (per personale di altra amministrazione); Porto d'armi.

## 12. ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE

A fattor comune, tutte le commissioni che intervengono nella procedura concorsuale prima di iniziare i lavori devono provvedere a fissare, con apposito verbale, i criteri generali per lo svolgimento di detti lavori, in linea con la normativa vigente e con quanto indicato nei bandi di concorso, per assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento a tutti i concorrenti. Le medesime commissioni, per ogni riunione (giorno di lavoro) o sessione d'esame, devono poi compilare appositi verbali (due copie se non diversamente indicato nel bando di concorso e se non prodotte in formato digitale) avendo cura di indicare:

- il concorso con l'indicazione del numero e della data del decreto dirigenziale nonché la data di pubblicazione su InPa o il Giornale Ufficiale della Difesa con serie, numero e data di pubblicazione;
- il numero del verbale, che deve essere progressivo, e l'oggetto della riunione;
- il luogo, la data e l'ora di inizio della riunione;

- il numero e la data del decreto dirigenziale con il quale è stata nominata la commissione nonché la composizione della stessa (con l'indicazione di eventuali sostituti, i quali dovranno essere considerati titolari per le giornate in cui sono stati convocati);
- il motivo della riunione, i riferimenti normativi nonché le decisioni assunte;
- il termine della seduta. I verbali devono essere sottoscritti e firmati da tutti i componenti della commissione. **Nell'ottica di una progressiva semplificazione e digitalizzazione delle attività inerenti alle procedure concorsuali, nonché allo scopo di agevolare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, la commissione provvederà a firmare digitalmente i verbali, salvo motivato impedimento. A tal fine, i componenti della commissione dovranno accertarsi preventivamente che la CMD in loro possesso sia abilitata alla firma o, in caso contrario, attivarsi tempestivamente per ottenere l'abilitazione.**

<b>Box di approfondimento n. 13 - Firma autografa e firma digitale</b>
--

La firma autografa e la firma digitale si equivalgono, dunque nulla esclude che il verbale possa essere firmato in modalità “mista” ma le firme autografe vanno poste prima di quelle digitali. Quindi, se uno dei membri della commissione è sprovvisto di firma digitale, questi dovrà firmare per primo il verbale con firma autografa (allegando al verbale il proprio documento di riconoscimento) e, solo successivamente, gli altri lo firmeranno digitalmente, secondo la seguente procedura:

- stampa cartacea del verbale;
- firma autografa del membro di commissione non in possesso di firma digitale;
- scansione del verbale con la firma autografa;
- firma digitale dei restanti componenti la commissione.

Il presidente della commissione, in caso di contenzioso inerente alle proprie attività, è tenuto a produrre, su richiesta della DGPM, elementi utili per la difesa in giudizio dell'Amministrazione, sotto forma di relazione tecnica.

Inoltre, la sola commissione esaminatrice/valutatrice è tenuta ad adempiere alle formalità previste, meglio indicate nella *check-list* delle attività, nel senso indicato dall'Allegato O alla presente Guida.

## CAPITOLO III

### LA COMMISSIONE ESAMINATRICE/VALUTATRICE

#### 1. GENERALITÀ

La commissione esaminatrice, nel rispetto delle previsioni contenute nel bando di concorso, deve provvedere a fissare i criteri generali per lo svolgimento dei propri lavori prima dell'inizio della fase concorsuale vera e propria (conduzione delle prove d'esame e loro correzione/valutazione, valutazione dei titoli di merito, redazione della/e graduatoria/e di merito del concorso). Tale attività deve essere riportata su apposito verbale che sarà poi oggetto di pubblicazione sul portale web della Difesa nella sezione "Amministrazione trasparente". L'intera attività della commissione deve essere ispirata, in particolar modo, ai principi indicati dalle leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 e, soprattutto, al rispetto dei principi di trasparenza, di snellimento delle procedure, di celerità ed economicità dell'azione amministrativa.

La commissione esaminatrice, pur godendo di piena autonomia decisionale, nell'adottare qualsiasi decisione deve assicurare che la stessa sia:

- **adeguatamente** motivata;
- se di portata generale, adottata nei confronti di tutti i concorrenti;
- non discriminatoria ("*par condicio*");
- riportata in apposito processo verbale scritto.

Di tutte le operazioni compiute durante le fasi concorsuali alle quali è preposta (prova di selezione, prove scritte, valutazioni dei titoli, prove orali e formazione della graduatoria di merito), la commissione esaminatrice deve redigere apposito verbale da consegnare **entro tre giorni** dalla data di conclusione di ogni singola attività alla competente Unità Organizzativa della DGPM/Ente delegato, che, ricevuti i verbali dalla commissione esaminatrice, effettua i necessari controlli, ufficializza i risultati delle prove concorsuali e garantisce la disponibilità degli atti all'accesso. Si ribadisce che le istanze di accesso rientrano nelle competenze della DGPM o dell'Ente delegato detentore della documentazione; per tale motivo qualsiasi richiesta (anche informale) deve essere inoltrata alla stessa Direzione o all'Ente delegato.

È fatto divieto assoluto per la commissione esaminatrice diramare gli esiti delle prove concorsuali prima che la DGPM ne abbia disposto la pubblicazione, salvo diversa indicazione presente nel bando di concorso.

Inoltre, qualora la commissione esaminatrice, organo tecnico per definizione autonomo, ritenga comunque di acquisire il parere della DGPM circa le modalità di svolgimento dei lavori, **dovrà, poi, attenersi al parere ricevuto (ovviamente motivato) anche se non condiviso.**

Al termine dell'ultima fase concorsuale, i verbali e le schede di valutazione sono inviati tramite Adhoc alla DGPM così da poter essere protocollati e archiviati nel fascicolo relativo al concorso in questione.

Fermo restando che la commissione esaminatrice, previo accordo con la competente articolazione della DGPM/Ente Delegato, potrà consegnare alla competente Unità Organizzativa, anche per il tramite dell'eventuale Ente delegato, su CD o DVD non riscrivibile, recante sul lato opposto a quello di scrittura/lettura la data di masterizzazione e la firma del presidente della commissione, la copia elettronica in formato immagine di tutti i verbali prodotti con i relativi allegati. In alternativa, la commissione potrà provvedere a caricare detta copia elettronica all'interno del portale concorsi, protetta da *password*.

<b>Box di approfondimento n. 14 - Commissione valutatrice</b>
Taluni concorsi possono prevedere, in alternativa o contestualmente alla commissione esaminatrice, una <b>commissione valutatrice</b> . La commissione valutatrice opera con le stesse modalità della commissione esaminatrice ma per singole prove concorsuali, come ad esempio la valutazione di prove preliminari o di cultura, somministrate mediante questionari, o la valutazione dei titoli di merito. Alla commissione valutatrice spettano i medesimi compensi della commissione esaminatrice.

## **2. ADEMPIMENTI PRIMA DELL'INIZIO DELLE PROVE CONCORSUALI**

La commissione esaminatrice, alla prima riunione, deve stabilire con apposito verbale, sottoscritto da **tutti i componenti** (anche gli aggiunti, ove presenti), i criteri e le modalità per lo svolgimento e la valutazione delle singole prove d'esame e per la valutazione dei titoli di merito, in osservanza alla normativa in vigore e al bando di concorso. Sarà successiva cura della commissione, nei verbali delle varie fasi concorsuali, richiamare i criteri e le modalità stabilite.

### **a. Adempimenti relativi alla generazione dei questionari**

Si definisce prova scritta a risposta multipla quell'attività di valutazione in cui al candidato vengono somministrati dei quesiti la cui risposta è vincolata a una pluralità di opzioni espressamente fornite. Tale definizione trova applicazione sia per le cd. prove preselettive - che non concorrono alla formazione della graduatoria finale - che per quelle di cultura generale.

Per tali prove, la commissione potrà essere convocata presso la DGPM oppure presso il Centro di selezione, in base alla tipologia di concorso, e le verrà fornita apposita banca dati da cui estrapolare le batterie di questionari da somministrare.

I quesiti da somministrare ai concorrenti saranno estratti dalla banca dati di proprietà dell'Amministrazione Difesa (di seguito denominata A.D.), con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento della prova, con il contributo di personale dell'A.D. e di risorse logistiche e strumentali necessarie per la predisposizione della prova stessa.

Prima della prova ovvero durante la prova, su segnalazione dei candidati, la commissione esamina i quesiti estratti ed eventualmente comunica a tutti i concorrenti che uno o più degli stessi, ritenuti poco chiari o fuorvianti, ovvero non attinenti a una delle materie previste dal bando, devono essere sostituiti con altri di riserva o, se non possibile, eliminati e non conteggiati nella valutazione, riparametrando, conseguentemente, il punteggio della sessione (si veda **Box di approfondimento n. 15**). Di dette operazioni la Commissione darà atto nel verbale di giornata.

La commissione, ove previsto, provvede altresì a fissare con apposito processo verbale il numero di batterie delle prove concorsuali, contenenti i quesiti da somministrare divisi per materia/disciplina, nonché i relativi livelli di difficoltà e i criteri con cui attribuire il punteggio, salvo diversa previsione del bando di concorso.

Nello specifico, la commissione provvederà a generare i questionari, tramite software pseudocasuale, con il supporto di personale tecnico all'uopo incaricato dell'A.D. e con le procedure individuate dall'A.D. medesima. In questa fase, è prevista la generazione del questionario master, delle diverse versioni dei questionari e dei correttori che verranno conservati dall'A.D. nel rispetto dei principi di sicurezza al fine di garantire l'inaccessibilità di chiunque agli stessi.

Nell'ambito della riunione preliminare, i componenti della commissione individueranno gli accorgimenti necessari per garantire il corretto svolgimento della prova da parte di ciascun concorrente.

#### **b. Adempimenti relativi alla redazione delle tracce dei temi di concorso**

Per le prove scritte con somministrazione di quesiti a risposta aperta e/o tracce aperte la commissione prepara un adeguato numero di tracce per ciascuna prova, che saranno singolarmente sigillate in busta chiusa, firmate esternamente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

Le buste contenenti le tracce verranno poi chiuse in un'unica busta e conservate in cassaforte.

Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Se le prove scritte hanno luogo in più sedi/locali, devono essere predisposte serie identiche in numero pari a quello delle sedi.

A ridosso della prova (preferibilmente la mattina stessa o il giorno prima) in sede di riunione, la commissione esaminatrice, redigendo apposito processo verbale, provvederà a estrarre a sorte e a numerare le buste contenenti le tracce tra quelle preparate in precedenza e conservate in cassaforte.

### **3. ADEMPIMENTI DURANTE LE PROVE SCRITTE**

L'organizzazione logistica delle prove scritte compete al Centro di Selezione/Ente presso cui vengono svolte, che deve provvedere, tra l'altro, alla predisposizione delle aule in relazione al numero dei concorrenti previsti e al DVR del Centro/Ente stesso. Il Comando del Centro provvede a designare, con proprio ordine di servizio, parte del personale del comitato di sorveglianza nella quantità indicata dalla commissione, per coadiuvare la stessa nei compiti di identificazione dei concorrenti e di controllo della regolarità dello svolgimento delle prove estratte, aprendo anche le relative buste.

#### **a. Adempimenti comuni a ogni tipologia di prova scritta**

La commissione esaminatrice, in sede di svolgimento delle prove scritte deve:

- procedere all'identificazione dei candidati ammessi secondo l'elenco che a tal fine sarà stato fornito dalla DGPM o dall'Ente delegato;
- ammettere con riserva il concorrente che, non compreso nell'elenco dei concorrenti ammessi e nei confronti del quale la DGPM o l'Ente delegato **non abbia emesso provvedimento di esclusione** per assenza dei requisiti di partecipazione (sarà cura della DGPM o dell'Ente delegato fornire anche l'elenco dei concorrenti non ammessi con indicazione del motivo di esclusione), **sia in grado di dimostrare l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione** (esibizione di copia della domanda presentata on-line e della comunicazione ricevuta con messaggio di posta elettronica circa la sua corretta acquisizione e protocollazione). L'ammissione deve essere verbalizzata e deve essere consegnato al concorrente specifico provvedimento di ammissione **con riserva** (Allegato F);
- ammettere a sostenere la prova, se ritenuto opportuno, il concorrente che si sia presentato in ritardo rispetto all'orario di convocazione, purché la prova non sia iniziata ovvero la traccia non sia stata ancora resa nota;
- **ammettere a sostenere la prova, con riserva, il concorrente che si sia presentato con un provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia di**

**precedente esclusione dal concorso, disposto dall'organo giudicante del tribunale amministrativo adito a seguito di ricorso avverso detta esclusione ovvero dalla DGPM in sede di autotutela;**

Prima dell'inizio della prova la commissione provvede a leggere ai concorrenti le disposizioni cui i medesimi devono attenersi. Inoltre, al fine di evitare possibili fraintendimenti, una copia scritta del testo relativo alle predette disposizioni deve essere consegnato a ciascun concorrente. In **Allegato B** è posto un vademecum redazionale del "discorso del presidente", contenente i punti che necessariamente devono essere affrontati. Il discorso redatto, oltre ad essere letto ai candidati, deve essere anche allegato ai verbali delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni impartite è escluso dalla prova, con provvedimento di esclusione a firma del presidente. In tale provvedimento deve essere riportata la seguente clausola avversativa: *"Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli artt. 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica. Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera s) del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di Euro 650,00 (seicentocinquanta/00)".*

Copia del provvedimento, debitamente firmato per notifica dal concorrente escluso, deve essere consegnata anche all'interessato medesimo. Del motivo dell'esclusione di ciascun concorrente deve essere fatta specifica menzione nel verbale della prova (Allegato C).

Con riguardo a ipotesi di chiarimenti, la commissione deve rispondere in maniera "pubblica" ai quesiti che i concorrenti pongono durante lo svolgimento della prova, circa la traccia somministrata al fine di evitare fraintendimenti della stessa. A tal fine, qualora la situazione organizzativa lo consenta, è consigliabile fornire a tutti i concorrenti fotocopia della traccia oggetto d'esame dopo che la stessa sia stata resa pubblica.

**b. Adempimenti relativi alle sole prove scritte con somministrazione di quesiti a risposta multipla**

I concorrenti che nel corso dello svolgimento della prova intendessero rinunciare, devono rilasciare alla commissione formale dichiarazione scritta, che viene considerata quale irrevocabile rinuncia al prosieguo del concorso (Allegato D). Comunque, nessun concorrente può lasciare l'aula d'esame una volta iniziata la prova e finché essa non sia conclusa (tenuto conto della durata limitata della stessa), salvo eventuali cause di forza maggiore. Anche di tali circostanze deve essere fatta menzione nel verbale della prova (Allegato E).

I concorrenti ricevono una coppia di codici a barre adesivi identici, da apporre, secondo le istruzioni fornite dalla commissione, uno sul modulo risposta e l'altro sul modulo contenente i dati anagrafici. Prima dell'inizio della prova i concorrenti controllano i propri dati anagrafici sul predetto modulo e vi appongono uno dei due codici a barre ricevuti. La commissione provvede al ritiro di tutti i moduli anagrafici dei concorrenti che, raccolti in piego sigillato e contenente le firme del presidente e di almeno uno dei membri della commissione, nonché la data della prova (anche il turno qualora la prova si svolga secondo un calendario), vengono riposti per la custodia in area riservata fino all'espletamento delle incombenze relative alla correzione degli elaborati. Sempre secondo le istruzioni fornite dalla commissione prima dell'inizio della prova, allo scadere del tempo prestabilito, ciascun concorrente consegna il modulo risposte sul quale avrà **preventivamente apposto** il secondo dei codici a barre ricevuto.

Al termine di ogni sessione di prova, si accerta che tutti i moduli risposta dei concorrenti siano stati raccolti in appositi plichi che devono essere sigillati e firmati dal presidente e da almeno un altro membro. A seguito di ciò, la commissione redige apposito verbale delle operazioni compiute, in due copie da consegnare al Comando del Centro di Selezione.

Una volta concluse tutte le sessioni di prova, ovvero al termine di ciascuna giornata di prove, la commissione esaminatrice, anche avvalendosi di strumenti informatici, ed eventualmente dell'ausilio di apposita ditta specializzata nel settore:

- verifica la rispondenza della griglia di correzione dei questionari con la banca dati. Qualora, durante tale controllo, riscontri che una risposta sia erroneamente indicata come esatta dalla griglia:

- a) salvo quanto previsto alle lett. b) e c), provvede a considerare corretta/e la/e risposta/e effettivamente esatta/e;
- b) ove la risposta erroneamente indicata come esatta dalla griglia lo sia anche in una banca dati resa pubblica dall'A.D., provvede a considerare corrette sia la risposta in questione sia quella effettivamente esatta;
- c) ove la risposta effettivamente esatta non sia contemplata tra le opzioni disponibili o, comunque, una domanda si riveli formulata in modo incongruo, tale da apparire incomprensibile o fuorviante, indipendentemente dalle risultanze di un'eventuale banca dati resa pubblica dall'A.D., annulla la domanda e riparametra, conseguentemente, il punteggio della sessione (**si veda citato Box di approfondimento n. 15**);
- verifica ulteriormente che i quesiti siano attinenti alle materie previste dal bando, provvedendo in caso contrario a non conteggiarli nella valutazione riparametrando il punteggio della sessione come sopra specificato;
  - verifica l'appropriato caricamento della griglia di correzione nell'apposito software;
  - apre i plichi contenenti i moduli risposta dei concorrenti al fine di provvedere alla valutazione degli stessi;
  - procede a valutare ogni singolo modulo risposta, secondo i criteri e le modalità di valutazione dalla stessa predeterminati, assegnando ad ognuno il corrispondente punteggio di merito. Nel caso in cui la correzione venga effettuata con lettore ottico, al fine di scongiurare errori nei risultati dovuti ad anomalie informatiche, la commissione deve sempre, a campione, verificarne la correttezza attraverso il confronto degli stessi con quelli ottenuti correggendo manualmente un congruo numero di schede risposta;
  - cura che tutte le operazioni e deliberazioni prese siano oggetto di apposito verbale;
  - provvede, dopo che i moduli di risposta di tutti i concorrenti siano stati esaminati e giudicati, a eseguire l'operazione di lettura dei moduli contenenti le generalità dei concorrenti, al fine di individuare successivamente, mediante l'accoppiamento dei codici a barre, i nominativi dei compilatori dei moduli di risposta.
- In caso di svolgimento della prova in modalità informatizzata (ad es. mediante tablet), le predette attività non dovranno, ovviamente, essere svolte.**
- al termine delle operazioni la commissione redige il verbale nel quale è riportato il prospetto dei risultati con i nominativi dei concorrenti e il voto riportato. Gli esiti

della prova vengono poi pubblicati nell'area riservata di ciascun concorrente nel portale dei concorsi della Difesa. Qualora necessario e previsto dal bando, l'esito può essere anche comunicato dalla commissione esaminatrice a ciascun concorrente, al termine dell'attività di correzione;

- forma l'elenco in ordine di punteggio dei partecipanti alla prova, secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Al termine dell'operazione redige apposito verbale, al quale viene allegato il predetto elenco;
- indica alla competente Unità Organizzativa della DGPM o, se concorso delegato, al Comando del Centro/Ente di Selezione, i nominativi dei concorrenti iscritti nell'elenco che, per la posizione occupata, saranno ammessi al prosieguo del concorso;
- nel predetto verbale deve essere sempre indicato e allegato l'elenco completo dei concorrenti assenti alla prova.

**Le attività di cui sopra, salvo quelle di verbalizzazione e di redazione dell'elenco, devono essere sempre svolte alla presenza di una rappresentanza dei concorrenti.**

#### **Box di approfondimento n. 15 - Riparametrazione punteggio sessione di prova**

Esempio di riparametrazione:

- posto che le domande previste siano 100 e che a risposta esatta venga attribuito il punteggio di 0,1 e a risposta errata o multipla venga attribuito il punteggio di -0,025 (risposta non data = 0), è necessario prima calcolare a quanto corrisponde il punteggio massimo e quello minimo acquisibile ovvero quanto conseguirebbe il concorrente se rispondesse correttamente a tutte le domande o se, viceversa, rispondesse erroneamente a tutte le domande. Quindi, nel presente esempio:
  - $100 \times 0,1 = 10$  punti (punteggio massimo conseguibile)
  - $100 \times (-0,025) = -2,5$  punti (punteggio minimo conseguibile);
- a questo punto i predetti punteggi massimo e minimo così calcolati vengono suddivisi per il numero delle domande che effettivamente hanno composto il questionario somministrato, in maniera tale da ricavare il punteggio riparametrato da attribuire alla risposta corretta o a quella errata. Quindi, nel presente esempio:
  - 10 punti : numero domande somministrate = punteggio da attribuire alla risposta corretta
  - -2,5 punti : numero domande somministrate = punteggio da attribuire alla risposta errata.
- Per esempio, con numero domande somministrate pari a 98:
  - $10 : 98 = 0,102$

- $-2,5 : 98 = -0,0255$
- Per la risposta non data, solitamente pari a 0 punti, non occorre effettuare alcuna riparametrazione.

c. **Adempimenti relativi alle sole prove scritte con somministrazione di quesiti a risposta aperta e/o tracce aperte**

Si definisce quesito a risposta aperta e/o traccia aperta quella in cui al candidato non viene assegnato alcun vincolo nella risposta, essendo lo stesso chiamato a predisporre un elaborato (più o meno sintetico) utilizzando le proprie capacità di sintesi, argomentazione e creatività.

In tale tipologia di prova, la predisposizione dei criteri di correzione assume uno specifico rilievo proprio alla luce della discrezionalità nella valutazione. In particolare, devono essere valorizzati gli elementi relativi alla correttezza formale e sostanziale dell'elaborato, nonché alla pertinenza rispetto alla traccia.

Quale attività preliminare, viene operata l'estrazione della traccia, oggetto della prova, almeno tra **tre opzioni**. L'estrazione verrà effettuata da un concorrente scelto a caso, alla presenza dei candidati, il quale dovrà preventivamente verificare l'integrità delle buste contenenti le tracce stesse. Se la prova è svolta su più sedi, il presidente della commissione comunicherà ai comitati di vigilanza presenti nelle altre sedi la busta estratta e l'orario di inizio della prova medesima, che dovrà essere uguale per tutti.

È opportuno che, dopo la lettura della traccia o l'estrazione dei questionari, la commissione esaminatrice faccia verificare ai concorrenti la diversità delle tracce e delle batterie non estratte. In caso di risposte aperte, il presidente darà lettura delle tracce non estratte, le quali dovranno essere allegate al verbale di giornata.

In tale contesto, si dovrà anche provvedere a far sorteggiare la lettera dell'alfabeto dalla quale avranno inizio le prove orali (se previste).

Il presidente e la commissione, inoltre, devono:

- avere cura che gli elaborati vengano scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta riportante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in più sedi, da un componente del comitato di vigilanza;
- in caso di inosservanza delle disposizioni da parte dei concorrenti, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza (se la prova ha luogo in più sedi) adotta i provvedimenti necessari. L'esclusione può essere disposta anche

- in sede di valutazione delle prove medesime;
- evitare (se non espressamente previsto nel bando) che i concorrenti entrino nella sede d'esame portando al seguito libri/dizionari, borse, bagagli nonché telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati;
  - evitare che i concorrenti si allontanino dai locali delle prove scritte prima di avere consegnato il proprio lavoro e, salvo cause di forza maggiore, comunque non prima che siano trascorse la metà delle ore disponibili dall'inizio della prova. In caso di mancata consegna, ferme le tempistiche descritte, i candidati che intendono uscire devono dichiarare per iscritto di voler rinunciare a proseguire l'esame. Anche in tali circostanze, dell'evento deve essere fatta menzione nel verbale della prova;
  - avere cura che i concorrenti, all'atto della consegna degli elaborati abbiano compilato il cartoncino contenente i dati anagrafici che devono far porre all'interno della busta piccola a tale scopo distribuita. Devono, altresì, chiudere tale busta piccola ai concorrenti. La commissione fa poi inserire anche la busta piccola, che non deve contenere alcun segno, nella grande, che viene chiusa e consegnata al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci, che appone, trasversalmente sulla busta, esclusivamente la propria firma e l'indicazione della data della consegna mentre sul lembo esterno staccabile della busta deve essere scritto il numero che contraddistingue il concorrente per la durata delle prove scritte. Infatti, al termine di ogni giorno di esame, viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero – sempre da apporsi sulla linguetta staccabile – in modo da poter riunire, con le modalità sottoindicate, **esclusivamente attraverso la numerazione**, le prove appartenenti allo stesso concorrente;
  - provvedere affinché, al fine di evitare eventuali sospetti di precoce identificazione degli elaborati, nella busta grande siano inseriti esclusivamente gli elaborati (brutta e bella copia ed eventuali fogli protocollo non utilizzati) e la busta piccola (ovviamente già sigillata) contenente i dati anagrafici del concorrente. **Eventuali fotocopie della traccia o altro materiale distribuito** (ad esempio: fogli avvertenze per lo svolgimento della prova) **devono essere ritirati a parte e distrutti**. Della distruzione di tale materiale, che deve avvenire alla presenza di almeno due concorrenti testimoni, deve essere redatto apposito processo verbale;
  - curare, alla conclusione dell'ultima prova d'esame e, comunque, non oltre le

ventiquattro ore successive, la riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Quindi le buste contenenti quelle riunite, per garantire l'assoluto anonimato e l'impossibilità di riconoscimento, devono essere immediatamente rimescolate. Tali operazioni devono essere effettuate dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui viene data comunicazione orale ai concorrenti presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, è opportuno assistano alle anzidette operazioni. Successivamente, se le prove scritte si sono svolte in più sedi, i plichi contenenti i lavori svolti dai concorrenti nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice e i relativi verbali vengono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi consegnati o trasmessi in plico raccomandato, al termine delle prove scritte, al presidente della commissione;

- redigere dettagliato processo verbale dello svolgimento della prova, avendo cura di indicare **tutti i fatti accaduti** e le generalità dei concorrenti che hanno volontariamente: effettuato l'estrazione delle tracce; effettuato il sorteggio della lettera dell'alfabeto dalla quale hanno inizio le prove orali; presenziato alla distruzione del materiale di supporto ritirato in sede d'esame (fotocopie delle tracce e dei fogli avvertenza); assistito alla riunione dei plichi.

#### **4 ADEMPIMENTI DURANTE LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE**

La commissione esaminatrice, riscontrata l'integrità dei sigilli e aperto il contenitore con le prove dei concorrenti, provvede ad assegnare un numero progressivo al plico anonimo di ciascun candidato (contenente tutte le prove). Con lo stesso numero viene contrassegnata anche ogni busta contenente la singola prova, nonché viene riportato su ciascun foglio contenuto nella stessa e sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione, **che deve comunque rimanere chiusa**, al fine di garantire l'anonimato durante la correzione delle prove scritte.

Gli elaborati devono essere classificati secondo il sistema stabilito dalla commissione esaminatrice in sede di definizione dei criteri di correzione e in osservanza del disposto del bando di concorso. In particolare, è **opportuno** che il voto attribuito a ciascun concorrente sia il risultato della media di più voti, ciascuno dei quali è riferito a un particolare aspetto della prova (ad esempio: ortografia, sintassi, rispondenza del contenuto alla traccia, ecc.).

Inoltre, il voto attribuito alle singole prove scritte, secondo i suddetti criteri fissati dalla commissione, scaturisce comunque dal giudizio espresso da ogni singolo membro votante

della commissione medesima e viene espresso in trentesimi con indicazione **fino al terzo decimale**. I concorrenti che non conseguono la votazione minima stabilita nel bando di concorso vengono giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.

Quando il bando di concorso prevede lo svolgimento di due prove scritte, la commissione, al fine di snellire i procedimenti e accelerare le operazioni di correzione degli elaborati, può definire quale delle due prove scritte correggere per prima, nella considerazione che per il superamento delle stesse è fissato un punteggio minimo da conseguire in ognuna. Scelta, quindi, quale delle due prove correggere per prima, la commissione, se non già previsto dal bando di concorso, può determinare di astenersi dal correggere la seconda nel caso in cui alla prima non sia attribuito il punteggio minimo prescritto. **Tale modalità di lavoro dovrà essere verbalizzata dalla commissione esaminatrice prima dell'inizio della correzione degli elaborati.**

Al fine di assicurare la massima trasparenza, la commissione utilizza apposite schede di correzione, da allegare ai processi verbali redatti giornalmente, nelle quali riportare, in base ai criteri di valutazione preventivamente fissati, gli elementi che hanno determinato il punteggio finale della prova.

Il riconoscimento dell'autore dell'elaborato dovrà essere effettuato a conclusione della fase di correzione, attraverso l'apertura della busta piccola. Sul cartoncino di identificazione deve essere apposto lo stesso numero riportato sulla busta grande, sui fogli in essa contenuti e sulla busta piccola. Per quanto concerne il momento in cui deve essere effettuato il predetto riconoscimento, in funzione delle attività di valutazione titoli, si fa rinvio al successivo paragrafo 5.

Al termine delle operazioni, la commissione deve redigere un processo verbale riepilogativo dei concorrenti idonei e inidonei alla prova scritta (per la valutazione titoli si veda il paragrafo 5). L'utilizzo della firma digitale è obbligatorio, salvo comprovati casi eccezionali.

Gli esiti della prova vengono poi pubblicati nell'area riservata di ciascun concorrente nel portale dei concorsi.

## **5 ADEMPIMENTI DURANTE LA VALUTAZIONE DEI TITOLI**

La commissione, al fine di garantire l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, procede alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli concorrenti giudicati idonei alle prove scritte, riconosciuti tali per differenza da quelli giudicati inidonei per i quali è stato effettuato il riconoscimento dell'autore dell'elaborato. In sintesi, poiché il punteggio della valutazione dei titoli **non** costituisce elemento di graduatoria per i concorrenti inidonei alle

prove scritte, la commissione corregge in forma anonima gli elaborati e identifica gli autori di quelli ai quali è stato attribuito un punteggio inferiore al minimo richiesto dal bando per il superamento della prova, stabilendo, così, per differenza i concorrenti idonei (senza che per essi venga effettuato l'abbinamento autore-elaborato). Nei confronti dei soli concorrenti idonei la commissione effettuerà, quindi, la valutazione dei titoli di merito.

Altresì, **il bando di concorso può prevedere** che la valutazione dei titoli venga effettuata per tutti i concorrenti dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati ovvero al termine delle prove purché siano predeterminati direttamente dal bando o dalla commissione esaminatrice, in sede di riunione preliminare, i criteri di valutazione dei titoli medesimi, al fine di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa.

Per quanto attiene alla fissazione dei criteri di valutazione, la commissione, dopo attenta analisi del bando, procede a definire, qualora non già fissati dal bando stesso, i parametri applicativi per l'attribuzione dei punteggi spettanti ai vari titoli valutabili (ad esempio: coefficienti per le qualifiche riportate, gradazione del punteggio previsto per il titolo di studio a seconda del voto conseguito, arco temporale a cui devono essere riferiti tali parametri, modalità di valutazione delle "mancate redazioni", ecc.). Deve, quindi, essere creata un'analitica scheda valutativa secondo i criteri sopracitati che deve essere compilata per ogni singolo concorrente. Dalla lettura di tale scheda deve essere chiaramente desumibile come si è giunti al punteggio attribuito.

Nel calcolo dei periodi coperti da valutazione caratteristica la commissione deve adottare criteri matematici di calcolo da applicare a tutti i concorrenti. Tali calcoli devono essere facilmente verificabili. In sintesi, per ogni giorno valutato, in base alla qualifica attribuita, deve essere assegnato uno specifico punteggio.

Al termine della valutazione dei titoli, la commissione deve redigere un verbale riepilogativo con l'indicazione del punteggio complessivo attribuito a ciascuno dei concorrenti valutati che, unitamente alle schede, dovrà essere consegnato alla DGPM o all'Ente delegato.

Nel caso in cui la Commissione abbia dubbi circa l'attendibilità o la correttezza della documentazione oggetto di valutazione, deve interessare direttamente e con immediatezza l'Ente di Servizio che ha redatto la scheda di sintesi per i militari e la DGPM o l'Ente delegato se il concorrente è civile al fine di dirimerli. Se non è possibile fornire immediato riscontro al quesito della commissione, essa deve concludere la valutazione dei titoli del concorrente interessato riservandosi di procedere in un secondo momento alla verifica/rideterminazione del punteggio assegnato.

Il punteggio attribuito a ciascun candidato viene successivamente pubblicato nell'area riservata di ciascun concorrente nel portale dei concorsi.

**Box di approfondimento n. 16** - Valutazione della dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica

I giorni relativi alla dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica danno luogo a valutazione solo se la dichiarazione di mancata redazione è riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per motivi riconducibili a:

- infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento e dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- congedo di maternità obbligatorio e interdizione anticipata per gravidanza a rischio (dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- terapie salvavita (dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- altre particolari situazioni indicate dal bando di concorso.

Le dichiarazioni di mancata redazione riferite a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi sopra citati e i rapporti informativi con astensione da giudizio saranno valutati, se frapposti fra due documenti contenenti un giudizio finale oppure, qualora posti all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica se nel documento rispettivamente successivo o precedente risulta un giudizio finale.

Nel caso in cui una o più dichiarazioni di mancata redazione siano collocate tra due documenti caratteristici, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione pari alla media tra i valori assegnati ai due documenti caratteristici.

## **6 ADEMPIMENTI DURANTE LE PROVE ORALI**

Al termine della correzione degli elaborati e della valutazione dei titoli, la commissione procede a redigere gli elenchi in ordine di punteggio per l'ammissione alle prove orali, se espressamente previsto dal bando di concorso. Nel fissare il diario delle prove orali la commissione deve tenere conto che le stesse non possono svolgersi nei giorni festivi e nei giorni delle festività religiose ebraiche e valdesi e che i componenti della stessa ogni venerdì dovranno fare rientro nella propria sede di servizio. Le varianti al calendario di svolgimento delle prove orali, ovvero le eventuali riconvocazioni di concorrenti, sono disposte dalla DGPM o dall'Ente delegato, previo accordo con la commissione esaminatrice.

Prima dell'inizio delle prove orali, la commissione deve confermare i criteri oggettivi di valutazione per esse fissati nel verbale preliminare, nel rispetto del bando di concorso.

Salvo diverse indicazioni fornite dal bando, la commissione deve definire, immediatamente prima dell'inizio della prova orale, i quesiti da porre, in forma chiara e comprensibile (qualora sia possibile anche per iscritto), ai singoli concorrenti per ciascuna delle materie d'esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun concorrente previa estrazione a sorte.

Deve essere cura della commissione predeterminare un congruo numero di quesiti, qualora non fissati nel bando, per ogni materia d'esame al fine di assicurare a ogni concorrente la stessa probabilità di scelta ed evitare, contemporaneamente, che la stessa domanda venga posta più volte (almeno nell'ambito della stessa giornata d'esame).

La prova orale, una volta iniziata, deve essere portata a termine e non può subire interruzioni se non per il ritiro volontario del concorrente. In tale caso, egli deve sottoscrivere apposita dichiarazione di rinuncia.

La commissione può ammettere a sostenere la prova il concorrente che, assente al momento dell'appello, si presenti durante la sessione di interrogazione.

Al termine della sessione i concorrenti giudicati idonei alle prove orali sono ammessi a sostenere la/le prova/e facoltativa/e di lingua straniera (se prevista/e). A tali prove saranno ammessi solo i candidati che ne hanno fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, mentre non devono essere prese in considerazione eventuali richieste formulate al termine delle prove orali.

Nel redigere i verbali relativi alle prove orali, la commissione deve aver cura che gli stessi contengano traccia sia delle domande formulate sia delle risposte fornite (in maniera sintetica), ovvero della qualità delle risposte (ad esempio: risposta insufficiente, sufficiente, completa, incompleta, ecc.) al fine di dimostrare i criteri seguiti nell'esprimere il giudizio sulla prova stessa. È bene ricordare che la prova orale è il momento di massima espressione dell'autonomia decisionale della commissione esaminatrice. È opportuno, quindi, che essa adotti un sistema memoriale degli elementi caratteristici delle risposte fornite dai concorrenti al fine di poter sempre dimostrare che il giudizio espresso è stato frutto di una serena, trasparente e oggettiva valutazione.

Il voto attribuito alla prova orale, secondo i criteri fissati dalla commissione, scaturisce comunque dal giudizio espresso da ogni singolo membro votante della commissione medesima e deve essere espresso in trentesimi, con indicazione **fino al terzo decimale**.

Gli esiti della prova vengono poi pubblicati nell'area riservata di ciascun concorrente nel portale dei concorsi.

## CAPITOLO IV

### LE COMMISSIONI TECNICHE

#### COMMISSIONI PER GLI ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI

I concorrenti ammessi alle procedure concorsuali sono convocati e sottoposti, sempreché sia previsto dai rispettivi bandi di concorso, ad accertamenti fisio-psico-attitudinali, al fine di verificare se siano in possesso dei requisiti fisici, sanitari e attitudinali che la vigente normativa richiede per l' idoneità al servizio militare nelle diverse categorie (Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa). Tali accertamenti vengono svolti presso i Centri di Selezione/Enti delle Forze Armate, da parte di specifiche commissioni e con le modalità indicate nei singoli bandi, secondo le esigenze selettive delle Forze Armate medesime.

#### a. Adempimenti della commissione per gli accertamenti psicofisici

La commissione può avvalersi dell' ausilio di altri medici specialisti, al fine di stabilire il possesso da parte dei concorrenti del profilo sanitario **minimo** richiesto dal bando di concorso. La commissione, altresì, opera nel rispetto delle direttive tecniche della Sanità Militare, in materia di idoneità psicofisica richiesta per la corrispondente categoria di personale militare. Fermo restando quanto previsto dai singoli bandi, la commissione, dopo aver verificato la validità della documentazione prodotta dai concorrenti, dispone che gli stessi vengano sottoposti alle visite specialistiche previste e, una volta noto l' esito di tali accertamenti, esprime, al termine di una visita medica generale, il giudizio di idoneità/inidoneità nei confronti del concorrente e l' eventuale punteggio incrementale attribuito.

La commissione deve notificare l' esito degli accertamenti psicofisici al concorrente, avendo cura che nel provvedimento notificato siano indicati, in caso di inidoneità, i rimedi impugnatori normativamente previsti, con l' indicazione dei tempi a disposizione per la loro proposizione. Nel processo verbale, a tal fine redatto, deve essere chiaramente indicato e motivato il giudizio di inidoneità eventualmente espresso.

Quando il concorrente è minorenne la commissione provvede a comunicare all' interessato esclusivamente l' eventuale esito negativo degli accertamenti psico-fisici, mentre la motivazione del giudizio di inidoneità deve essere comunicata, per iscritto, al

genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero al tutore, come ricavabile dalla domanda di partecipazione al concorso (di persona, se presente; a mezzo PEC o, in ipotesi residuali, con raccomandata con ricevuta di ritorno, se assente).

La commissione, nei confronti di concorrente di sesso femminile che si presenti alle selezioni in stato di gravidanza, deve sospendere immediatamente l'iter selettivo e, con apposito provvedimento da far sottoscrivere all'interessata, astenersi dal pronunciare qualsiasi giudizio medico-legale di idoneità o di inidoneità. Lo stato di gravidanza, infatti, costituisce solo temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (art. 580 del DPR n. 90/2010) e non un'imperfezione o infermità da valutare.

**b. Adempimenti della commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari (se previsti dal bando di concorso)**

La commissione opera nei confronti dei concorrenti che, giudicati inidonei in sede di accertamenti psicofisici, abbiano fatto domanda documentata di essere sottoposti a nuova visita.

In base alla documentazione prodotta dai concorrenti a corredo dell'istanza per gli ulteriori accertamenti sanitari, la commissione può decidere di esaminare la documentazione che ha determinato l'inidoneità in sede di accertamenti sanitari, oppure disporre la rinnovazione, presso la struttura sanitaria militare ritenuta più idonea, della visita medica specialistica che ha causato il giudizio di inidoneità. Per essere ammessi agli ulteriori accertamenti, la documentazione prodotta deve provenire dai competenti medici specialisti, mediante apposita certificazione.

Non possono far parte di tale commissione gli Ufficiali medici che siano stati componenti della commissione per gli accertamenti psicofisici.

La commissione deve notificare l'esito della rinnovata visita medica al concorrente, avendo cura che nel provvedimento notificato, se il concorrente è confermato inidoneo, siano indicati i rimedi impugnatori normativamente previsti con l'indicazione dei tempi a disposizione per la loro proposizione.

**c. Adempimenti della commissione per l'accertamento attitudinale**

La commissione opera presso i Centri di Selezione/Enti delle Forze Armate secondo le modalità indicate dal bando di concorso e dalle specifiche direttive tecniche impartite dai competenti organi di Forza Armata/Arma dei Carabinieri. Essa, mediante la somministrazione di test, lo svolgimento di un colloquio attitudinale e le altre forme di

valutazione indicate nel bando di concorso, verifica il possesso delle qualità caratteriologiche e attitudinali indispensabili all'espletamento delle mansioni della rispettiva categoria.

La commissione deve comunicare l'esito dell'accertamento attitudinale al concorrente, avendo cura che nel provvedimento di notifica siano indicati, in caso di inidoneità, sia la motivazione di tale giudizio sia i rimedi impugnatori normativamente previsti con l'indicazione dei tempi a disposizione per la loro proposizione. Copia del verbale deve essere consegnata all'interessato. Se il concorrente è minorenne, la commissione provvede a comunicare all'interessato esclusivamente l'eventuale esito negativo degli accertamenti attitudinali, mentre la motivazione del giudizio di inidoneità deve essere comunicata, per iscritto, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero al tutore, come ricavabile dalla domanda di partecipazione al concorso (di persona, se presente; a mezzo PEC o, in ipotesi residuali, con raccomandata con ricevuta di ritorno, se assente).

#### **d. Adempimenti della commissione per le prove di efficienza fisica**

La commissione opera presso i Centri di Selezione delle Forze Armate o presso apposite strutture sportive scelte da detti Centri.

Prima dello svolgimento delle prove la commissione verifica la validità della documentazione che i concorrenti hanno prodotto per essere ammessi a sostenere tali prove.

La commissione può avvalersi di personale esperto o qualificato istruttore/aiuto istruttore di educazione fisica militare, in servizio presso i Centri di Selezione, per la rilevazione dei tempi e il conteggio degli esercizi eseguiti dai concorrenti.

Nel caso in cui le prove di efficienza fisica siano svolte prima degli accertamenti psicofisici, la commissione, se si presenta una concorrente in stato di gravidanza, deve inviare la stessa con immediatezza al Dirigente del Servizio Sanitario del Centro/Ente di Selezione, il quale, accertato lo stato di gravidanza, rinvia la concorrente alla commissione per le prove di efficienza fisica per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Al termine della selezione deve essere redatto apposito processo verbale indicante l'esito delle prove, l'eventuale punteggio incrementale attribuito e, in caso di mancato superamento delle prove stesse, i rimedi impugnatori normativamente previsti con indicazione dei tempi a disposizione per la proposizione.

Si rammenta che le prove devono essere svolte con le modalità indicate dai singoli bandi di concorso e alla presenza di personale medico qualificato.

La commissione deve attenersi a quanto prescritto dai bandi in caso di infortunio del concorrente prima o durante lo svolgimento delle prove ovvero nel caso lo stesso esibisca prima dell'effettuazione della prova certificazione sanitaria di inidoneità temporanea. In tali casi, potrebbe essere previsto un differimento delle prove o l'esclusione del candidato dal concorso. In tal caso, la commissione deve notificare la decisione adottata, avendo cura che nel provvedimento notificato siano indicati, in caso di esclusione, i rimedi impugnatori normativamente previsti con l'indicazione dei tempi a disposizione per la loro proposizione.

Le prove oggetto di valutazione delle commissioni per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali devono essere svolte nell'ordine previsto dal bando o, in mancanza, sulla base di quanto previsto dalla commissione con apposita deliberazione preliminare. Si evidenzia la necessità che le prove vengano svolte con la stessa sequenza per tutti i candidati, salvo casi eccezionali che devono essere **adeguatamente motivati**.

#### **COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI FREQUENTATORI DEL TIROCINIO**

Qualora la procedura concorsuale preveda lo svolgimento di un tirocinio, solitamente ultima prova concorsuale, è nominata una commissione per la valutazione dei concorrenti frequentatori. Solitamente è composta dalla linea gerarchica dell'Istituto di formazione dove il tirocinio viene svolto e valuta i concorrenti per un'ulteriore selezione sulla base del rendimento fornito nelle attività militari, scolastiche e attitudinali/comportamentali.

Al termine del tirocinio deve essere redatto apposito processo verbale indicante l'esito dello stesso, l'eventuale punteggio incrementale attribuito e, in caso di mancato superamento, i rimedi impugnatori normativamente previsti con indicazione dei tempi a disposizione per la proposizione.

Si rammenta che il tirocinio deve essere valutato secondo i criteri indicati dai singoli bandi di concorso.

## CAPITOLO V

### GRADUATORIE FINALI E LORO FORMAZIONE

Al termine di tutte le fasi concorsuali, la commissione esaminatrice provvede a redigere, secondo le indicazioni contenute nei singoli bandi di concorso, la/le graduatoria/e di merito. Se sono messe a concorso più specialità per una stessa Arma/Corpo, la commissione deve redigere distinte graduatorie.

Le graduatorie sono formate in base al punteggio finale riportato dai concorrenti sommando:

- voti/punteggi conseguiti nelle prove previste dal bando di concorso;
- i punteggi conseguiti con gli eventuali titoli di merito, qualora previsti dal bando di concorso.

Nella formazione delle graduatorie si deve tener conto:

- dell'eventuale possesso di titoli di riserva, indicati nel bando di concorso;
- dell'eventuale possesso di titoli di preferenza, parimenti indicati nel bando di concorso.

#### a) **Riserva di posti**

I bandi di concorso prevedono specifiche riserve di posti a favore di talune categorie di concorrenti.

Al riguardo, si specifica che, nei concorsi pubblici, il concorrente in possesso del titolo di riserva, vincitore per merito proprio, **deve essere computato** nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva (*ex multis* sentenza Consiglio di Stato, Sezione II n. 11266 del 27 dicembre 2023).

#### b) **Titoli di preferenza**

A parità di punti si deve tener conto dell'eventuale possesso di titoli preferenziali dichiarati dai candidati. Per la generalità dei concorsi pubblici sono:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- 2) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- 3) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro

titolo di preferenza in ragione del servizio prestato, secondo quanto previsto per il personale militare dalla vigente circolare di Persomil;

- 4) maggior numero di figli a carico;
- 5) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, secondo quanto previsto dalla vigente circolare di Persomil;
- 6) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- 7) ulteriori eventuali titoli di preferenza indicati in ciascun bando di concorso;
- 8) la minore età anagrafica.

I titoli di preferenza, indicati nel bando di concorso, per potere essere presi in considerazione devono essere stati dichiarati dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso: non determinano alcuna attribuzione di punteggio ma definiscono unicamente l'ordine di graduatoria per i candidati che conseguono il medesimo punteggio. I titoli devono essere valutati sulla base dell'ordine indicato nel bando, secondo un criterio qualitativo per cui il titolo numericamente precedente prevale su quello successivo. Tra i titoli indicati, si considera solo quello numericamente più alto (si veda Box di approfondimento 17).

**L'elenco fa riferimento, come detto, alla normativa generale in materia di concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego. È onere, pertanto, della commissione verificare direttamente nel bando di concorso i titoli preferenziali ivi indicati per il reclutamento di personale militare.**

Se nessuno dei candidati collocati a pari punteggio ha dichiarato il possesso di titoli preferenziali ovvero a parità di medesimi titoli di preferenza, l'ordine di precedenza sarà determinato direttamente dalla minore età: il più giovane, nella graduatoria finale di merito, dovrà essere collocato prima del candidato avente pari punteggio ma più anziano.

<b>Box di approfondimento n. 17 - I titoli di preferenza</b>	
<b>Esempi di rapporti tra titoli di preferenza, a parità di punteggio:</b>	
<b>Candidato 1:</b> titolo di preferenza n. 6 ( <i>“gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato”</i> )	Prevale il <b>candidato 2</b>
<b>Candidato 2:</b> titolo di preferenza n. 5 ( <i>“militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma”</i> )	
<b>Candidato 1:</b> titolo di preferenza n. 1 ( <i>“gli insigniti di</i>	Prevale il <b>candidato 1</b>

<i>medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio”)</i>	
<b>Candidato 2:</b> titolo di preferenza n. 6 (“ <i>gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato</i> ”)	
<b>Candidato 1:</b> titolo di preferenza n. 1 (“ <i>gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio</i> ”)	Prevale <b>comunque il candidato 1</b> ,  in quanto opera un criterio <b>QUALITATIVO</b> e non <b>QUANTITATIVO</b> . A prescindere dal numero di titoli di preferenza, si terrà in considerazione comunque il solo più elevato.
<b>Candidato 2:</b> titolo di preferenza n. 5 (“ <i>militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma</i> ”)  <b>E</b> titolo di preferenza n. 6 (“ <i>gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato</i> ”)	
<b>Candidato 1:</b> titolo di preferenza n. 7 (“ <i>militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma</i> ”)	Prevale il <b>candidato 2</b> ,  in quanto a <b>PARITÀ DI TITOLO DI PREFERENZA DI TIPO QUALITATIVO</b> , che sostanzialmente si annullano, prevale il titolo qualitativamente più alto rimasto.
<b>Candidato 2:</b> titolo di preferenza n. 5 (“ <i>militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma</i> ”)  <b>E</b> titolo di preferenza n. 6 (“ <i>gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato</i> ”)	

La graduatoria di merito dei candidati, che deve riportare oltre al punteggio complessivo acquisito da ogni candidato anche i singoli punteggi attribuiti alle varie prove concorsuali e ai titoli valutati, deve essere stilata in ordine di punteggio, deve valorizzare l’eventuale possesso di titoli di riserva e dei titoli di preferenza e deve costituire parte integrante del verbale relativo alla seduta in cui viene redatta.

Al pari dei verbali, la graduatoria finale di merito dei candidati deve essere firmata con le modalità di cui al precedente Capitolo II, paragrafo 12, ultimo alinea e al Box di approfondimento n. 13.

I concorrenti, che in base ai succitati criteri, occupano posto utile nelle graduatorie di merito vengono dichiarati vincitori dei concorsi.

La/le graduatoria/e generale/i di merito formata/e dalla commissione esaminatrice, con le modalità previste da ciascun bando di concorso, è/sono trasmessa/e alla DGPM.

All'atto della redazione da parte della DGPM del decreto dirigenziale/interdirigenziale di approvazione delle graduatorie, vengono tenute in considerazione le riserve di posto previste dal bando e individuate nei verbali redatti dalla commissione esaminatrice.

In sede di approvazione degli atti del concorso, la DGPM esercita solo un controllo di legittimità sulle operazioni compiute dalla commissione esaminatrice.

Il potere di annullamento di eventuali atti concorsuali illegittimi ovvero l'esercizio del potere di autotutela può essere attivato anche in assenza di reclami degli interessati.

In tali casi o in casi dubbi, la DGPM rinvia i verbali alla commissione con invito al Presidente di procedere ai conseguenti controlli, all'esito dei quali, il Presidente stesso può comunicare alla DGPM la necessità di una nuova convocazione perché provveda, ove possibile e consentito, all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni ai risultati concorsuali. Si sottolinea che la commissione esaminatrice, stilata la graduatoria finale di merito, **non deve divulgare i risultati**. Infatti, il controllo di legittimità operato dalla DGPM sugli atti della commissione può determinare variazioni delle graduatorie e notizie divulgate impropriamente possono ingenerare false aspettative, ma ancor più azioni legali da parte di candidati e giungere anche alla violazione del diritto alla privacy o della tenuta e trattamento dei dati personali. D'altra parte anche il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il "testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", all'articolo 15 stabilisce che "l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'amministrazione o per i terzi".

# CAPITOLO VI

## ASPETTI AMMINISTRATIVI

### 1. COMPENSI AI COMPONENTI DI COMMISSIONI ESAMINATRICI/VALUTATRICI

La normativa vigente prevede per tutti i tipi di concorso determinati compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici/valutatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza e, per concorsi per il reclutamento di personale militare con profili professionali equivalenti alla III area o superiore del personale civile, anche ai membri aggiunti.

La direttiva che disciplina la corresponsione dei gettoni di presenza è la circolare, in Allegato G, n. 6456 del 18 novembre 1996 dell'allora Direzione Generale dei Servizi Generali, oggi Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali.

La circolare trova fondamento nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995, in Allegato H, così come novellato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, in Allegato I.

La commissione, in particolare il segretario, al fine di avviare la procedura relativa alla liquidazione dei gettoni di presenza, ultimati i lavori di valutazione, **deve consegnare** ai competenti organi della DGPM un originale di tutti i verbali, debitamente oscurati in ottemperanza alle disposizioni in tema di tutela dei dati personali oppure nel formato comprendente la sola prima e ultima pagina, da cui risultino le date, le presenze e le firme dei presenti, privi di allegati, e le schede modello "B" allegate alla già citata circolare n. 6456/1996, correttamente compilate da parte del personale interessato. La DGPM provvede a istruire la pratica con la restante documentazione necessaria e a trasmetterla alla Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali per la successiva liquidazione, dandone comunicazione a tutti gli interessati.

Qualora la procedura concorsuale sia delegata, il segretario della commissione farà riferimento direttamente all'Ente delegato e non alla DGPM.

### 2. AFFIDAMENTO A DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE DELLA SELEZIONE

Le prove scritte possono essere predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale e articolate in questionari a risposta multipla, i cui contenuti sono disciplinati dalle singole Amministrazioni. Queste ultime possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione. Per

l'espletamento di alcuni concorsi, quindi, si può fare ricorso a una gara di appalto per la fornitura di beni e servizi connessi alle attività concorsuali da parte di una ditta esterna all'Amministrazione della Difesa.

In tali casi, l'Amministrazione che ha stipulato il contratto provvede a consegnare alla commissione esaminatrice copia del contratto di appalto, che la stessa commissione deve conoscere nel dettaglio e, soprattutto, applicare e far applicare.

Il contratto di appalto deve costituire la base del rapporto commissione/ditta anche in virtù del fatto che il presidente della commissione, al termine delle attività concorsuali, deve redigere un "Attestato di buon esito del rapporto" che formalizzi la buona esecuzione dei lavori della ditta, sulla cui base si provvederà alla corresponsione economica prevista dal contratto, ma anche all'eventuale applicazione delle previste penali in caso di inadempienze.

Un *facsimile* di "Attestato di buon esito del rapporto" è posto in Allegato "L".

### **3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per quanto attiene alla normativa sulla "privacy" e sul trattamento dei dati personali si fa rinvio alla normativa vigente in materia e allo specifico articolo presente in ciascun bando di concorso e relativi allegati.

### **4. RELAZIONE FINALE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE**

Al termine delle attività concorsuali il presidente deve redigere una relazione conclusiva riguardante le proprie considerazioni sull'andamento del concorso nonché riportante osservazioni, suggerimenti, pareri e proposte ritenuti utili per il miglioramento delle attività da svolgere nei concorsi successivi.

Tale relazione deve essere trasmessa alla competente Unità Organizzativa della DGPM e trasmessa, successivamente, agli Stati Maggiori delle Forze Armate interessate.

Il presidente della commissione, inoltre, deve redigere, qualora le attività della propria commissione si siano svolte presso la DGPM uno specifico modulo di "gradimento" dell'attività di supporto tecnico e logistico della DGPM stessa (cd. *feedback*), come da modello rinvenibile all'Allegato P.

### **5. ADEMPIMENTI EVENTUALI DEI MEMBRI DI COMMISSIONE**

I commissari possono essere chiamati a svolgere delle ulteriori e residuali attività connesse all'eventuale gestione del contenzioso o dell'istituto dell'autotutela eventualmente esercitato dall'Amministrazione. Quindi, può essere richiesta:

- una convocazione di tutta la commissione finalizzata a una nuova valutazione del ricorrente o del concorrente destinatario dell'esercizio di autotutela;
- una relazione sugli aspetti e le valutazioni che hanno portato a un determinato giudizio o, caso frequente, all'esclusione del concorrente, a cura del solo presidente di commissione.

In tali casi, il commissario ovvero il Presidente deve assicurare la massima partecipazione e collaborazione (viste anche le tempistiche processuali), anche nel caso in cui nelle more siano cessati dal servizio attivo e collocati in congedo, trattandosi di obblighi non legati al rapporto di impiego, ma allo specifico incarico di membro della commissione concorsuale, previo richiamo in servizio degli stessi per i soli giorni di convocazione.

## SCHEMA DI SINTESI 1

### IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MILITARE

#### 1. Generalità

Le Forze Armate stabiliscono autonomamente, con apposite direttive, i propri fabbisogni di personale e le modalità di reclutamento. Tali direttive vengono poi attuate dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) che predispone i bandi e gestisce le procedure concorsuali, sia direttamente sia tramite enti delegati. I bandi sono pubblicati sul Portale del Reclutamento (InPA) o sul Giornale Ufficiale della Difesa, nonché sul portale dei concorsi della Difesa o dell'Arma dei Carabinieri.

#### 2. Requisiti di partecipazione ai concorsi

Per partecipare ai concorsi militari è necessario possedere specifici requisiti generali e speciali previsti dalla legge e dal bando. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporazione o all'inizio del corso. Il limite di età può essere superato dopo la scadenza della domanda, se non diversamente indicato. Alcuni requisiti si applicano solo a concorsi interni o a specifiche categorie.

#### Box di approfondimento n. 1 - Requisiti di partecipazione

Il box elenca dettagliatamente i requisiti di cui all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare (COM), includendo:

- cittadinanza italiana (è ammessa la doppia cittadinanza con condizioni);
- titolo di studio adeguato;
- idoneità psicofisica e attitudinale;
- parametri fisici (DM 4 giugno 2014, artt. 582 e 586 TUOM);
- assenza di tatuaggi lesivi del decoro;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali o procedimenti per delitti non colposi;
- condotta incensurabile e lealtà alle istituzioni democratiche;
- assenza di misure di prevenzione;
- specifiche condizioni per i concorsi interni;
- maggiore età (con eccezioni per i minori di 18 anni in alcune ipotesi);
- esito negativo agli accertamenti per uso di alcool o sostanze.

#### 3. Fasi concorsuali

Le fasi di un concorso militare possono includere: preselezione, prove scritte, valutazione titoli, accertamenti psicofisici, accertamenti attitudinali, prove di efficienza fisica, prove orali (anche di lingua straniera), tirocinio e graduatoria finale. Ogni bando specifica quali fasi sono previste e come saranno gestite.

#### 4. Modalità di svolgimento delle fasi concorsuali

I candidati sono convocati tramite il portale dei concorsi. L'assenza alle prove comporta l'esclusione, salvo rinvio per gravi motivi documentati nei limiti previsti dal bando.

##### • a. Prova preselettiva

Utilizzata in presenza di un numero elevato di candidati, consiste in quesiti a risposta multipla. La prova può essere predisposta anche da aziende specializzate. Solo chi non è stato escluso può parteciparvi, dimostrando la corretta presentazione della domanda.

##### • b. Prove scritte

Possono essere a risposta multipla o aperta, secondo le modalità definite nel capitolo III.

- **c. Valutazione dei titoli**

I titoli sono valutati in base a quanto dichiarato dai candidati e previsto dal bando. Possono essere presentati documenti o autodichiarazioni. Di norma, sono valutati solo i titoli dei candidati ammessi alle prove successive.

- **d. Selezioni fisio-psico-attitudinali**

Si svolgono presso i Centri di selezione, seguendo la sequenza prevista dal bando. Il candidato deve presentare la documentazione richiesta, pena l'esclusione. È prevista una forma limitata di regolarizzazione per errori non essenziali.

**Box di approfondimento n. 2 - Soccorso istruttorio e regolarizzazione**

È ammessa la regolarizzazione di elementi secondari (es. documenti poco leggibili), ma non è possibile sanare mancanze essenziali o inosservanze rilevanti. Il principio della *par condicio competitorum* impone limiti rigorosi.

- **Accertamenti psicofisici (sanitari)**

Devono essere svolti secondo le direttive ministeriali. Viene rilasciato un verbale per ciascun candidato. Se il giudizio è di inidoneità, questo è definitivo salvo istanza di riesame e deve essere motivato. In caso di malattia temporanea, è prevista una nuova visita entro 30 giorni.

**Box di approfondimento n. 3 - Certificazione Sanitaria Unica (CSU)**

Se previsto dal bando, un candidato idoneo in un concorso può ottenere una CSU valida anche per altri concorsi analoghi. Tuttavia, la commissione può effettuare comunque controlli.

- **Ulteriori accertamenti sanitari/istanza di riesame**

Il candidato inidoneo può, se previsto dal bando, presentare istanza per essere sottoposto a una nuova valutazione. La commissione d'appello può basarsi sui documenti o disporre nuovi accertamenti. Il giudizio finale è definitivo e impugnabile solo in sede giurisdizionale.

- **Accertamenti attitudinali**

Si svolgono con test e colloqui nei Centri di selezione. La commissione valuta le qualità psicologiche in base alle direttive della Forza Armata. Il giudizio è definitivo e motivato.

- **Prove di efficienza fisica**

Previste da alcuni bandi, consistono in esercizi da svolgere entro limiti predefiniti. Ci sono prove obbligatorie (esclusione se non superate) e facoltative (punteggio extra). Il giudizio è definitivo. In caso di infortunio o gravidanza si applicano le previsioni del bando.

- **e. Prove orali**

Devono avvenire in aula aperta al pubblico con preavviso minimo di 15 giorni. È richiesta una soglia minima di punteggio. L'ordine e le modalità sono definiti dal bando.

**Box di approfondimento n. 4 - Comunicazione delle prove**

È legittimo tenere nello stesso giorno prova scritta e orale, purché separate e comunicate correttamente. La comunicazione tardiva non invalida la prova se il candidato partecipa senza protestare.

- **f. Prove di lingua straniera**

Possono essere obbligatorie o facoltative. Il punteggio ottenuto è incrementale, utile per la graduatoria.

- **g. Tirocinio**

Alcuni bandi prevedono un periodo di tirocinio di 15-30 giorni durante il quale si valutano le capacità militari, scolastiche e attitudinali dei frequentatori. La valutazione è effettuata da un'apposita commissione.

## SCHEMA DI SINTESI 2

### LE COMMISSIONI

#### 1. Generalità

Le commissioni concorsuali sono centrali per la regolarità e la legittimità dell'intera procedura. Il loro operato deve essere improntato alla massima attenzione e al rispetto della normativa vigente, poiché ogni atto può essere oggetto di ricorso da parte dei candidati. È fondamentale che i membri della commissione approfondiscano la normativa di riferimento e verbalizzino ogni attività per garantire trasparenza e imparzialità. Tra gli adempimenti principali figurano la predisposizione preventiva dei criteri valutativi e la stesura puntuale dei verbali.

#### 2. Tipologie di commissioni

Le commissioni possono essere **esaminatrici** o **tecniche**:

- **le commissioni esaminatrici** curano prove scritte, orali, valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie;
- **le commissioni tecniche** sono incaricate degli accertamenti fisici, psicofisici e attitudinali, nonché della valutazione del tirocinio.

#### 3. La nomina

Le commissioni sono nominate dalla DGPM mediante decreto dirigenziale. La nomina avviene prima dell'inizio delle attività concorsuali. Gli Enti di Forza Armata forniscono i nominativi su richiesta della DGPM, indicando anche eventuali sostituti. I membri nominati dipendono funzionalmente dalla DGPM, il che significa che ne seguono le direttive, ma la DGPM non può interferire nelle valutazioni di merito.

#### Box di approfondimento n. 5 - La dipendenza funzionale delle commissioni

La DGPM può verificare l'operato delle commissioni, fornire pareri vincolanti e dare indicazioni su ammissioni/esclusioni. Tuttavia, non può sostituirsi alle valutazioni di merito della commissione né cambiarne arbitrariamente i membri.

#### 4. Le incompatibilità e il conflitto di interessi nelle commissioni

I commissari devono agire con assoluta imparzialità, sia reale sia percepita. Sono previste diverse forme di incompatibilità:

- incarichi politici o sindacali;
- rapporti personali o familiari con i candidati (parentela fino al 4° grado, affinità fino al 2°);
- rapporti economici, inimicizie o legami professionali significativi.

Chi si trova in una delle condizioni di incompatibilità deve astenersi o dimettersi. In caso di dubbio, è opportuno segnalare la situazione alla DGPM.

#### Box di approfondimento n. 6 - Esempi di gravi ragioni di convenienza

Rientrano nei conflitti di interesse anche contatti telefonici tra commissario e candidato, frequentazione abituale o rapporti personali tali da minare la fiducia nella imparzialità del giudizio.

#### Box di approfondimento n. 7 - Rapporti familiari

Viene fornita una classificazione dettagliata di parenti e affini fino al grado rilevante per l'incompatibilità. Anche figure come cognati, suoceri, zii e nipoti rientrano nei casi da segnalare.

### **Box di approfondimento n. 8 - Esempi di conflitto di interessi**

Esempi concreti aiutano a distinguere situazioni lecite da quelle che determinano conflitto. Ad esempio: valutare un vicino di casa non costituisce automaticamente conflitto, ma valutare un soggetto con cui si hanno legami economici sì.

### **Box di approfondimento n. 9 - Conflitto di interessi in ambito accademico**

Anche in ambito accademico si distingue tra collaborazioni occasionali (ammissibili) e rapporti continuativi o di particolare prossimità (non ammissibili), come quelli tipici del rapporto allievo-maestro.

Tutti i membri devono firmare una **dichiarazione liberatoria** (Allegato A) attestando l'assenza di cause di incompatibilità.

### **5. Convocazione delle commissioni**

La prima convocazione è effettuata d'ufficio dalla DGPM o dall'Ente delegato. Successivamente, è il presidente della commissione a chiedere le convocazioni secondo un calendario che tenga conto delle esigenze del Centro di selezione. Le attività possono svolgersi anche in modalità telematica, ma sempre con strumenti adeguati e nel rispetto della riservatezza.

### **Box di approfondimento n. 10 – Modalità telematica di svolgimento**

È possibile svolgere le attività della commissione in videoconferenza usando sistemi certificati come WebRTC del COR. È necessaria la firma digitale e la trasmissione dei verbali tramite il gestore documentale di Forza Armata.

### **Box di approfondimento n. 11 – Permanenza nella sede in giorni non lavorativi**

È consentita la permanenza in sede nei giorni non lavorativi solo se risulta economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione. Serve una richiesta motivata con documentazione, da rinnovare settimanalmente.

### **6. Uso dell'uniforme**

I militari membri di commissione sono obbligati a indossare l'uniforme durante tutte le attività concorsuali, come previsto dall'art. 1351 del COM.

### **7. Membri aggiunti**

I membri aggiunti (es. per prove di lingua o informatica) partecipano solo alle sedute relative alla propria competenza, ma devono comunque firmare i verbali di presenza e sottoscrivere la dichiarazione liberatoria.

### **8. Supplenti**

Sono nominati supplenti per ciascun componente. Possono subentrare solo per gravi e documentati motivi. Devono "prendere atto" del lavoro già svolto e la loro partecipazione va verbalizzata.

### **9. Sottocommissioni**

In concorsi con oltre 1.000 candidati alle prove scritte, possono essere istituite sottocommissioni per accelerare le operazioni. Il presidente resta uno solo, per garantire l'uniformità di giudizio.

### **10. Comitati di vigilanza**

Quando le prove scritte si svolgono in più sedi, vengono nominati comitati di vigilanza, presieduti da un membro della commissione esaminatrice. Hanno il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle prove e adottare provvedimenti disciplinari. I verbali prodotti vanno trasmessi alla commissione.

## **11. Il personale addetto alla sorveglianza**

Durante le prove, il personale di sorveglianza supporta la commissione svolgendo mansioni quali: identificazione dei candidati, controllo ingressi, distribuzione e raccolta materiali, sorveglianza attiva. Sono previsti anche protocolli specifici per prove informatizzate (es. con tablet).

### **Box di approfondimento n. 12 - Ulteriori documenti di riconoscimento ammessi**

Oltre alla carta d'identità, sono ammessi: Carta Multiservizi Difesa, Modello ATe, Porto d'armi, e documenti d'identità elettronici con QR code o BAR code.

## **12. Adempimenti della commissione**

Prima di iniziare le attività, ogni commissione deve fissare con verbale i criteri generali per lo svolgimento delle operazioni concorsuali. Per ogni seduta, è necessario redigere un verbale firmato da tutti i membri, in due copie, salvo indicazioni diverse. L'utilizzo della firma digitale è obbligatorio, salvi comprovati casi eccezionali.

### **Box di approfondimento n. 13 - Firma autografa e digitale**

È ammessa anche la firma mista: se un commissario è sprovvisto di firma digitale, dovrà procedere con firma autografa prima degli altri, che firmeranno digitalmente. In tal caso, si dovrà allegare la copia del documento d'identità.

La commissione può anche essere chiamata a fornire elementi per la difesa dell'Amministrazione in sede contenziosa. È obbligatorio inoltre seguire una **check list** delle attività (Allegato O).

## SCHEMA DI SINTESI 3

### LA COMMISSIONE ESAMINATRICE/VALUTATRICE

#### 1. Generalità

La commissione esaminatrice opera nel rispetto delle previsioni del bando e, prima di iniziare le prove concorsuali, deve fissare i criteri generali per lo svolgimento delle attività, verbalizzandoli in un documento che sarà poi pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale web della Difesa. Tutto il lavoro della commissione deve rispettare i principi di **trasparenza, celerità, economicità e non discriminazione**, sanciti dalla Legge n. 241/1990 e d.lgs. 33/2013. Ogni decisione presa deve essere motivata e documentata tramite verbale, applicabile a tutti i candidati in maniera uniforme.

La commissione ha piena autonomia tecnica. Non può diffondere i risultati prima della pubblicazione ufficiale disposta dalla DGPM. Se decide di richiedere un parere alla DGPM su modalità operative, è tenuta ad attenersi ad esso.

Alla conclusione del concorso, la commissione deve consegnare una **copia elettronica** di tutti i verbali e relativi allegati, tramite Adhoc alla DGPM affinché possano essere protocollati e archiviati nel fascicolo relativo al concorso in questione. La copia dei verbali dovrà essere fornita, altresì, su supporto fisico (CD/DVD) o dovrà essere caricata sul portale concorsi con protezione mediante password.

#### Box di approfondimento n. 14 - Commissione valutatrice

Alcuni concorsi prevedono una **commissione valutatrice**, distinta da quella esaminatrice, incaricata di valutare specifiche fasi come le prove preselettive o i titoli di merito. Opera con le stesse modalità e ha diritto agli stessi compensi.

#### 2. Adempimenti prima dell'inizio delle prove concorsuali

Nella **prima riunione**, la commissione esaminatrice deve verbalizzare i criteri di valutazione delle prove (scritte e orali) e dei titoli, nel rispetto della normativa e del bando. Tali criteri potranno poi essere confermati nelle fasi successive, con eventuali aggiornamenti.

##### a. Adempimenti relativi alla generazione dei questionari

Per le **prove a risposta multipla**, la commissione può essere convocata presso la DGPM o i Centri di Selezione e riceverà una banca dati da cui estrarre i questionari. I quesiti vengono selezionati con anticipo, tramite software pseudocasuale, garantendo tracciabilità e sicurezza.

La commissione deve controllare i quesiti estratti e, se alcuni risultano poco chiari o fuorvianti, sostituirli o eliminarli. È tenuta a fissare i criteri di attribuzione del punteggio, il numero di versioni della prova e i livelli di difficoltà. Tutte le attività vanno verbalizzate.

##### b. Adempimenti relativi alla redazione delle tracce dei temi

Per le **prove a risposta aperta** o i temi, la commissione predispone più tracce, che vengono poi sigillate in busta chiusa e conservate in cassaforte. La scelta avviene con sorteggio, alla presenza dei candidati e deve essere verbalizzata. In caso di sedi multiple, vengono predisposte serie identiche.

#### 3. Adempimenti durante le prove scritte

##### a. Adempimenti comuni

Durante le prove, la commissione:

- Identifica i candidati;

- Ammette con riserva chi presenta domanda regolarmente ma non è nell'elenco ammessi (o ha provvedimenti cautelari favorevoli);
- Ammette candidati ritardatari, se la prova non è ancora iniziata;
- Legge e distribuisce le regole di comportamento (modello in Allegato B).

Chi viola le regole viene escluso con provvedimento motivato e notifica scritta. I chiarimenti su domande vanno forniti pubblicamente.

#### **b. Adempimenti per le prove a risposta multipla**

I candidati ricevono due codici a barre adesivi: uno per il modulo risposte e uno per il modulo anagrafico. La correzione può avvenire tramite lettore ottico, ma è obbligatoria una verifica a campione manuale. Gli elaborati sono anonimi fino alla fine della correzione.

La commissione verifica la correttezza delle griglie e delle domande:

- se una risposta indicata come esatta è sbagliata, viene rettificata;
- se non c'è una risposta corretta, la domanda viene annullata;
- si applica la **riparametrazione del punteggio** in caso di domande eliminate.

#### **Box di approfondimento n. 15 - Riparametrazione punteggio**

Viene spiegato con un esempio pratico come ricalcolare il punteggio se una o più domande vengono escluse. Il principio è mantenere lo stesso peso massimo e minimo della prova, adattando il valore delle risposte corrette ed errate al nuovo totale di domande.

#### **c. Adempimenti per le prove a risposta aperta**

Queste prove richiedono attenzione per l'anonimato. La traccia viene sorteggiata pubblicamente, e si procede con:

- verifica dell'integrità delle buste;
- uso obbligatorio di carta intestata;
- consegna degli elaborati in busta sigillata con i dati anagrafici separati.

Gli elaborati devono poi essere riuniti, mescolati e conservati in modo che resti impossibile identificarli prima della correzione. I verbali devono riportare tutti i passaggi, inclusi eventuali sorteggi, rinunce o situazioni anomale.

#### **4. Adempimenti durante la valutazione delle prove scritte**

La commissione assegna un numero progressivo ai plichi, mantenendo l'anonimato. Gli elaborati sono valutati con schede dettagliate, secondo criteri prestabiliti (ortografia, sintassi, coerenza, pertinenza alla traccia, ecc.).

Il voto è espresso in **trentesimi con tre decimali**. Se sono previste due prove, si può evitare di correggere la seconda se la prima è insufficiente (decisione da verbalizzare). Al termine, viene aperta la busta anagrafica per associare punteggi e candidati.

#### **5. Adempimenti durante la valutazione dei titoli**

I titoli sono valutati solo per i candidati che hanno superato le prove scritte. La commissione fissa i parametri se non già presenti nel bando. Ogni titolo è valutato con scheda individuale, e il calcolo del punteggio avviene in modo matematico, verificabile e uniforme.

Se ci sono dubbi sulla documentazione, la DGPM o l'Ente delegato devono essere consultati. Il punteggio attribuito viene poi pubblicato nel portale concorsi.

#### **Box di approfondimento n. 16 - Valutazione delle dichiarazioni di mancata redazione**

Le dichiarazioni di mancata redazione delle schede caratteristiche sono valide solo in determinati casi (infermità da causa di servizio, maternità, terapie salvavita, ecc.) e se intervallate da valutazioni precedenti e successive. Viene attribuita una media.

#### **6. Adempimenti durante le prove orali**

La commissione organizza un calendario (no giorni festivi né religiosi) e comunica eventuali variazioni solo tramite DGPM. I criteri valutativi devono essere confermati e i quesiti formulati

in modo chiaro, con sorteggio tra domande predefinite. Le domande non devono ripetersi all'interno della stessa giornata.

Le risposte devono essere annotate nei verbali con giudizi qualitativi (es. completa, incompleta, sufficiente). Il voto è espresso in **trentesimi con tre decimali**.

Alla fine, viene determinata l'idoneità per l'ammissione alle eventuali prove facoltative (es. lingua straniera), da sostenere solo se richieste nella domanda iniziale.

## SCHEMA DI SINTESI 4

### LE COMMISSIONI TECNICHE

Le **commissioni tecniche** sono quelle incaricate di eseguire accertamenti fisici, psicofisici, attitudinali e, quando previsto, valutazioni finali del tirocinio. Tali commissioni svolgono un ruolo fondamentale nella selezione dei candidati, in particolare per verificare che siano in possesso dei requisiti richiesti per l' idoneità al servizio militare.

#### **1. Commissioni per gli accertamenti psicofisici (sanitari) e attitudinali**

Queste commissioni operano presso Centri di Selezione o Enti delle Forze Armate, secondo le modalità previste nei singoli bandi. Ogni Forza Armata può stabilire, in base alle sue esigenze, criteri e modalità per accertare l' idoneità del candidato.

##### **a. Adempimenti della commissione per gli accertamenti psicofisici**

La commissione si avvale, se necessario, di medici specialisti per completare gli esami. Opera secondo le direttive tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare, verificando che il candidato possieda il profilo sanitario richiesto.

Dopo le visite, la commissione esprime un giudizio finale e ne dà comunicazione al concorrente. In caso di **inidoneità**, il giudizio deve essere motivato e contenere le indicazioni sui rimedi impugnatori disponibili e le tempistiche per proporli.

Per i **minorenni**, la motivazione dell' inidoneità non viene fornita direttamente al candidato ma al genitore o tutore.

Se una **candidata è in stato di gravidanza**, la commissione **sospende l' iter selettivo**, senza esprimere alcun giudizio, in quanto la gravidanza è considerata un impedimento temporaneo, non una causa di esclusione.

##### **b. Adempimenti della commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari (se previsti)**

Questa commissione interviene **su istanza** dei concorrenti dichiarati inidonei agli accertamenti sanitari iniziali. Deve esaminare la documentazione medica presentata dal candidato o disporre nuove visite specialistiche presso strutture sanitarie militari. I giudizi devono essere notificati formalmente e contenere la possibilità di presentare **ricorso amministrativo o giurisdizionale**.

È importante notare che **non possono far parte di questa commissione** gli stessi medici che hanno già valutato il candidato in prima istanza.

##### **c. Adempimenti della commissione per l' accertamento attitudinale**

Questa commissione valuta, tramite test e colloqui, il possesso delle qualità caratteriologiche e attitudinali richieste per il ruolo da ricoprire. Si attiene alle direttive tecniche stabilite dalle singole Forze Armate o dall' Arma dei Carabinieri.

Anche in questo caso, il giudizio va notificato al candidato e, se inidoneo, deve essere **motivato** e corredato dalle **indicazioni sui rimedi impugnatori**. Per i minorenni, la motivazione va trasmessa al genitore/tutore.

##### **d. Adempimenti della commissione per le prove di efficienza fisica**

Le prove si svolgono nei Centri di Selezione o in strutture sportive appositamente indicate. La commissione verifica la validità della documentazione medica prodotta dai concorrenti. Può avvalersi del supporto di istruttori militari per la rilevazione di tempi ed esercizi.

Se la **prova fisica si svolge prima degli accertamenti sanitari**, e la candidata è incinta, viene subito inviata al servizio sanitario, che attesta la gravidanza e interrompe l' iter.

Al termine delle prove, la commissione redige un **verbale ufficiale** con l' esito e l' eventuale punteggio incrementale, motivando l' inidoneità e indicando i rimedi impugnatori.

È necessario che:

- Le prove siano svolte nel rispetto delle indicazioni del bando;
- Sia presente personale medico;
- In caso di infortunio o certificata inidoneità temporanea, si applichino le previsioni del bando (rinvio o esclusione).

Tutte le prove devono svolgersi **nello stesso ordine per tutti i candidati**, salvo eccezioni motivate e verbalizzate.

## **2. Commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio**

Quando il concorso prevede un tirocinio selettivo, viene istituita un'apposita commissione di valutazione, composta solitamente dai vertici dell'Istituto di formazione dove il tirocinio si svolge.

Questa commissione valuta:

- rendimento nelle attività militari;
- rendimento scolastico;
- comportamento attitudinale.

Al termine delle attività, viene redatto un **verbale con l'esito**, eventuali punteggi incrementali e, in caso di inidoneità, i rimedi impugnatori previsti. La valutazione deve rispettare **i criteri stabiliti nel bando**.

## SCHEMA DI SINTESI 5

### GRADUATORIE FINALI E LORO FORMAZIONE

Alla conclusione di tutte le prove concorsuali, la commissione esaminatrice deve redigere le **graduatorie finali di merito**, seguendo le indicazioni del bando. Se sono previste più specialità (ad esempio, diverse Armi o Corpi), devono essere redatte **graduatorie distinte**.

Le graduatorie si basano sul **punteggio totale** ottenuto dai candidati, derivante dalla **somma**:

- dei voti conseguiti nelle prove concorsuali (scritte, orali, fisiche ecc.);
- dei punteggi attribuiti per i titoli di merito, **se previsti dal bando**.

#### Riserve di posti

Alcuni bandi prevedono **riserve di posti** per categorie specifiche (es. volontari congedati, orfani, ecc.). Un candidato **vincitore per merito proprio**, anche se titolare di una riserva, **viene comunque computato nella quota riservata**.

Questo principio è confermato dal **Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 11266/2023**.

#### Titoli di preferenza

In caso di **parità di punteggio**, si applicano i **titoli di preferenza**, che servono **solo a stabilire l'ordine in graduatoria** (non assegnano punteggi aggiuntivi).

I titoli devono essere **dichiarati nella domanda di partecipazione**, altrimenti non sono valutabili. Viene considerato **solo il titolo più alto nella scala qualitativa** indicata nel bando.

Tra i titoli di preferenza troviamo:

- insigniti di medaglie al valore;
- orfani e figli di mutilati/inabili (anche da Covid in ambito sanitario o assistenziale);
- chi ha prestato lodevole servizio per almeno un anno presso l'Amministrazione;
- concorrenti con maggior numero di figli a carico;
- militari volontari congedati senza demerito;
- atleti dei gruppi sportivi militari;
- altri titoli previsti dal bando;
- **minore età anagrafica**, da applicare solo se nessun titolo preferenziale risulta prevalente.

#### Box di approfondimento n. 17 - I titoli di preferenza

Il box chiarisce con esempi come funziona la **gerarchia qualitativa** tra titoli:

- un titolo numericamente più basso (es. n. 1) **prevale sempre** su uno più alto (es. n. 8), anche se l'altro candidato ha più titoli.
- a parità di titolo/i preferenziale/i, prevale chi possiede un ulteriore titolo qualitativamente più alto.
- se anche i titoli sono uguali, prevale il candidato **più giovane**.

#### Redazione e firma delle graduatorie

La graduatoria deve indicare:

- punteggio complessivo;
- punteggi delle singole prove;
- punteggio dei titoli;
- eventuali titoli di riserva o preferenza.

Deve essere **allegata al verbale** della seduta in cui è stata redatta, e **firmata da tutti i membri** della commissione secondo le modalità previste (firma digitale o mista).

### **Approvazione delle graduatorie**

I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria sono **dichiarati vincitori**. La DGPM approva le graduatorie con **decreto dirigenziale**, dopo aver effettuato un **controllo di legittimità** (non di merito).

Se emergono vizi o illegittimità, la DGPM può **rinvviare gli atti alla commissione** per correggerli. In caso contrario, approva le graduatorie in via definitiva.

È fatto **divieto alla commissione** di divulgare autonomamente i risultati: solo la DGPM può pubblicare le graduatorie, evitando così false aspettative, contenziosi o violazioni della privacy. Questo obbligo è sancito anche dall'**art. 15 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3**, che impone il segreto d'ufficio.

## SCHEMA DI SINTESI 6

### ASPETTI AMMINISTRATIVI

Questo capitolo affronta gli aspetti pratici e organizzativi legati alla gestione delle commissioni concorsuali, in particolare in materia di **compensi, rapporti con ditte esterne, privacy, relazioni finali e attività eventuali** post-concorso.

#### 1. Compensi ai componenti di commissioni esaminatrici/valutatrici

È prevista la corresponsione di **compensi** (gettoni di presenza) per:

- presidente,
- membri effettivi,
- segretario,
- membri aggiunti (nei concorsi di III area o dirigenti),
- personale addetto alla vigilanza.

La materia è regolata dalla **circolare n. 6456 del 18 novembre 1996**, allegata alla guida (Allegato G), fondata sui **DPCM 23 marzo 1995** (Allegato H) e **24 aprile 2020** (Allegato I).

A fine lavori, il **segretario** della commissione deve:

- trasmettere alla DGPM i verbali originali (senza allegati),
- allegare le **schede modello B** compilate dal personale.

La DGPM completerà l'istruttoria e invierà la documentazione alla **Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali** per la liquidazione.

Se il concorso è **delegato a un Ente**, il segretario fa riferimento direttamente a tale Ente per l'iter amministrativo.

#### 2. Affidamento a ditte specializzate nel settore della selezione

Le prove preselettive possono essere affidate a **aziende esterne** specializzate, selezionate tramite appalto pubblico. L'Amministrazione, in tal caso, fornisce alla commissione copia del **contratto d'appalto**, che ne vincola l'operato.

Il **presidente della commissione**:

- deve conoscere nel dettaglio il contratto,
- **non può chiedere lavori extra** alla ditta senza previa autorizzazione,
- redige a fine attività il **"Attestato di buon esito del rapporto"** (fac-simile in Allegato L), indispensabile per il pagamento e per l'eventuale applicazione di penali.

#### 3. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati dei candidati è disciplinato dalla **normativa sulla privacy** (es. GDPR e Codice in materia di protezione dei dati personali) e dagli articoli specifici contenuti in ciascun bando.

La guida richiama l'obbligo per i membri di commissione di **osservare rigorosamente** le disposizioni sulla riservatezza delle informazioni gestite durante tutte le fasi concorsuali.

#### 4. Relazione finale del presidente di commissione esaminatrice

Al termine delle attività, il **presidente della commissione** deve redigere una **relazione conclusiva**, contenente:

- un bilancio generale dell'andamento del concorso;
- osservazioni utili;
- eventuali proposte migliorative per il futuro.

Questa relazione va trasmessa alla **competente Unità Organizzativa della DGPM** e agli **Stati Maggiori delle Forze Armate** interessati.

Inoltre, se le attività si sono svolte presso la DGPM, il presidente compila anche il modulo di **feedback** (Allegato P) sulla qualità del supporto ricevuto.

#### **5. Adempimenti meramente eventuali dei membri di commissione**

In casi particolari, ad esempio a seguito di ricorsi o **attivazione dell'autotutela da parte dell'Amministrazione**, può essere richiesto ai membri di commissione di:

- partecipare a **nuove riunioni** per rivalutare un candidato;
- redigere **relazioni tecniche** giustificative delle valutazioni effettuate (soprattutto in caso di esclusioni).

Tali obblighi permangono **anche se il commissario o il Presidente sono cessati dal servizio permanente**, previo richiamo in servizio degli stessi.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
(1) \_\_\_\_\_ della commissione del concorso (2) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

visto quanto disposto dall'articolo 3, comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 35-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, consapevole delle responsabilità penali e civili che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

- di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione che ha bandito il concorso;
- di non ricoprire cariche politiche;
- di non essere componente di organi di Governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti, ovvero di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- di essere incensurato (3);
- di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, né di avere procedimenti penali pendenti a carico che possano dar luogo ad esclusione, secondo quanto previsto dall'art. 35-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- di non essere a conoscenza di motivi di incompatibilità con i partecipanti al concorso (parentela o affinità fino al quarto grado, abituale frequentazione, grave inimicizia, cause pendenti o rapporti di credito o debito, altre gravi ragioni di convenienza);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto sopra dichiarato, quando ciò si verificasse nel periodo di attività dei lavori connessi con il concorso.

Località e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_ (4)

Attesto che il dichiarante (5) \_\_\_\_\_

identificato (6) \_\_\_\_\_

ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa e sottoscritta in mia presenza la su estesa dichiarazione.

Località e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (7)

\_\_\_\_\_ (8)

NOTE:

(1) indicare l'incarico nell'ambito della commissione (es.: presidente, presidente supplente, membro, membro supplente/aggiunto, segretario, segretario supplente);

(2) indicare sinteticamente la tipologia del concorso (es.: *per il reclutamento, nel 2025, di 6000 VFI nell'EI; per la nomina, nel 2013, di 10 Ufficiali nei RN della MM; ecc.*);

(3) per "incensurato" deve intendersi colui che non ha riportato condanne penali anche non definitive ovvero colui che, pur avendole riportate, risulta riabilitato con provvedimento del giudice competente e che a seguito dell'esame del giudicato penale, operato dall'Amministrazione, non ha riportato sanzioni disciplinari di stato;

(4) firma per esteso leggibile;

(5) nome e cognome del dichiarante;

(6) modalità di identificazione: tipo del documento d'identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità ovvero conoscenza diretta;

(7) intestazione dell'ufficio;

(8) qualifica, nome, cognome del Pubblico Ufficiale e firma per esteso.

# MINISTERO DELLA DIFESA

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO \_\_\_\_\_

## SCHEMA DI DISCORSO DEL PRESIDENTE

(da adattare caso per caso alla singola procedura concorsuale e alle singole modalità di espletamento)

- Presentazione della Commissione, del concorso e benvenuto ai candidati;
- Istruzioni;
- Lettura delle disposizioni generali che regolano lo svolgimento delle prove:
- Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro, né verbalmente né per iscritto, né di mettersi in relazione con altre persone.
- È vietato introdurre o utilizzare carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni, calcolatrici, vocabolari o qualsiasi altro materiale non autorizzato.
- Il candidato che contravviene a tali disposizioni o che abbia copiato, in tutto o in parte, è escluso dal concorso.
- La Commissione esaminatrice vigila sull'osservanza di tali regole e adotta i provvedimenti necessari in caso di infrazione.
- Lettura degli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove;
- Invito al deposito sotto al banco del materiale che non può essere utilizzato durante la prova;
- In caso di prova scritta cartacea:

*“Per l'esecuzione della prova scritta, all'ingresso, vi è stato consegnato un “foglio risposte”, una “cartolina di identificazione”, una coppia di “targhette adesive”, una “penna” e un “foglio istruzioni”.*

*Controllate ora l'esattezza dei vostri dati anagrafici riportati nella cartolina d'identificazione e, nel caso di errore, alzate la mano e aspettate l'intervento del personale incaricato. (Pausa)*

*Adesso, utilizzando la penna che vi è stata data all'ingresso, apponete la vostra firma e la data odierna nell'apposito spazio predisposto sulla cartolina di identificazione. (Pausa)*

*Prendete, quindi, le targhette autoadesive con il codice a barre, che sono perfettamente identiche e, facendo attenzione a non strofinarle, ma facendole aderire picchiettando, disponetene una nell'apposito spazio sulla “cartolina di identificazione”, l'altra nell'apposito spazio sul “foglio risposte”. (Pausa)*

*Il personale di vigilanza provveda ora al ritiro delle cartoline identificative, controllando che ogni candidato abbia eseguito le operazioni in maniera corretta, e le porti al tavolo della commissione. (Pausa)*

*(Le cartoline di identificazione devono essere divise per varco, contate, fascettate e inserite nel plico da sigillare)*

*Passiamo alla spiegazione della prova:*

- (1) le domande a cui bisogna rispondere sono numerate da 1 a 100. Le domande contrassegnate da 101 a 106 sono domande di riserva cui non, ripeto non, dovrà essere data risposta senza specifica autorizzazione da parte della commissione;*
- (2) a ogni domanda corrispondono 4 risposte, contraddistinte con i numeri 1, 2, 3 e 4, ma una sola è esatta;*
- (3) letta la domanda dovete individuare la risposta che ritenete sia esatta e sul foglio risposte dovete annerire la casella del numero corrispondente, così come indicato nell'esempio posto in alto a sinistra sullo stesso foglio risposte. Ricordo di annerire una sola casella, evitando gli errori mostrati, invece, in alto a destra dello stesso foglio risposte.*

*Attenzione: qualsiasi altro segno indicante la risposta giusta, diverso dalla casella annerita, renderà la risposta nulla.*

*(Se per errore viene annerita una casella sbagliata, al solo fine di evitare il punteggio negativo, se ne può annerire un'altra).*

*Attenzione, sul foglio risposte, a eccezione della sigla di un membro della commissione, non devono essere presenti e/o fatti altri segni.*

*Non fate puntini, segni vari o quant'altro neanche sul questionario.*

*Il "foglio risposte" non può essere sostituito, per cui trattatelo con la massima accortezza.*

*Il tempo a disposizione sarà di \_\_\_\_\_ minuti.*

*Per ogni risposta esatta verrà assegnato un punteggio di \_\_\_\_\_ punti.*

*Per ogni risposta errata verrà sottratto un punteggio di \_\_\_\_\_ punti.*

*Per ogni risposta omessa o multipla verrà assegnato un punteggio pari a 0.*

*Il punteggio che troverete esposto sarà espresso in sessantesimi. I candidati che conseguiranno un punteggio inferiore a \_\_\_\_\_ saranno considerati inidonei.*

*Chi termina in anticipo deve rimanere seduto in silenzio al proprio posto avendo cura di capovolgere il foglio risposte e di chiudere il questionario.*

*Potete svolgere eventuali calcoli utilizzando il retro del foglio istruzioni. Provate ora, sempre sul retro del foglio istruzioni, il funzionamento della penna e alzate la mano in caso di necessità. Si ricorda che deve essere utilizzata esclusivamente la penna che vi è stata consegnata.*

*In caso di eventuale malessere fisico, dovrete attirare l'attenzione del personale di sorveglianza o della commissione che provvederà a richiedere l'intervento del personale sanitario."*

- In caso di prova scritta digitale:

*Indicazione delle procedure digitali e visione del video esplicativo.*

- Attività comune ad entrambe le tipologie di prove – esemplificativa in caso di prova a quiz e da calibrare sulla specifica attività concorsuale

*"Invito ora almeno due candidati a venire qui con il documento di riconoscimento al seguito, per procedere all'estrazione del questionario che sarà somministrato in questa seduta. I medesimi candidati sono anche invitati a trattenersi, al termine della prova, per assistere alla correzione degli elaborati.*

*(Individuati i candidati, questi devono essere accompagnati con il documento di riconoscimento al tavolo della commissione).*

*Procediamo ora all'estrazione del questionario.*

*(estrazione del quiz).*

*(Il segretario insieme ai testimoni si reca a ritirare i test).*

*Il personale di vigilanza provvede alla distribuzione del questionario.*

*Non aprite per nessun motivo la busta sigillata contenente il questionario finché non ve lo dirò.  
(Pausa).*

*Da questo momento e per tutta la durata della prova non è consentito:*

- (1) alzarsi e/o parlare, anche semplicemente da soli o commentare a voce o solo semplicemente sussurrare;*
- (2) recarsi ai servizi igienici;*
- (3) rivolgersi agli addetti alla vigilanza per rappresentare eventuali anomalie relative al questionario. Ove necessario, alzate la mano, attendete che vi si avvicini un componente della commissione e formulate la richiesta ad alta voce.*

*Aprire il fascicolo contenente il questionario. Verificate che il questionario risulti stampato in modo leggibile e verificate anche la corretta sequenza numerica delle domande da 1 a 100. In caso contrario rappresentatelo immediatamente alzando la mano e attendete l'intervento del personale preposto.”*

- Indicare la durata della prova e l'orario di consegna
- Durante la prova comunicare ai candidati la prossimità della fine della prova (“mancano cinque minuti” e “manca un minuto”).
- Comunicare la fine della prova con invito a “Posare immediatamente la penna sul banco (o lo strumento utilizzato, ndr)” e a seguire le istruzioni della commissione restando seduti al posto.
- Invitare il personale di sorveglianza a ritirare da ogni tavolo il materiale consegnato (sia esso cartaceo o tecnologico);
- Invitare alla partecipazione i soggetti che si sono offerti di assistere alla correzione degli elaborati (ove previsti);
- Comunicazione circa il luogo e il tempo di pubblicazione dei risultati;

Gestione del deflusso dalle aule.

# MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami  
per l'ammissione al \_\_\_\_\_

## VERBALE DI ESCLUSIONE DALLA PROVA SCRITTA

La commissione d'esame, a mente dell'articolo \_\_\_\_\_ del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al \_\_\_\_\_

**DISPONE**

l'esclusione dalla prova scritta del concorrente \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
doc. (mod.) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
(Prov.) \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, tel. cell. \_\_\_\_\_  
(facoltativo) per il seguente motivo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Il suddetto concorrente viene pertanto allontanato dalla sede d'esame.

Località e data, \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

I membri della commissione

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Il presidente della commissione**

\_\_\_\_\_

=====

Assunto agli atti del verbale n. \_\_\_\_\_ della commissione d'esame in data \_\_\_\_\_

**Il segretario della commissione**

\_\_\_\_\_

# MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami  
per l'ammissione al \_\_\_\_\_

## RINUNCIA ALLA PROVA CONCORSUALE

Il concorrente \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_,  
in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, tel. cell. \_\_\_\_\_ (facoltativo),  
identificato a mezzo doc. (mod.) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, partecipante al  
concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al \_\_\_\_\_

## DICHIARA

di rinunciare spontaneamente a sostenere/proseguire la prova concorsuale.

Località e data, \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

Il concorrente

\_\_\_\_\_

=====

## VISTO

**Il presidente della commissione**

\_\_\_\_\_

Assunto agli atti e allegato al verbale n. \_\_\_\_\_ della commissione d'esame in data \_\_\_\_\_

Il segretario della commissione

\_\_\_\_\_

# MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami  
per l'ammissione al \_\_\_\_\_

## VERBALE DI SOSPENSIONE DALLA PROVA SCRITTA PER MALESSERE FISICO

Il (giorno) \_\_\_\_\_, alle \_\_\_\_\_, il concorrente \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, documento (mod.) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
tel. cell. \_\_\_\_\_ (facoltativo) nel corso della prova scritta del  
concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al \_\_\_\_\_  
è stato colto da malessere fisico ed è stato pertanto soccorso dall'Ufficiale medico di servizio  
\_\_\_\_\_ che ha redatto l'acclusa  
certificazione dalla quale si evince che il concorrente È / NON È in grado di continuare la  
prova nei tempi e nei modi fissati dalla commissione.

Alle (ore) \_\_\_\_\_ il summenzionato concorrente, preso atto dell'esito della visita medica  
alla quale è stato sottoposto, dichiara –autorizzando anche il trattamento dei dati personali  
forniti, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196– sotto la propria responsabilità,  
di:

- essere in grado di sostenere la prova scritta con le modalità e nei tempi previsti, previo parere  
favorevole del medico di servizio;
- essere in grado di continuare a sostenere la prova concorsuale, previo parere favorevole del  
medico di servizio e della commissione con le modalità e i tempi dalla stessa stabiliti;
- non essere in grado di continuare la prova concorsuale e di firmare l'annesso atto di rinuncia.

Del presente verbale fanno parte integrante n. \_\_\_\_\_ allegati.  
Località e data, \_\_\_\_\_

**VISTO**

Il presidente della commissione

L'Ufficiale medico

\_\_\_\_\_  
(Grado, nome, cognome)

PER ACCETTAZIONE  
Il concorrente

=====

Assunto agli atti e allegato al verbale n. \_\_\_\_\_ della commissione d'esame in data \_\_\_\_\_

Il segretario della commissione

# MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami  
per l'ammissione al \_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CON RISERVA

Il concorrente \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
doc. (mod.) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
n. \_\_\_\_\_, tel. cell. \_\_\_\_\_ (facoltativo),

### DICHIARA:

- 1) di prendere atto di essere ammesso/a con riserva a sostenere la prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al \_\_\_\_\_ per la seguente motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

- 2) di essere a conoscenza che la Direzione Generale per il Personale Militare procederà a successive verifiche provvedendo a dare comunicazione delle decisioni nel merito.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra forniti, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal **D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101**,

Località e data, \_\_\_\_\_

**Il concorrente**

=====

**VISTO**

**Il presidente della commissione**

=====

Assunto agli atti e allegato al verbale n. \_\_\_\_ della commissione d'esame in data \_\_\_\_\_

**Il segretario della commissione**

\_\_\_\_\_

**Circolare n. 6456 del 18 novembre 1996 del Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Servizi Generali.**

OGGETTO: Gettoni di presenza e compensi al personale.

Com'è noto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modifiche costituisce la normativa base per la liquidazione dei gettoni di presenza a favore dei componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nell'Amministrazione statale, da eseguirsi secondo le particolari condizioni indicate dalla Direzione Generale scrivente con le circolari sottoindicate:

- n. 5072 del 2 novembre 1984;
- n. 1-G/3590 del 11 novembre 1987;
- n. 1304 del 10 aprile 1992;
- n. 2250 del 4 ottobre 1993;
- n. 1/9432 del 28 marzo 1995.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 (G.U. del 10 giugno 1995, n. 134) sono stati determinati, in sostituzione di quelli già previsti dal succitato DPR n. 5/1956, i nuovi compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalla Pubblica Amministrazione da aggiornarsi ogni tre anni in relazione all'indice ISTAT (art. 18, comma 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487).

Si informa che con il D.P.C.M. dell'8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1996, n. 193) è stata espressamente ribadita la non esclusione dei componenti dei concorsi banditi per il reclutamento delle FF.AA. dalla sfera dei destinatari del precedente decreto.

In particolare, la nuova normativa è applicabile anche alle commissioni esaminatrici istituite antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del 23 marzo 1995, sempreché la procedura concorsuale risulti conclusa dopo tale data (11 giugno 1995).

Ai componenti dei "comitati di vigilanza" previsti dal DPR n. 487/94 spetta un compenso nei limiti dell'importo previsto dall'art. 7 del decreto 23 marzo 1995 in argomento; detto compenso è attribuito, altresì, al personale chiamato a svolgere attività di "sorveglianza, durante le prove scritte, come, tra l'altro, ribadito dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica con nota del 5 ottobre 1995 indirizzata al Ministero del Tesoro – R.G.S – I.G.O.P.

Le spese dovute per tale corresponsione sono da intendersi comprese, tra l'altro, nelle voci di spesa rubricate nel capitolo 1082 di bilancio.

Tra i destinatari del citato art. 7 del decreto del 23 marzo 1995, è da ritenersi compreso anche il personale militare addetto alla sorveglianza e vigilanza, in quanto chiamato ad assicurare il normale svolgimento dei concorsi in posizione omologa al corrispondente personale civile parimenti nominato.

L'attribuzione delle competenze in argomento esclude la corresponsione agli interessati, sia civili che militari, dello straordinario per le medesime ore lavorative.

Alle DD.GG. del Personale interessate si raccomanda l'osservanza, in caso di assenza di leggi speciali, della normativa contenuta nel citato DPR n. 487/1994, riguardo la composizione delle commissioni esaminatrici.

Con l'occasione si precisa che, per l'effetto del decentramento della materia relativa alle liquidazioni imputate al cap. 1082, le disposizioni impartite con la presente devono ritenersi immediatamente operanti per le Scuole Militari e i Comandi Regione territorialmente competenti

segue Allegato G

per la corresponsione dei compensi a favore delle commissioni esaminatrici operanti nell'ambito del loro territorio.

Si allega alla presente circolare nuovo, dettagliato elenco della documentazione necessaria a corredo delle richieste di liquidazione.

Roma, 18 novembre 1996

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
(Dirig. Gen. RAUCCI Dr. Michele)

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI A FAVORE DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

- 1) Copia del bando di concorso.
- 2) Indicazione delle leggi speciali osservate in deroga alla normativa generale nel DPR n. 487/94, riguardo le composizioni delle commissioni esaminatrici.
- 3) Copia autentica dei decreti di nomina di tutti i membri in carica delle commissioni, consigli e comitati, completi di data, numero ed estremi del visto di registrazione della Ragioneria centrale.
- 4) Copia autentica dei verbali relativi alle singole sedute, ovvero, dichiarazione del segretario o del presidente relativa alla presenza dei membri partecipanti alle riunioni, nel caso di liquidazione di “compensi forfettari”.
- 5) Elenco nominativo personale chiamato a svolgere attività di sorveglianza e/o vigilanza, ovvero eventuale atto di designazione del “comitato di vigilanza”.
- 6) Dichiarazioni relative ai dati necessari per le liquidazioni dei compensi richiesti, sottoscritte da ciascun membro dell’organo collegiale (mod. A), ovvero sottoscritte dai componenti e addetti alla vigilanza delle commissioni di concorso per l’accesso agli impieghi nella P.A. e per il reclutamento delle Forze Armate e di Polizia (mod. B).
- 7) Atto di nomina di eventuali sottocommissioni e/o di nomina di eventuali membri aggiunti (DPR 9 maggio 1994, n. 487). Per tali casi la liquidazione dei compensi spettanti sarà possibile solo se così idoneamente documentata.
- 8) I fogli di viaggio, o altra equipollente esaustiva certificazione di viaggio, dei membri estranei all’Amministrazione, in servizio presso località diverse dal luogo della riunione, e copia dei decreti di nomina degli stessi e dei verbali delle sedute a cui hanno partecipato.

Mod. A

## DICHIARAZIONE (1)

\_ I \_ sottoscritt \_\_\_\_\_,

nat\_ a \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
(città e CAP)

in servizio presso (Ente) \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_,

via \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_,

amministrato da \_\_\_\_\_,

(Ufficio che compila il CUD)

indirizzo \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (via) \_\_\_\_\_ (città) \_\_\_\_\_ (CAP)

aliquota IRPEF massima \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,

S.S.N. \_\_\_\_\_,

## DICHIARA

sotto la propria responsabilità che nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_: (2)

oltre a quelli riguardanti la presente liquidazione non ha maturato il diritto a gettoni di presenza;

oltre a quelli riguardanti la presente liquidazione, ha maturato il diritto a:

n. \_\_\_\_\_ gettoni di presenza nel mese di \_\_\_\_\_,

n. \_\_\_\_\_ gettoni di presenza nel mese di \_\_\_\_\_,

n. \_\_\_\_\_ gettoni di presenza nel mese di \_\_\_\_\_.

Località e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma dell'interessato)Visto per l'autenticità della firma  
(timbro e firma del funzionario)

Note:

(1) il presente modello deve essere compilato in modo chiaro e leggibile;

(2) sbarrare la casella che interessa.



## AVVERTENZE

- Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte, in modo chiaro e leggibile.
- È cura dell'istante comunicare tempestivamente le variazioni (di residenza o altro) che dovessero intervenire.

DPCM 23 marzo 1995 - "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti le commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni Pubbliche"

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con  
IL MINISTRO DEL TESORO

- VISTO** l'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone l'emanazione di un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, che disciplini, tra l'altro, la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in particolare l'art. 18 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare di concerto con il Ministro del Tesoro, la determinazione dei compensi dovuti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici per tutti i tipi di concorso;
- CONSIDERATO** che in sede di individuazione dei criteri per la determinazione degli importi della misura dei compensi occorre tenere conto sia della professionalità che dell'impegno richiesti per l'esame dei candidati in relazione alle qualifiche messe a concorso;
- RITENUTO** di dover determinare i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici, nonché del personale addetto alla sorveglianza, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento dei concorsi,

### DECRETA

1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato come segue:
  - 1) L. 200.000 per concorsi relativi ai profili professionali fino alla quarta qualifica funzionale o categorie equiparate;
  - 2) L. 400.000 per concorsi relativi ai profili professionali della quinta e sesta qualifica funzionale o categorie equiparate;
  - 3) L. 500.000 per concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica funzionale o categorie equiparate e superiori.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente le commissioni esaminatrici di concorsi viene corrisposto un compenso integrativo così determinato:
  - a) L. 700 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
  - b) L. 800 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto b) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487;
  - c) L. 1.000 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto a) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.

I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20 per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al 20 per cento di quelli di cui ai punti b) e c).

3. I compensi previsti dagli articoli 1 e 2 sono aumentati del 20 per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi per le sole prove orali relative a profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori è dovuto il compenso base stabilito dal precedente art. 1, ridotto del 50 per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2.

4. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 non possono eccedere, cumulativamente L. 2.000.000 per i concorsi fino alla quarta qualifica funzionale o categoria, L. 4.000.000 per i concorsi per la quinta e sesta qualifica funzionale o categoria e L. 5.000.000 per quelli ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori. I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 20 per cento per i presidenti nonché ridotti del 20 per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al 50 per cento del compenso base di cui all'art. 1.
5. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 1, ridotto del 50 per cento e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2. I compensi integrativi di cui all'art. 2 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti dal precedente art. 4.
6. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.
7. Ai componenti i comitati di vigilanza spetta un compenso di L. 50.000 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche.
8. I compensi previsti dal presente decreto sono dovuti anche ai componenti le commissioni esaminatrici di concorso per il reclutamento delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Le Regioni e gli Enti Pubblici non economici da esse dipendenti, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi, nonché gli Enti Pubblici non economici, possono stabilire, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del 20 per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto. (1)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Articolo così modificato dal DPCM 8 maggio 1996 (G.U. 19 agosto 1996, n.193). Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 1996, n. 250 (G.U. 31 luglio 1996, n.31 - serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato determinare i compensi da corrispondere ai componenti le commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza dei concorsi indetti dalle Regioni e dagli Enti Pubblici non economici da esse dipendenti; di conseguenza ha annullato, per questa parte, l'art. 8 del presente decreto.

**D.P.C.M. 24 aprile 2020**

**Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).**

Publicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 2020, n. 225.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto, in particolare, l'*art. 70, comma 13, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*, secondo cui in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487* per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli *articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo*, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, relativo al «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto in particolare l'*art. 18, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994* che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione, per tutti i tipi di concorso, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza;

Visto il citato *art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994* che, al comma 2, prevede che la misura dei predetti compensi può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995*, relativo alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 1996* che modifica il citato *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272*, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'*art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*», ed, in particolare, l'*art. 23, comma 1*, secondo cui per quanto non previsto nel regolamento, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel *decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994*, per le parti non incompatibili;

Vista la *legge 17 dicembre 1997, n. 433*, recante «Delega al Governo per l'introduzione dell'euro»;

Visto il *decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213*, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'*art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*»;

Visto il *decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206*, recante «Disposizioni integrative e correttive del *decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213*, in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'*art. 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*»;

Visto l'*art. 35, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001* che, fra i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni,

prevede quello secondo cui le commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

Visto l'*art. 35-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001* relativo alla «Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici»;

Visto l'*art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, secondo cui, tra l'altro, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento e che tali concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

Visto il citato *art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001* secondo cui, fermo restando quanto previsto dal richiamato *art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 125 del 2013*, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) che, nello svolgimento delle funzioni indicate dalla medesima disposizione, si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA;

Visto l'*art. 18, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, che, nel modificare il richiamato *art. 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*, prevede che la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, ne definisce la composizione e ne individua i compiti;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015*, in attuazione dell'*art. 29-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001*, recante «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale»;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali;

Visti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle aree dirigenziali del comparto funzioni centrali;

Vista la *legge 19 giugno 2019, n. 56* recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

Visto in particolare l'*art. 3, comma 13, della citata legge n. 56 del 2019* secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'*art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il predetto decreto sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima *legge n. 56 del 2019*. Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti;

Visto l'*art. 3, comma 14, della predetta legge n. 56 del 2019* che prevede che, fermo restando il limite di cui all'*art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, la disciplina di cui all'*art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001* non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

Considerata la necessità di aggiornare i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego, ivi compresa la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), e del personale addetto alla vigilanza delle medesime procedure concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995*;

Considerato che in sede di individuazione dei compensi occorre tener conto della complessità del quadro normativo derivante dall'evoluzione delle modalità di reclutamento e degli ordinamenti professionali, dell'impegno richiesto per le selezioni, anche a fronte della partecipazione massiva alle procedure concorsuali finalizzate a selezionare candidati con competenze adeguate ai mutati bisogni della collettività, nonché delle variazioni del costo della vita intervenute dall'adozione del precedente provvedimento;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019* con cui l'onorevole dott.ssa Fabiana Dadone è nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019* con cui al Ministro senza portafoglio, onorevole dott.ssa Fabiana Dadone, è conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019*, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione onorevole dott.ssa Fabiana Dadone;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

#### **Art. 1. Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente decreto, in applicazione di quanto previsto dall'*art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56*, provvede all'aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali indette:

a) dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per il reclutamento di dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici secondo le modalità previste dall'*art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125* (concorso unico);

b) dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle della lettera a) del presente comma che, secondo quanto disposto dall'*art. 35*,

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sono rivolte al Dipartimento della funzione pubblica per lo svolgimento delle proprie procedure selettive (concorso DFP-RIPAM);  
c) direttamente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici, per il reclutamento di specifiche professionalità secondo l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (concorso in deroga al concorso unico);

d) secondo quanto previsto dall'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto trova applicazione per i componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).

3. I compensi previsti dal presente decreto sono dovuti anche ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per il reclutamento delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

4. Le amministrazioni ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono stabilire, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del dieci per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto.

5. Le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto.

## **Art. 2. Compenso base commissioni esaminatrici e gettone di presenza Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni**

1. Con riferimento alle commissioni di cui all'art. 1 del presente decreto il compenso base è rideterminato come segue:

1) euro 500 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente;

2) euro 1.600 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali dell'Area II o categorie equiparate;

3) euro 1.800 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate;

4) euro 2.000 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.

2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

3. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi relativi a profili professionali dell'Area III o categorie equiparate, ovvero al personale di qualifica dirigenziale, è dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 3.

4. Il gettone di presenza previsto per i componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) è determinato in euro 450.

5. Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato, ai sensi di legge.

## **Art. 3. Compenso integrativo**

1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura così determinata:

a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativo, in particolare, alle «Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56»;

b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali dell'Area II o categorie equiparate;

c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate e al personale di qualifica dirigenziale.

2. I compensi di cui ai punti b) e c) del comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).

3. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del presente decreto.

#### **Art. 4. Limiti massimi**

1. I compensi di cui agli articoli 2 e 3 non possono eccedere, cumulativamente, 6.500 euro per i concorsi relativi ai profili professionali fino all'Area II o categorie equiparate, 8.000 euro per quelli relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate e 10.000 euro per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.

2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al cinquanta per cento del compenso base di cui all'art. 2.

3. L'importo complessivo dei gettoni di presenza dei componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) non può eccedere 10.000 euro annui.

#### **Art. 5. Sottocommissioni esaminatrici**

1. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 2, ridotto del cinquanta per cento, e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 3.

2. I compensi integrativi di cui all'art. 3 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i limiti massimi previsti dal precedente art. 4.

#### **Art. 6. Comitati di vigilanza**

1. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro 50 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**  
*Commissione* \_\_\_\_\_

**ATTESTATO FORNITURA RAPPORTO**

**OGGETTO:** Contratto MEPA RDO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per la fornitura di servizi di assistenza tecnica, tra l'altro, alla commissione esaminatrice del concorso per \_\_\_\_\_ - Codice identificativo gara (CIG): \_\_\_\_\_.

Con il presente si attesta che la ditta \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, ha svolto su committenza della scrivente Amministrazione il contratto MEPA RDO n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per la fornitura di servizi e materiali vari per il concorso \_\_\_\_\_ - Codice identificativo gara (CIG): \_\_\_\_\_.

L'intervento ha previsto la fornitura dei seguenti servizi:

- \_\_\_\_\_ copie del questionario estratto, equamente suddivise nelle 4 versioni (A, B, C e D);
- \_\_\_\_\_ moduli di risposta ai predetti questionari idonei per la lettura ottica;
- \_\_\_\_\_ fogli avvertenze, in formato A4, contenenti le istruzioni dettagliate circa le modalità di esecuzione della prova d'esame;
- \_\_\_\_\_ coppie di targhette autoadesive (identiche tra loro e differenti da tutte le altre) con impresso il codice a barre;
- assistenza tecnica durante lo svolgimento della prova concorsuale (\_\_\_\_\_ giorni).

L'erogazione dei predetti servizi è stata garantita con l'utilizzo da parte della ditta \_\_\_\_\_, dei seguenti macchinari:

- \_\_\_\_\_ fotoriproduttori;
- \_\_\_\_\_ scanner per la lettura ottica dei moduli di risposta;

e del seguente materiale di consumo: \_\_\_\_\_.

Il progetto è stato realizzato nei giorni \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_,  
 (luogo)

\_\_\_\_\_,  
 (data)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

\_\_\_\_\_

# MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al

---

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI IDENTITÀ PERSONALE

Il candidato, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali che, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, possono derivare da dichiarazioni mendaci, poiché sprovvisto di documento di riconoscimento, dichiara sotto la propria responsabilità di essere:

\_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_,  
 a \_\_\_\_\_ (Pr. \_\_\_\_\_), residente in via \_\_\_\_\_,  
 n. \_\_\_\_\_, comune \_\_\_\_\_, (Pr. \_\_\_\_\_), C.A.P. \_\_\_\_\_,  
 partecipante al concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al

---


Atteso il consenso ottenuto allo svolgimento della prova concorsuale, il candidato si impegna a trasmettere entro 48 ore dall'effettuazione della prova, alla Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto \_\_\_\_\_ una copia del documento di riconoscimento, munito di fotografia in corso di validità.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 (luogo) (data)

IL CANDIDATO

\_\_\_\_\_  
 (firma leggibile del candidato)

La commissione d'esame, attesa la mancanza di documenti d'identità, prende atto della dichiarazione del candidato \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
 a \_\_\_\_\_ (Pr. \_\_\_\_\_), riconoscibile a mezzo di fotografia effettuata in sede di prova scritta:



IL CANDIDATO

\_\_\_\_\_  
 (firma leggibile del candidato)

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 (luogo) (data)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Assunto agli atti del verbale n. \_\_\_\_\_ della commissione d'esame in data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

---

## Unified Collaboration Difesa

### GUIDA ALL'UTILIZZO PER L'UTENTE FINALE

#### Il servizio webRTC dello S.M.D.

Il servizio WebRTC consiste in un portale web (<https://vtc-cor.difesa.it/>) raggiungibile sia da Internet che da postazioni DIFENET, a disposizione degli utenti della Difesa e non, invitati a partecipare a videoconferenze precedentemente schedate.

- L'accesso alle conferenze è possibile conoscendo il numero e la password della riunione, esclusivamente per il periodo in cui essa è stata programmata. Superato tale periodo la riunione viene distrutta e le risorse di sistema liberate.
- Collegamento al servizio WebRTC

Per accedere al servizio di Video- Conferenza dello S.M.D. è sufficiente disporre di un browser web (MICROSOFT EDGE) su macchine Windows 10 e navigare l'indirizzo <https://vtc-cor.difesa.it/?lang=it-IT>

- Accesso a una riunione (I)

Inserire le informazioni necessarie all'accesso:

- ID Riunione
- Password
- Fare click sul pulsante «Partecipa a riunione».

#### Accesso a una riunione (II)

Inserire il proprio nominativo.

Questa informazione sarà visibile agli altri partecipanti della riunione

Fare click sul pulsante «Partecipa a riunione».

#### Accesso a una riunione (III)

Lasciare selezionato il menu «Continua con il browser»

Impostare la propria webcam, il microfono e verificare il livello degli altoparlanti

Fare click sul pulsante «Partecipa a riunione».

#### Impostazioni di una riunione

Durante una riunione attiva è possibile:

- Disabilitare/Abilitare il proprio microfono \*
- Condividere il proprio schermo
- Attivare/Disattivare il tastierino numerico
- Disconnettere la conferenza

\* Si suggerisce di mantenere il proprio microfono disabilitato quando non si desidera intervenire per eventuali disturbi dell'audio.

### Visualizzazione dei partecipanti

Dal pannello laterale di destra è possibile visualizzare immediatamente il numero dei partecipanti alla riunione.

È possibile verificare la lista dei partecipanti intervenendo sul tasto dedicato.

### Modifica del layout

Il layout della riunione è modificabile selezionando la relativa voce.

Se il numero di partecipanti è pari a due, il layout visualizza solamente l'interlocutore nella schermata principale e la propria immagine in piccolo nell'angolo in basso a sinistra.

### Visualizzazione delle informazioni della riunione

È possibile visualizzare le informazioni sulla riunione.

Dallo stesso pannello, oltre a copiare tali informazioni, è possibile trasmettere l'invito a nuovi partecipanti sotto forma di messaggio e-mail.

### Prenotare una Nuova Riunione

Per prenotare una nuova riunione bisogna necessariamente utilizzare l'OUTLOOK

- Cliccare in basso a sinistra sull'icona «CALENDARIO»
- Cliccare su «Nuova Riunione»
- Nel campo «A», scrivere la parola «meet» e premere «CTRL-K»

Appariranno i suggerimenti sull'indirizzo del destinatario:

- Selezionare «Difesa Meeting» e premere il tasto «OK»
- Riempire il Campo «Oggetto» ed impostare correttamente gli orari di riunione; se la riunione deve iniziare all'ora X è opportuno impostare l'orario di inizio qualche minuto prima (non inserire orario di inizio antecedente alla richiesta).

Il sistema permetterà l'accesso solo a partire dal minuto esatto di inizio riunione.

Una volta compilati correttamente i campi «Oggetto» e «Ora inizio» / «Ore fine» premere sul tasto «Invia».

Dopo circa 2 minuti dall'invio, verrà ricevuta la mail di Conferma, contenente tutti i dati per accedere alla riunione.

Dall' e-mail di conferma è possibile accedere direttamente cliccando sull'apposito tasto «VTC-COR Difesa».

La mail può essere a questo punto inoltrata a tutti i partecipanti alla riunione ovvero può essere trasformata in un «Calendar» o possono esserne semplicemente condivisi i dati.

- COPIA COMMISSIONE -

## **CHECK LIST COMMISSIONE**

### **FASE PREPARATORIA:**

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SEZIONE:

- COPIA CMD (VERIFICA FUNZIONAMENTO)
- Modulo Assunzione Responsabilità MAR → compilare in ogni sua parte, prestando particolare attenzione al Codice Fiscale in alto a sinistra e firmare digitalmente
- AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO → compilare e firmare digitalmente anche la 2° parte “copia per il richiedente”
- SCHEDE DI PREACCESSO → compilare pag.13 in ogni sua parte e da firmare RSPP, datore di lavoro mandante e membro commissione

### **FASE 1° CONVOCAZIONE:**

- DICHIARAZIONE COMPATIBILITÀ
- AUTONOMIA
- ABILITAZIONE ACCOUNT PRESSO SEZIONE INFORMATICA

ACCESSO:

- POSTAZIONE PC
- ACCOUNT MAIL OUTLOOK

INSTALLAZIONE:

- KIT FIRMA
- STAMPANTE

- CREAZIONE CARTELLA CONDIVISA

### **PER CONCORSO TITOLI ED ESAMI**

#### **FASE PROVA SCRITTA:**

- GENERAZIONE QUESTIONARI (prestando attenzione alla correttezza dei quesiti)
- REDAZIONE DI UN VERBALE PER OGNI SESSIONE D'ESAME

### **FASE SVOLGIMENTO:**

- VERIFICARE CORRETTO FUNZIONAMENTO PROGRAMMA VALUTAZIONE TITOLI Portale
- REDAZIONE QUOTIDIANA VERBALE (firmato digitalmente e contestualmente)
- CONSEGNA E RITIRO PASS PERSONAL
- RICONSEGNA GIORNALIERA CHIAVE STANZA COMMISSIONE ULTIMO GIORNO DI CONVOCAZIONE:
- CONSEGNA CD CONTENENTE DOCUMENTAZIONE LAVORATA

### **FASE FINALE:**

- CONTROLLO ACCURATO MULTIGRADUATORIA (generata da Back Office Portale):
  - PUNTEGGI
  - OMONIMI
  - TITOLI DI MERITO, PREFERENZIALI E RISERVE
  - EX EQUO
- CONSEGNA FILE PDF GRADUATORIE (allegato al verbale finale)
- CONSEGNA FILE EXCEL GRADUATORIE (scaricato da Back Office Portale)
- RELAZIONE CONCLUSIVA
- SCHEDE FEEDBACK
- AVVENUTA BONIFICA

## SCHEDA DI FEEDBACK SULL'ASSISTENZA FORNITA

Concorso per il Reclutamento di Ufficiali/Sottufficiali/Truppa

### DATI GENERALI

- Nome del commissario:
- Bando di concorso prot.: M\_D AB05933 \_\_\_\_\_
- Data dell'esame: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- Commissione esaminatrice (fase concorsuale): \_\_\_\_\_

### SEZIONE 1: COMPONENTI ENDOGENE

(Assistenza del personale interno alla divisione, materiale fornito)

#### 1. CHIAREZZA E TRASPARENZA DEL PROCESSO

- Il personale interno ha fornito istruzioni chiare sulle modalità di svolgimento della procedura concorsuale?  1  2  3  4
- L'organizzazione della procedura è stata efficiente e trasparente?  1  2  3  4
- Le informazioni necessarie sono state comunicate in modo tempestivo ed efficace?  1  2  3  4

#### 2. PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE INTERNO

- Il personale interno ha dimostrato competenza nella gestione della procedura?  1  2  3  4
- Il comportamento del personale è stato professionale e collaborativo?  1  2  3  4
- I tempi di risposta alle richieste di chiarimento sono stati adeguati?  1  2  3  4

#### 3. SUPPORTO E ASSISTENZA

- L'accoglienza da parte del personale interno è stata adeguata?  1  2  3  4
- Sono stati forniti supporti adeguati per eventuali necessità logistiche od organizzative?  1  2  3  4
- Il personale interno ha garantito un ambiente sereno e favorevole allo svolgimento delle prove?  1  2  3  4

Valutazione complessiva dell'assistenza fornita dal personale interno:  1  2  3  4

### SEZIONE 2: COMPONENTI ESOGENE

(Materiale informatico, accesso alla sede, assistenza informatica)

#### 1. INFRASTRUTTURE E ACCESSIBILITÀ

- L'accesso alla sede è stato agevole e ben organizzato?  1  2  3  4
- Le postazioni e i locali erano adeguatamente predisposti?  1  2  3  4
- Il materiale fornito (cartaceo e digitale) era completo e funzionale?  1  2  3  4

#### 2. ASSISTENZA INFORMATICA

- I dispositivi informatici hanno funzionato correttamente?  1  2  3  4

- Il supporto tecnico è stato tempestivo ed efficace?  1  2  3  4
- La gestione delle problematiche informatiche è stata adeguata?  1  2  3  4

\*\*Valutazione complessiva dell'assistenza fornita dalle componenti esogene:  1  2  3  4\*\*

### **OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI**

- Quali aspetti dell'assistenza fornita ritieni particolarmente positivi? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Quali aspetti potrebbero essere migliorati? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Suggerimenti per il futuro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Grazie per il tuo feedback! La tua opinione è fondamentale per migliorare i processi di selezione.

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Art. 51.**  
**(Astensione del giudice)**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. (87)(92)

-----  
AGGIORNAMENTO (87)

La L. 22 luglio 1997, n. 276 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e può in difetto essere ruscato a norma dell'articolo 52 del Codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, o parente o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al Presidente del tribunale e non e' richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ruscato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori".

-----  
AGGIORNAMENTO (92)

Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998 n. 399 nel modificare l'art. 6 della L. 22 luglio 1997, n. 276 ha conseguentemente disposto:

- (con l'art. 1, comma 11) che "Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ruscato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori."
- (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già nominati."

**Art. 52.**  
**(Ricusazione del giudice)**

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. (178)

La ricusazione sospende il processo.

-----

**AGGIORNAMENTO (178)**

Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

**LEGGE 8 marzo 1989, n. 101**

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

**Art. 5**

**Comma 2**

Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487

**Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.**

## Art. 1

## (Modalità di accesso)

## Comma 6

Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali.

Articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche":

*Comma 1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.*

*Comma 1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.*

*Comma 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari ((, a tempo indeterminato o determinato,)) resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421. (28)*

-----  
**AGGIORNAMENTO (28)**

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 69, comma 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato.

Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

**LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537**

**Interventi correttivi di finanza pubblica.**

**Art. 3**

Pubblico impiego

**Comma 21**

Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445**

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  
documentazione amministrativa. (Testo A).**

**Art. 46**

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (3) (21)

-----

#### AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.

-----

#### AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 31 dicembre 2016.

### **Art. 47**

#### Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

**DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196**  
**“Codice in materia di protezione dei dati personali”**

*STRALCIO*

Art. 1 (Oggetto)

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Art. 2 (Finalità)

1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.

Art. 2-bis (Autorità di controllo)

1. L'Autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all'articolo 153.

Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri)

1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita ((...)) da una norma di legge o ((...)) di regolamento ((o da atti amministrativi generali)). ((49))

((1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento))

2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1 ((o se necessaria ai sensi del comma 1-bis)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 OTTOBRE 2021, N. 139, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 DICEMBRE 2021, N. 205)).

3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 ((o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione)).

4. Si intende per:

a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile

o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

-----  
AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205, ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, e 58, commi 1 e 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 [...], come modificati dal presente articolo, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge già in vigore stabiliscono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalità del trattamento nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell'interessato e i suoi interessi sono previsti da uno o più regolamenti".

Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante)

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. (49)

1-bis. I dati personali relativi alla salute, ((pseudonimizzati)) , sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o più decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, ((pseudonimizzati)), ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi.

I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, ((del codice)) dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità, definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate al comma 1.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;

- b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
- c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
- d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
- e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
- f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
- g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
- h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;
- i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;
- l) attività di controllo e ispettive;
- m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
- n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
- o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
- p) obiezione di coscienza;
- q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
- r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
- s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
- t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano;
- u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;
- v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
- z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
- aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
- bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;

cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);

dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.

3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.

-----  
AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205, ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, e 58, commi 1 e 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 [...], come modificati dal presente articolo, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge già in vigore stabiliscono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalità del trattamento nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell'interessato e i suoi interessi sono previsti da uno o più regolamenti".

Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:

a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;

b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;

c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.

3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:

a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;

b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;

c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;

d) prescrizioni di medicinali.

5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare, in conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonimizzazione, le misure di minimizzazione,

le specifiche modalità per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.

6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche.

7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.

8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:

a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;

b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;

d) l'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

- i) l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;
  - l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  - m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.
5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.
6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il decreto è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.

**REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

*STRALCIO*

Articolo 6 Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione

- o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
  - f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniquale volta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
  - g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
  - h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
  - i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
  - j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

#### Articolo 10

Treatmento dei dati personali relativi a condanne penali e reati Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

#### Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: a) il periodo di conservazione dei

dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

#### Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni: a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) le categorie di dati personali in questione; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato: a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico; g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2: a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati; b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui: a) l'interessato dispone già delle informazioni; b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni; c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

#### Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

#### Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

#### Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; personali f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

#### Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 21 Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 77 Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

**DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66**  
**“Codice dell’Ordinamento Militare”**

LIBRO QUARTO

TITOLO II

RECLUTAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 633 Reclutamento

1. Il reclutamento è il complesso delle procedure e delle attività tecnico-amministrative necessarie per l'immissione in servizio di personale militare. Il reclutamento è obbligatorio o volontario.
2. Il reclutamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice.
3. Il reclutamento volontario è disciplinato dal presente titolo.
4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando ((, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709)).

Art. 634 Programmazione dei reclutamenti

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice dell'Amministrazione della difesa sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Arma dei carabinieri.
2. Il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione dell'amministrazione, connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze:
  - a) definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità;
  - b) entro il primo semestre di ciascun anno, determina il numero massimo complessivo dei reclutamenti, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente.
4. Le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.

Art. 635 Requisiti generali per il reclutamento

1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano;

b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;

c) essere in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento;

e) godere dei diritti civili e politici;

f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica ((e di quelli disposti in applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis) ));

g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna (...);

((g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;))

h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

i) avere tenuto condotta incensurabile;

l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:

1) quanto previsto dall'articolo 711;

2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà;

n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

((1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali.

1-ter. I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.))

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non è nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate.

((2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis), non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché' il fatto non sussiste ovvero perché' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare.))

3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

#### Art. 636 Obiettori di coscienza

1. Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3.

3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)).

#### Art. 637 Divieto di discriminazione

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente codice, è vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione, secondo quanto disposto dall'articolo 1468.

#### Art. 638 Mancanza dei requisiti

1. I requisiti generali e speciali, devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell'effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell'inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di età che può essere superato al momento dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione.

2. L'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell'interessato, comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.

#### Art. 639 Reclutamento volontario femminile

1. Il reclutamento del personale militare femminile è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio dalle norme contenute nel regolamento e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2.

2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa può prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, se in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attività il sesso rappresenta un requisito essenziale. Il relativo decreto è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità.

#### Art. 640 Accertamento dell'idoneità psicofisica

1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro

per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

((1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.))

#### Art. 641 Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento. A tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso.

((1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al comma 1, secondo periodo l'Arma dei carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi.))

#### Art. 642 Revoca e sospensione dei concorsi

1. L'amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di:

- a) revocare il bando di concorso;
- b) sospendere o rinviare le prove concorsuali;
- c) modificare il numero dei posti messi a concorso;
- d) sospendere l'ammissione ai corsi di formazione iniziale.

#### Art. 643 Conferimento di posti disponibili agli idonei

1. L'amministrazione militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

2. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari.

3. Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti.

4. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Se la durata del corso è inferiore a un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso.

((4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice.))

#### Art. 644 Commissioni di concorso

- 1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, se necessario, di uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando.

#### Art. 645 Posti riservati a particolari categorie ((nei concorsi pubblici))

1. Fermi restando gli ulteriori benefici previsti dal codice, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e degli appartenenti ai ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

#### Art. 645-bis (( Disposizioni ulteriori sui concorsi nell'Arma dei carabinieri.))

((1. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.

2. Qualora la facoltà di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo carabiniere di cui all'articolo 783 del presente codice ovvero di cui all'articolo 957 del regolamento, a tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento più favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dall'articolo 784.

## CAPO II

### UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

#### SEZIONE I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 646 Requisiti speciali

1. Per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) non aver superato l'età massima stabilita per ciascun ruolo dal presente codice;
- b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
- c) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente.

#### Art. 647 Norme generali sui concorsi

1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ((e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte di cui alla lettera a) del presente comma)), sono indicati per ciascuna Forza armata:

a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché' quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti ((, fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa));

b) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici.

2. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

3. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

#### Art. 648 Età per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari

1. L'età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non può essere superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare, il limite massimo è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate.

2. L'età massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia dell'Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti, è stabilita in 28 anni.

#### Art. 649 Posti riservati nelle accademie

1. Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili.

2. Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata può bandire concorsi per l'ammissione alle accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.

((3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.))

Art. 650 Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie

1. I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti di cui all'articolo 649, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito e a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

a) ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

c) allievi delle scuole militari;

d) volontari in ferma che hanno completato la predetta ferma senza demerito, sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

((d-bis) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.))

2. Per l'ammissione alle Accademie militari, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1, quello appartenente alla rispettiva Forza armata.

Art. 651 Alimentazione ordinaria dei ruoli normali ((dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare))

1. Gli ufficiali dei ruoli normali ((dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)) in servizio permanente sono trattati, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari, e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento.

Art. 651-bis (Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri).

1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente sono trattati, con il grado di sottotenente:

a) da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;

b) mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di età;

c) mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli ((degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri)) dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di età.

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono:

a) nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza fissato dal comma 1, con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria di merito;

b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell'accademia militare nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso anno;

c) ammessi a frequentare un corso applicativo.

((3. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori dell'altro concorso.))

### Art. 652 Alimentazione straordinaria dei ruoli normali

1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini in possesso ((di una delle lauree magistrali definite)) per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 647, che non hanno superato il 35° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW.

((2-bis. In caso di carenza di specifiche professionalità sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini di età non superiore a 38 anni in possesso dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso.))

3. Il presente codice stabilisce quando possono essere banditi i concorsi di cui al comma 1.

### Art. 653 Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali

1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di ((laurea magistrale)), e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento ((in possesso di laurea magistrale)) possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all'articolo 652, sempre che gli stessi non superino:

a) il 40° anno d'età, se ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare;

b) il 34° anno di età se ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20.

## SEZIONE II

### UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE

### Art. 654 Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali

1. I concorsi di cui all'articolo 652 possono essere banditi se il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a ((7/5)) del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.

### Art. 655 Alimentazione dei ruoli speciali

1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:

a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che non ha superato il 35° anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b);

2) dagli ufficiali di complemento un titolo di studio non inferiore alla laurea che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 35° anno di età;

3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha superato il 35° anno di età;

4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, ((e non hanno superato il 30° anno di età, purché' in possesso dell'idoneità in attitudine militare e)) di un titolo di studio non inferiore alla laurea;

4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno ((, non hanno superato il 30° anno di età)) e sono idonei in attitudine militare;

5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 35° anno di età e ha maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;

5-bis) dai volontari in servizio permanente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non hanno superato il 35° anno di età e hanno maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;

b) per concorso per titoli ed esami, con il grado ((di sottotenente)), dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'età;

c) per concorso per titoli ed esami con il grado ((di sottotenente)) dagli ufficiali in ferma prefissata in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno completato un anno di servizio complessivo;

d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari ((iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico ovvero)) in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, (...) che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

1-bis. Gli ufficiali di cui al comma 1, lettera a), numero 4-bis) e lettera d), che partecipano al concorso senza aver conseguito la laurea devono conseguire tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano.

2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:

a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di età;

2) dagli ufficiali di complemento in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di età e hanno almeno due anni di servizio;

b) d'autorità, previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare.

Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.

3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173)).

5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.

Art. 655-bis (Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti).

1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata, anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di età previsti dall'articolo 655.

3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

((3-bis. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialità ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all'articolo 655, comma 3.))

Art. 656 (( Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.))

((1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti:

a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento;

b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera a), numero 5), in misura pari al 5 per cento;

c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura pari al 5 per cento.

2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie.))

Art. 657 Alimentazione straordinaria del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare

1. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente codice, il Ministero della difesa ha facoltà di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento, esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea ai sensi dell'articolo 943,

comma 2, nel ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui alla sezione IV del presente capo.

2. All'atto del transito nel ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare degli ufficiali di cui al comma 1, è applicata una detrazione d'anzianità di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e a parità di anzianità secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado.

#### Art. 658 Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali

1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il ((35°)) anno di età alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1.

#### Art. 659 Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi per ufficiali dei ruoli speciali

1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 40° anno d'età, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali.

2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173)).

#### Art. 660 Immissioni in ruolo

1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza armata.

2. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non può superare in ogni caso, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico.

#### Art. 661 Ripartizione in specialità degli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso per gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina militare e dell'Aeronautica militare possono essere ripartiti tra le varie specialità.

### SEZIONE III

#### UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

#### Art. 662 Condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale

1. Il concorso di cui all'articolo 652, può essere bandito se il prevedibile numero dei sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulta inferiore a ((1/26)) della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito frequentano il corso applicativo di cui all'articolo 722, comma 1, lettera b).

Art. 663 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

#### Art. 664 Alimentazione del ruolo tecnico

1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialità del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,

nonché' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;

b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli ((degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri)) che non hanno superato il ((quarantacinquesimo)) anno di età, che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.

2. I vincitori del concorso sono:

a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;

b) ammessi a frequentare un corso formativo.

#### Art. 664-bis. (Alimentazione del ruolo forestale).

1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché' del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;

b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli ((degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri)) che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.

2. I vincitori del concorso sono:

a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;

b) ammessi a frequentare un corso di formazione.

#### Art. 665 Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi

1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 34° anno di età, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo ((forestale)) e del ruolo ((tecnico)).

2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.

#### Art. 666 Immissioni in ruolo

1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale, forestale e tecnico.

2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale non può in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.

3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non può in ogni caso superare un ((ventiseiesimo)) della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.

3-bis. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non può in ogni caso superare un nono della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.

#### SEZIONE IV

#### CONCORSI RISERVATI AGLI UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

##### Art. 667 (Concorsi straordinari).

1. Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica ((...)).

((2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 676, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente che alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda hanno prestato almeno undici anni di servizio decorrenti dalla data di inizio della ferma.))

3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.

5. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui di cui agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito nella ferma contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari.

##### Art. 668 Commissioni di concorso

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

a) per l'Esercito italiano da:

1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a ((colonnello)) - presidente;

2) due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

b) per la Marina militare da:

1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a ((capitano di vascello)) - presidente;

2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;

3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto;

4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

c) per l'Aeronautica militare da:

1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a ((colonnello)) - presidente;

2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.

#### Art. 669 Elementi di valutazione

1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 668 valutano:

a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;

b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenzia risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.

2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, e' assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:

a) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1;

b) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Coloro che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati non idonei.

4. Ogni componente della commissione giudicatrice dispone, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito.

5. La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

#### Art. 670 Nomina nel servizio permanente

1. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria sono compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente ((...)), capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore o del Corpo delle capitanerie di porto, capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti speciale.

2. I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta.

3. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita INPDAP e dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914.

Art. 671 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8))

### CAPO III

### UFFICIALI AUSILIARI

SEZIONE I  
UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA

Art. 672 Requisiti speciali

1. Gli ufficiali in ferma prefissata sono reclutati tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai predetti corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che:

- a) non hanno superato il 38° anno d'età;
- b) non sono già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata o si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata;
- c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea.

2. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che:

- a) non hanno superato il 32° anno d'età;
- b) non sono già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata o si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata;
- c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea.

Art. 673 Norme generali sui concorsi

1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:

- a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi, inclusa la composizione delle commissioni, le eventuali prove di esame, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale;
- b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.

2. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:

- a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
- b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, ((corpi,)) specialità o specializzazioni.

SEZIONE II  
UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 674 Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento

1. La nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate.

2. Può essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate.

3. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico (...) dell'Arma dei carabinieri.

4. La nomina è conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale.

5. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:

- a) le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo;
- b) le procedure da seguirsi;
- c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina.

#### Art. 675 Reclutamento in servizio di prima nomina

1. Il reclutamento degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in adempimento degli obblighi di leva, avviene esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio militare obbligatorio di cui all'articolo 1929, comma 2.

2. I criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle Forze armate, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, il quale deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonché i requisiti somatico-funzionali e psicoattitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare.

3. I bandi di concorso o di arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria è posta in visione presso le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto.

4. Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione.

5. La durata della ferma di leva per gli ufficiali di complemento di prima nomina è di 14 mesi.

### SEZIONE III

#### UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

##### Art. 676 Reclutamento

1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare ((e dell'Aeronautica militare)) sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione di una ferma di anni dodici.

2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:

- a) non aver superato il ventitreesimo anno di età;
- b) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari o di navigatori militari.

2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso.

##### Art. 677

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8))

### SEZIONE IV

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 678 Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari

1. L'assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
2. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 990.
3. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
4. Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito ((per almeno 18 mesi)) nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all'articolo 652.
5. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1013 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito.
8. La struttura ministeriale deputata all'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le attività di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari.
9. Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

## CAPO IV

### MARESCIALLI E ISPETTORI

#### SEZIONE I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 679 Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori

1. Il reclutamento nei ruoli marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
  - a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
  - b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente.
2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.
- 2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
  - a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
  - (b) per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni, riservati:
    - 1) nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che ricoprono il grado apicale;
    - 2) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di vice brigadiere e brigadiere)).

c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri ((in servizio permanente)).

((2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione.))

#### Art. 680 Limiti di età

1. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori.

#### Art. 681 Posti riservati a particolari categorie per i concorsi dei ruoli marescialli e ispettori

1. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 645, è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.

### SEZIONE II

#### MARESCIALLI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE

#### Art. 682 Alimentazione dei ruoli dei marescialli

1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760, comma 1.

2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis.

3. I posti di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.

4. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:

a) i giovani che:

1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono ((entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande)), fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono ((entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande)), fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su

argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare: ((62))

a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:

1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso:

1.1) non hanno superato il 48° anno di età;

1.2) hanno riportato nell'ultimo ((triennio)) in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;

1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono ((entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande));

2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il ((45°)) anno di età;

b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di età, hanno compiuto ((sette)) anni di servizio di cui almeno ((tre)) in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).

5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani:

a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;

b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.

((6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.))

AGGIORNAMENTO (62)

Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che al comma 5 del presente articolo, nell'alinea "le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti:

«comma 1»".

### SEZIONE III ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 683 (Alimentazione del ruolo degli ispettori).

1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici.

2. Il personale reclutato tramite concorsi interni è immesso in ruolo al superamento ((del corso di cui all'articolo 685)).

3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, ((lettera b) )), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso.

((I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera c) e viceversa.))

(( 3-bis. I brigadieri che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 1), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare.))

4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni;

b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, ((comma 2, lettera d) ));

c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;

d) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

e) non sono stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;

f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio.

5. Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 679 è:

a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera b) del medesimo articolo 679;

b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera c) del medesimo articolo 679.

6. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.

7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale:

a) per il concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera a), il numero dei posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso;

b) nell'ambito di ciascun concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.

8. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento.

9. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalità stabilite al capo VI del presente titolo.

#### Art. 684 Ammissione al corso biennale

1. L'ammissione al corso previsto dall'articolo 683, comma 1, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 1, lettere b) e c), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli ((...)) la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.

2. Possono partecipare al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, nonché' gli ufficiali di complemento dell'Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e);

2) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguono nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;

3) non hanno superato il trentesimo anno di età;

4) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della <<consegna>>;

5) sono in possesso della qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

6) non sono stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;

b) i cittadini italiani che:

1) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;

2) non hanno superato il ventiseiesimo anno di età; per coloro che hanno già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di età è elevato a 28 anni;

3) non si trovano in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri.

#### Art. 685 (Ammissione al corso superiore di qualificazione).

((1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima, della durata non inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda, della durata non inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.))

2. L'ammissione al corso:

a) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), ((numero 1),) avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall'articolo 686, comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale;

((a-bis) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686,

comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso;))

b) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso.

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all'articolo 687, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale. Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.

#### Art. 686 Prove concorsuali

1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 684, sono costituiti da:

a) una prova di efficienza fisica;

b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;

c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;

d) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

((e) una visita medica da parte di una commissione, costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.))

2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'articolo 685, sono costituiti da:

a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;

b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;

c) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

((d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.))

3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.

4. La successione, le modalità e i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabiliti nei relativi bandi di concorso.

#### Art. 687 Commissione d'esame

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 684, è composta da:

- a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
- b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
- c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;
- d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto.

2. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti ((dagli articoli 684 e 685)) è rilevante, la commissione di cui al comma 1 può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.

#### Art. 688 Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito

1. La commissione di cui all'articolo 687, assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da diciotto a trenta trentesimi.

2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che è stato giudicato idoneo alla visita medica e agli accertamenti attitudinali nonché' alla prova di efficienza fisica è ammesso a sostenere la prova orale.

3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in trentesimi. È idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno diciotto trentesimi.

4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli stabiliti nel bando di concorso.

5. A parità di merito è data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonché' ai figli di vittime del dovere.

6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso la scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

7. I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale di cui all'articolo 684 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.

#### Art. 689 Prova facoltativa

1. Il concorrente che ne fa richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e riporta l'idoneità nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'articolo 686, è sottoposto all'esame delle lingue estere ((ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale)) prescelte tra quelle indicate nel bando di concorso, secondo i programmi in esso stabiliti.

2. La commissione esaminatrice delle ((prove di cui al comma 1)) è quella di cui all'articolo 687, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera ((o della materia di interesse professionale)) oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua ((o della materia)) stessa.

3. La commissione assegna ((per ciascuna prova facoltativa)) un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneità si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi. Il

concorrente che consegua l'idoneità ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.

## CAPO V

### SERGENTI E SOVRINTENDENTI

#### Art. 690 (Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti).

1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni ((e successivo corso di formazione basico,)), riservati:

a) ((nel limite massimo del 60 per cento)) dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

b) ((nel limite minimo del 40 per cento)) dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo.

2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

((3. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.))

4. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni riservati:

a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprono il grado apicale;

b) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.

#### Art. 691 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173))

#### Art. 692 Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti

1. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 690, comma 4, lettera a), è bandito un concorso per titoli riservato agli appuntati scelti per l'ammissione al corso di formazione professionale, previsto dall'articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale. ((Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio al comando stazione territoriale per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.))

2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 690, comma 4, lettera b), è previsto un concorso per titoli ed esami, riservato agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall'articolo 776.

((2-bis. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 prevedono:

a) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale vice brigadiere del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

b) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.))

3. Gli esami di cui al comma 2 sono volti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti.

4. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali.

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.

6. E' ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126));

b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio equivalente;

c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della <<consegna>>;

d) non è sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, né è sospeso dal servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

e) non è stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore;

e-bis) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126)).

7. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

((7.1. Gli appuntati che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4, lettera a), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4 lettera b), bandito nel medesimo anno solare.))

7-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2, il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.

## CAPO VI

### ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DEL REGGIMENTO CORAZZIERI

#### Art. 693 Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri

1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.

2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande:

a) è idoneo al servizio militare incondizionato o è giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5;

b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio equivalente;

c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

d) non è sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, o è sospeso dal servizio o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

e) non è stato comunque già dispensato d'autorità dal corso per la nomina a vice brigadiere.

3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età.

4. Le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti sono stabiliti con il decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso.

5. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione, che può essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi.

6. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata.

7. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;

c) non supera gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso;

d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi;

e) si trova nelle condizioni previste dal regolamento.

8. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.

9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'istituto d'istruzione.

10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento.

#### Art. 694 Commissione d'esame

1. La commissione giudicatrice degli esami per il reclutamento degli ispettori e quella per il reclutamento dei sovrintendenti è composta da:

a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

b) il Comandante del Reggimento Corazzieri;

- c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;
- d) ((...)) luogotenente, segretario senza diritto di voto.

#### Art. 695 Nomina a vice brigadiere

1. Coloro che al termine del corso di cui all'articolo 693, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.
2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità, sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purché' continuino a possedere i requisiti di cui all'articolo 693, comma 2.

#### Art. 696 Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri

1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data indicata dal bando, sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo ((683, comma 4)).
2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata non inferiore a sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza ((dal giorno successivo alla data di)) fine corso.
4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.
5. Si osservano le disposizioni dell'articolo 693, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

### CAPO VII

#### RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI

##### ((SEZIONE 0I))

##### ((VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA))

#### Art. 696-bis (( Denominazione e durata delle ferme. ))

((1. I volontari in ferma prefissata si distinguono in:

- a) volontari in ferma prefissata iniziale;
- b) volontari in ferma prefissata triennale.

2. Ciascuna delle ferme di cui al comma 1 ha durata pari a tre anni.

3. La durata delle ferme di cui al comma 2 può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento, rispettivamente, dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma triennale ovvero delle procedure per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 704)).

#### SEZIONE I

##### ((VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA INIZIALE))

#### Art. 697 (( Requisiti. ))

((1. Possono partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) età non superiore a ventiquattro anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

2. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono ammessi alla ferma prefissata iniziale in qualità di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2<sup>a</sup> classe, per la Marina militare, o aviare, per l'Aeronautica militare).

Art. 698 Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata ((iniziale))

1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata ((iniziale)) sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

Art. 699 Incentivi per il reclutamento volontario

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'aver effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata ((per almeno dodici mesi)).

SEZIONE II

((VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA TRIENNALE))

Art. 700 (( (Requisiti). ))

((1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale i volontari in ferma prefissata iniziale, ovvero in rafferma annuale, in servizio da almeno ventiquattro mesi o in congedo da non oltre dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
- b) età non superiore a ventotto anni compiuti, elevata a ventinove per i volontari in rafferma annuale, in servizio o in congedo;
- c) superamento con esito positivo del corso basico di formazione iniziale.

2. Nei concorsi di cui al comma 1, i posti annualmente disponibili sono riservati:

- a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in rafferma annuale, in misura non inferiore al 70 per cento;
- b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo da non oltre dodici mesi, che abbiano completato la ferma iniziale, in misura non superiore al 30 per cento.

3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale riservati:

- a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701;
- b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo, che abbiano completato la relativa ferma da più di dodici mesi, di età non superiore a trenta anni compiuti.

4. Ai volontari di cui al comma 3, lettera a), non si applicano le disposizioni sul periodo minimo di servizio di cui al comma 1, alinea.

5. I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo sono ammessi alla ferma prefissata triennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1<sup>a</sup> classe, per la Marina militare, o aviare scelto, per l'Aeronautica militare)).

Art. 701(( (Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale). ))

((1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa)).

### SEZIONE III

#### NORME COMUNI AL RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

##### Art. 702 Riservatari

1. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata ((iniziale e triennale)) possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore di:

- a) diplomati presso le scuole militari;
- b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano;
- c) assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare;
- d) assistiti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;
- e) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;
- f) figli di militari deceduti in servizio.

##### Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, di età non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti, sono così determinate:

- a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
- b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
- c) Polizia di Stato: 45 per cento;
- d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
- e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
- f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.

1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 119.

3. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili.

(46) (62) ((101))

-----  
AGGIORNAMENTO (46)

Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per il predetto Servizio".

## AGGIORNAMENTO (62)

Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per le predette specialità nel limite massimo di 180 unità annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 3".

-----

## AGGIORNAMENTO (101)

Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 nel modificare l'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 11, lettera b)) che "Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza: [...]

b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026".

### SEZIONE IV

#### VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

##### Art. 704 (( Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente). )

((1. Sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) non essere sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;  
b) aver riportato una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente, negli ultimi dodici mesi di servizio.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti e le modalità di transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

3. I volontari di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianità relativa è rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, secondo modalità e criteri definiti con il decreto di cui al comma 2.

4. I volontari in ferma prefissata triennale, che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato o perché imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono chiedere di permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati:

a) data di scadenza del periodo massimo di licenza di convalescenza, per il militare temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, salvo quanto previsto dall'articolo 955;

b) data di definizione del procedimento, per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

5. I volontari in ferma prefissata triennale di cui al comma 4 possono presentare domanda di ammissione al transito in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale nei seguenti casi ed entro i termini per ciascuno indicati:

a) se hanno riacquisito l' idoneità fisica al servizio militare incondizionato, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del relativo giudizio;

b) se è stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento penale si è concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento;

c) se il procedimento disciplinare si è concluso senza l'applicazione di una sanzione di stato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.

6. I volontari in ferma prefissata triennale, che allo scadere del termine di cui al comma 4, lettera a), non hanno riacquisito l' idoneità al servizio militare incondizionato o sono riconosciuti temporaneamente non idonei, sono collocati in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.

7. I volontari in ferma prefissata triennale, che non sono ammessi al transito in servizio permanente, cessano dalla ferma e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato come servizio prestato in ferma prefissata triennale).

Art. 705 (( Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare).))

((1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari appartenenti a tali Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:

a) nei limiti delle vacanze organiche;

b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore;

c) previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640.))

CAPO VIII  
CARABINIERI

Art. 706 Alimentazione del ruolo

1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'articolo 708.

2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 119)).

Art. 707 Requisiti speciali

1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:

((a) non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata));

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.

1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 e' il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

#### Art. 708 Bandi di arruolamento

1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)).

2. I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo 706, possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive e analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.

#### Art. 709 Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri

1. Possono essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all'articolo 783, nel limite della vacanze organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonché' i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché' in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri. ((14))

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti nonché' ai fratelli, se unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.

-----

#### AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera i)) che nel comma 1 del presente articolo le parole "della vacanza" sono sostituite dalle seguenti: "delle vacanze".

#### CAPO IX

#### ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI

#### Art. 710 Ammissione alle scuole militari

1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico.

2. Il ((Ministero)) della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresì, il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui all'articolo 714.

#### Art. 711 Requisiti per l'ammissione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 714 possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che:

- a) ((al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare,)) hanno compiuto il 15° anno di età e non superato il 17°;
- b) ((alla data di effettiva ammissione alla scuola militare,)) sono in possesso del titolo di promozione o di idoneità rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico;
- c) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
- d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneità fisica quali allievi delle scuole militari.

#### Art. 712 Svolgimento del concorso

1. I candidati risultati idonei alla visita medica sono sottoposti a un accertamento psico-fisico consistente nello svolgimento di un colloquio psico-attitudinale e in una prova di educazione fisica, secondo le modalità e i programmi fissati con disposizione ministeriale. L'accertamento psico-fisico si conclude con voto unico.

2. I giovani che conseguono il voto di almeno sei decimi negli esami di cui al comma 1 sono ammessi a sostenere una prova di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e secondo anno del liceo scientifico, se aspiranti al 3° anno di detto liceo.

3. La prova di cultura generale può anche consistere in test a risposta multipla.

4. La prova di cultura generale non si intende superata se il candidato non ha ottenuto almeno la votazione dei sei decimi.

5. Le commissioni esaminatrici per le prove e gli accertamenti di cui al presente articolo sono nominate dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.

#### Art. 713 Graduatorie di merito

1. Gli idonei sono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti riportati nell'accertamento psico-fisico e nella prova di cultura generale.

2. A parità di punti hanno la precedenza nell'ordine:

a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;

b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

c) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato hanno acquistato il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato;

d) i candidati che hanno conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento;

e) i più giovani di età.

3. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50 per cento è riservato ai candidati idonei che sono orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.

-----  
Nota redazionale

Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

#### Art. 714 Allievi stranieri

1. E' consentita l'ammissione alle scuole militari di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli prescritti dall'articolo 711, lettera b).

*Il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, noto come Codice dell'ordinamento militare, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e i compiti della difesa militare e delle Forze Armate italiane. Il Titolo II, che comprende i Capi da I a IX, tratta specificamente di vari aspetti dell'ordinamento militare, tra cui le funzioni e le responsabilità degli organi di vertice, le competenze dei Comandanti, e la disciplina militare.*

*In dettaglio, il Titolo II, Capi da I a IX, copre i seguenti argomenti:*

- *Capo I: Istituzioni di vertice e organi di consulenza (es. Consiglio Supremo di Difesa).*
- *Capo II: Funzioni e responsabilità del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.*
- *Capo III: Organizzazione e funzionamento delle Forze Armate.*
- *Capo IV: Comando e disciplina militare.*
- *Capo V: Personale militare, inclusi arruolamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico.*
- *Capo VI: Servizio militare e obblighi di leva.*
- *Capo VII: Mobilitazione e impiego delle Forze Armate.*
- *Capo VIII: Sanzioni disciplinari e procedimenti.*
- *Capo IX: Disposizioni transitorie e finali.*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90  
“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”**

LIBRO QUARTO

TITOLO II

RECLUTAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 577 Modalità di svolgimento dei concorsi

1. L'Amministrazione della difesa, negli appositi bandi recanti le modalità di svolgimento dei concorsi, per il reclutamento del personale militare, ha facoltà di rinviare a specifiche disposizioni della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

CAPO II

ACCERTAMENTI PSICO-FISICI

SEZIONE I

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE

Art. 578 Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica agli iscritti, arruolati e militari di leva e al personale maschile e femminile che partecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

Art. 579 Idoneità al servizio militare

1. Sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza.

2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.

3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni e infermità previste dall'articolo 582. Il giudizio di inidoneità permanente è emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermità croniche ovvero al termine del periodo massimo di inidoneità temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo e altresì per le infermità suscettibili di aggravamento o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del servizio.

Art. 580 Accertamento dell'idoneità al servizio militare

1. L'accertamento dell'idoneità al servizio militare è effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari.

2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento.

3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.

*((4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 579, comma 3, e i criteri per*

*delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.))*

Art. 581 Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e infermità

1. L'elenco delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 582, è aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 582 Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

1. Sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità:

a) Morfologia generale: le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

b) Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie:

1) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

2) la mucoviscidosi;

3) le endocrinopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

4) i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

c) Malattie da agenti infettivi e da parassiti: le malattie da agenti infettivi e da parassiti che sono causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure sono accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che hanno caratteristiche di cronicità o di evolutività, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

d) Ematologia:

1) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici;

2) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

e) Immunoallergologia:

1) l'asma bronchiale allergica e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

*((2) l'anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;))* 3) le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialisticostrumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

4) le connettiviti *((e le vascoliti))*;

f) Tossicologia: lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

g) Neoplasie:

1) i tumori maligni;

2) i tumori benigni e i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero sono deturpanti o producono rilevanti alterazioni strutturali o funzionali;

h) Cranio:

1) le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali;

2) le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.

i) Complesso maxillo facciale:

1) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

2) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarià temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

3) le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

l) Apparato cardiovascolare:

1) le malformazioni del cuore e dei grossi vasi;

2) le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

*((3) le gravi turbe del ritmo cardiaco, le anomalie del sistema specifico di conduzione, le canalopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;))*

4) l'ipertensione arteriosa persistente, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione;

5) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;

6) le ((. . .)) patologie delle arterie e ((. . .)) dei capillari con disturbi trofici o funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

7) le ectasie venose estese con incontinenza valvolare ((e)) i disturbi del circolo venoso profondo;

8) le flebiti e le altre patologie del circolo venoso e i loro esiti con disturbi trofici e funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

9) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

m) Apparato respiratorio:

1) le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

2) le malattie delle pleure e i loro esiti rilevanti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

3) i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie;

n) Apparato digerente:

1) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

2) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

3) le ernie viscerali;

4) gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere;

o) Mammella: le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

*((p) apparato urogenitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, dell'uretra e dell'apparato genitale maschile e femminile o i loro esiti che sono causa di rilevanti e permanenti alterazioni funzionali, trascorso se occorre, il periodo di inabilità temporanea;))*

q) Neurologia:

- 1) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 2) le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 3) le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 4) le epilessie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 5) gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

r) Psichiatria:

- 1) il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 2) i disturbi del controllo degli impulsi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 3) i disturbi dell'adattamento, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 4) le parafilie e i disturbi dell'identità di genere, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 5) i disturbi della comunicazione, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 6) i disturbi da tic, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 7) i disturbi delle funzioni evacuative, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 8) i disturbi del sonno, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 9) i disturbi della condotta alimentare, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 10) i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 11) *((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40))*;

*((12) i disturbi di personalità (paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo di personalità), trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;))*

*((13) i disturbi nevrotici e reattivi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;))*

*((14) i disturbi psicotici trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;))*

s) Oftalmologia:

- 1) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 2) le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 3) i disturbi della motilità del globo oculare, se sono causa di diplopia o deficit visivi previsti dalla lettera h) o producono alterazioni della visione binoculare (soppressione), trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- 4) le gravi discromatopsie;

- 5) la anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
  - 6) il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
  - 7) i vizi di rifrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio;
  - 8) i difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore;
  - 9) l'emeralopia;
  - 10) la miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano;
  - 11) l'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico e ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie;
  - 12) le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare;
- t) Otorinolaringoiatria:
- 1) le malformazioni e alterazioni congenite e acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando sono deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
  - 2) le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), (*uguale o maggiore di 50dB*), trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
  - 3) le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
  - 4) le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
  - 5) le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- u) Dermatologia: le alterazioni congenite e acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
- v) Apparato locomotore:
- 1) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulolegamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
  - 2) la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:
    - 2.1 un dito della mano;
    - 2.2 falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;
    - 2.3 falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;
    - 2.4 un alluce;

2.5 due dita di un piede;

3) le deformità gravi congenite e acquisite degli arti;

z) Altre cause di non idoneità:

1) le imperfezioni o le infermità non specificate nell'elenco, ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione;

2) il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione.

2. I disturbi e le infermità di cui al comma 1, lettera r), numeri da 1) a 9), devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare.

## SEZIONE II

### ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' AI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA

#### Art. 583 Ambito di applicazione

1. Fermi i requisiti di idoneità previsti dalla sezione I del presente capo, le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco:

a) piloti e navigatori;

b) impiegato a bordo di aeromobili, in base alla normativa vigente, con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore;

c) assistenti e controllori del traffico aereo, assistenti e controllori della difesa aerea limitatamente alle imperfezioni e infermità afferenti la neurologia, la psichiatria, l'oftalmologia e l'otorinolaringoiatria.

2. Non sono idonei ai servizi di navigazione aerea i militari affetti dalle imperfezioni e infermità di cui alla presente sezione.

3. L'elenco delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 586, è aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

#### Art. 584 Modalità di applicazione

1. Nei giudizi di idoneità relativi al personale già in servizio l'elenco e i criteri annessi trovano applicazione avuto riguardo all'età, al grado, alla categoria, alla specialità, alla qualifica, agli incarichi, alle particolari norme che regolano la posizione di stato nonché ai seguenti criteri generali:

a) salvo i casi di infermità stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, i giudizi di inidoneità permanente sono adottati soltanto dopo un congruo periodo di osservazione medica ovvero dopo un adeguato periodo di sospensione dal servizio di aeronavigazione o dalle attività specifiche previste per il ruolo e la categoria;

b) se l'infermità causa della temporanea inidoneità è suscettibile di efficace trattamento terapeutico, il giudizio definitivo è emesso soltanto quando questo non ha ottenuto i risultati auspicati;

c) nella formulazione dei giudizi deve essere considerata l'attività effettivamente svolta e si deve tener conto che l'esperienza può compensare eventuali deficit funzionali.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'idoneità al pilotaggio del personale in servizio può essere graduata, in ragione delle condizioni psico-fisiche e dei precedenti clinici dell'interessato, nel seguente modo:

a) idoneità al pilotaggio senza limitazioni;

- b) idoneità al pilotaggio con esclusione di aviogetti aerotattici;
- c) idoneità al pilotaggio ma con altro pilota a bordo senza limitazione di impiego se, in presenza di una piena idoneità, sussistano potenziali situazioni di rischio che consigliano la presenza di un copilota.

3. L'organo sanitario può disporre specifiche prescrizioni o limitazioni all'impiego del pilota in relazione alle particolari condizioni psico-fisiche e al quadro clinico dell'interessato.

4. Ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 583 possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psicofisici, da indicare nei bandi di concorso.

*((5. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione, ai fini dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 586, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.))*

#### Art. 585 Personale femminile

1. Per il personale femminile lo stato di gravidanza costituisce:

- a) se in servizio, causa di non idoneità temporanea;
- b) in sede di reclutamento, impedimento temporaneo all'espletamento della visita medica ai fini del giudizio di idoneità. In tal caso l'accertamento dell'idoneità è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso, in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.

#### Art. 586 Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea

1. Sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea le seguenti imperfezioni e infermità:

a) l'anamnesi personale remota ovvero recente positiva per qualsiasi patologia che può evolvere in una condizione inabilitante;

b) ((...)) costituzione e stato di nutrizione:

1) le condizioni e le misure antropometriche non conformi agli standard;

2) i dimorfismi;

3) la malnutrizione proteico-calorica (iponutrizione, ipernutrizione, obesità, magrezza) e le alterazioni del trofismo, distrettuali e sistemiche;

c) neurologia:

1) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti: malattie di natura genetica, malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, neoplastica, infettiva, parassitaria, autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa; tutte le forme di emicrania, le cefalee ricorrenti di qualsiasi tipo, le nevralgie craniche di qualsiasi tipo, il ritardo mentale secondario a patologia neurologica, i disturbi della parola e del linguaggio, i disturbi del movimento, i disturbi della stenia, i disturbi dell'equilibrio, i disturbi della coordinazione motoria, qualsiasi alterazione dell'esame obiettivo neurologico o dell'esame neuro radiologico;

2) le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti: malattie di natura genetica, malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, infettiva, parassitaria, neoplastica, autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa, radicolopatie, disturbi del movimento, disturbi della stenia, disturbi del tono e del trofismo muscolare di origine neurogena, qualsiasi alterazione dell'esame neurologico o dell'esame elettromiografico;

3) le miopatie e i loro esiti: distrofie muscolari, miotonie, miastenia nelle sue varie forme, miopatie congenite e miopatie da altre cause;

4) i traumi cranio-encefalici, i traumi cranici fratturativi, i traumi fratturativi vertebrali, i traumi midollari e i loro esiti; 5) le epilessie, attuali o pregresse;

6) i singoli episodi comiziali: anamnesi remota o prossima di singoli episodi critici anche in assenza di anomalie elettroencefalografiche pregresse o attuali;

7) le anomalie EEG a carattere parossistico;

8) i disturbi della coscienza: disturbi ricorrenti o non sufficientemente spiegati da una causa non ricorrente;

d) psichiatria:

1) le sindromi e i disturbi psichici e comportamentali di natura organica e non: ritardo mentale e livello intellettivo medio inferiore, disturbi di personalità e del comportamento, disturbi dell'adattamento, parafilie, disturbi dell'identità di genere, disturbi del controllo degli impulsi, disturbi dell'alimentazione, disturbi delle funzioni evacuative, disturbi della comunicazione, disturbi da tic, schizofrenia e altri disturbi psicotici, disturbi dissociativi, disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, disturbi somatoformi, disturbi del sonno, azioni di autonocumento e tutte le altre condizioni cliniche che comunque possono essere oggetto di attenzione clinica;

2) la dipendenza, l'abuso ovvero l'uso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa inclusa nelle tabelle di cui all'articolo 13 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e aggiornamenti;

3) l'alcolismo ovvero l'abuso di bevande alcoliche;

e) endocrinologia e metabolismo:

1) i disordini del metabolismo dei carboidrati: diabete insulino dipendente e diabete non insulino dipendente, ridotta tolleranza glicidica;

2) i disordini del metabolismo dei lipidi: ipercolesterolemie, le ipertrigliceridemie, le iperlipidemie miste;

3) i disordini del metabolismo proteico e degli aminoacidi: fenilchetonuria; alcaptonuria; omocistinuria;

4) le tesaurismosi lipidiche, glicidiche, mucopolisaccariche;

5) i disordini del metabolismo delle basi puriniche;

6) le malattie del sistema ipotalamo-ipofisario: craniofaringioma, adenomi ipofisari, funzionanti e non, sindrome della sella vuota, ipopituitarismi isolati e panipopituitarismo;

7) il diabete insipido, sia la forma neurogena che nefrogena;

8) le malattie delle gonadi: sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner maschile e femminile, anorchia bilaterale congenita, agenesia gonadica femminile, ermafroditismi veri e pseudoermafroditismi maschile e femminile;

9) le malattie della corticale del surrene: insufficienza surrenalica primitiva o malattia di Addison, sindrome di Cushing, iperaldosteronismo o morbo di Conn, ipoaldosteronismo primitivo;

10) le malattie della midollare del surrene: sindromi da ipofunzione della midollare del surrene, feocromocitoma;

11) le malattie della tiroide: gozzo semplice e nodulare non tossico, ipertiroidismi, ipotiroidismi, tiroiditi;

12) le malattie delle paratiroidi e del metabolismo minerale: iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo, pseudoipoparatiroidismo, rachitismo, osteomalacia, osteoporosi, malattia Paget;

13) le sindromi poliendocrine: neoplasie endocrine multiple, sindromi polighiandolari autoimmuni;

f) enzimopatie:

1) le glicosurie normoglicemiche;

- 2) le iperbilirubinemie indirette di grado elevato;
  - 3) il deficit anche parziale di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH);
  - 4) la porfirie;
- g) le malattie ereditarie del tessuto connettivo;
- h) tossicologia:
- 1) le intossicazioni da metalli e loro composti;
  - 2) le intossicazioni da acido cianidrico e cianuri, ossido di carbonio, solfuro di carbonio;
  - 3) le intossicazioni da composti organici;
- i) immuno-allergologia:
- 1) le malattie autoimmuni sistemiche: lupus eritematoso sistemico; artrite reumatoide; sindrome di Sjogren; sclerodermia; vasculiti; dermatomiosite; polimiosite; connettivite mista;
  - 2) le allergopatie: tutte le allergopatie, anche in fase asintomatica, con qualsiasi estrinsecazione cutanea, mucosale e d'organo (rinite, asma, orticaria, ecc.); la diatesi allergica spiccata, valutate con i test sottoindicati; le intolleranze ad alimenti di abituale consumo; le reazioni da farmaci di uso corrente non sostituibili; l'allergia al veleno di imenotteri;
  - 3) le sindromi da immunodeficienza primitiva e le sindromi di immunodeficienza acquisita: agammaglobulinemia; ipogammaglobulinemia comune variabile, ipogammaglobulinemia con iper Ig-M; il deficit selettivo di Ig-A (livello di Ig-A sieriche < 5 mg/dL, con altre immunoglobuline normali o aumentate); le immunodeficienze combinate (SCID); le gravi alterazioni della funzionalità fagocitaria;
- l) infettivologia e parassitologia: le malattie da agenti infettivi e da parassiti che sono causa di compromissione delle condizioni generali, della crisi ematica o che hanno caratteristiche di cronicità ed evolutività; la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare in fase attiva e i suoi esiti; il morbo di Hansen; la sifilide; la positività per antigene HBV; la positività per anticorpi HCV; la positività per anticorpi per HIV determinati con metodo ELISA e in caso di positività confermati con metodica Western Blot.
- m) ematologia:
- 1) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici: la microcitemia o talassemia minima o trait talassemico, sinonimi che indicano la condizione asintomatica del portatore eterozigote dell'anomalia genetica;
  - 2) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici;
  - 3) la splenomegalia e gli esiti di splenectomia: le splenomegalie di qualsiasi origine, associate o non, ad alterazioni della crasi ematica;
- n) apparato scheletrico e locomotore:
- 1) le malformazioni congenite e le alterazioni morfologiche acquisite del cranio: tutte le alterazioni congenite e acquisite delle ossa del cranio che determinino deformità ovvero alterazioni funzionali o che interessino la teca interna;
  - 2) le patologie dell'apparato scheletrico e i loro esiti: le malattie infiammatorie, endocrino-metaboliche, osteodistrofiche, osteo-condrosiche, sistemiche, le osteonecrosi, le osteocondriti dissecanti; gli esiti di osteocondrite tarsometatarsali e carpali; la lassità capsulo-legamentosa, anche con modesta instabilità articolare; gli esiti di meniscectomia totale e la meniscopatia; gli esiti di osteocondrosi giovanile; la presenza di endo e artro-protesi;
  - 3) gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato osteoarticolare: esiti di fratture con mezzi di sintesi in situ, anche senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione, esiti di fratture ben consolidate con modiche limitazioni funzionali, calcificazioni periarticolari post traumatiche, esiti di meniscectomia e le meniscopatie anche se non limitanti la funzione, esiti di

meniscectomia parziale e di exeresi di pliche sinoviali anche con modiche limitazioni funzionali, esiti di lussazioni articolari, anche quelle minori (interfalangee, sternoclavicolari, acromionclaveari) e con modiche limitazioni funzionali;

4) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dei muscoli: malformazioni, patologie croniche ed esiti di lesione dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture permanenti, miositi); ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a 2 cm rispetto all'arto controlaterale, anche senza alterazioni funzionali;

5) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali: lassità capsulo legamentosa, calcificazioni tendinee post traumatiche, patologie croniche e gli esiti di lesione delle aponeurosi dei tendini e delle borse (fibromatosi plantare o palmare, retrazioni, ernie muscolari, tendinopatie, lussazioni tendinee, disinserzioni, patologie congenite tendinee) anche senza alterazioni funzionali; calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche;

6) le patologie e i loro esiti, i dismorfismi, i paramorfismi del rachide: scoliosi maggiori con angolo di Lippmann-Cobb superiore a 15°; ipercifosi dorsale superiore a 35°; schisi di un arto vertebrale; esiti di trattamenti chirurgici della colonna vertebrale; ernie discali e loro esiti chirurgici; protrusioni discali, anche senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare;

7) i dismorfismi degli arti inferiori e superiori: lussazione congenita del capitello radiale, anche con funzionalità del gomito conservata; cubito valgo o varo; sinostosi radio ulnare; sindattilia delle dita delle mani; dismetria degli arti inferiori superiore a 1,5 cm; ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a 4 cm; ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a 4 cm; piede torto, piede piatto-valgo bilaterale e piede cavo bilaterale, di grado elevato ovvero con segni di ipercheratosi plantare; sindattilia completa di due dita e incompleta di più dita del piede;

8) le malformazioni, la perdita dell'integrità anatomica e funzionale delle mani e dei piedi: mancanza anatomica o perdita funzionale permanente totale di un dito o parziale di due o più dita, di una mano o di due fra le mani; perdita parziale di una delle prime tre dita di una mano; perdita della falange ungueale del primo dito del piede o perdita anatomica o funzionale di un dito del piede; alluce valgo; dito a martello con sublussazione metatarso-falangea; sinostosi tarsale; dita sovranumerarie delle mani e dei piedi;

o) apparato respiratorio:

1) le malattie delle pleure e i loro esiti: esiti di pleurite, oblitterazione del seno costo-frenico, scissurite aspecifica;

2) le malattie della trachea, dei bronchi, dei polmoni e i loro esiti: bronchiectasie; enfisema polmonare;

3) le deformità della gabbia toracica, congenite o acquisite: pectus excavatus e pectus carinatus, di grado rilevante, cifosi e scoliosi; esiti di traumatismi toracici;

4) l'asma bronchiale allergico e non, le patologie ostruttive: Iperattività Bronchiale Aspecifica (I.B.A.);

5) le patologie polmonari e del mediastino di tipo cistico ovvero bollose; lo pneumotorace spontaneo;

6) deficit significativo ai test di funzionalità respiratoria;

p) apparato cardio-vascolare:

1) le cardiopatie congenite; le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; gli esiti della loro correzione chirurgica; le anomalie di posizione del cuore: destrocardia; protesi vasali, esiti di intervento riparativo dei grossi vasi;

- 2) le malattie del pericardio, del miocardio e dell'endocardio: miocarditi ed endocarditi, acute o croniche, anche senza esiti, pregresse pericarditi acute o croniche e loro esiti, cardiomiopatie, miocardiopatie;
  - 3) le malattie delle valvole cardiache: malformazioni e displasie degli apparati valvolari; valvola aortica bicuspidale anche se continente e non calcifica; prolasso della mitrale; valvole balloniformi anche in assenza di rigurgito significativo; insufficienze e le stenosi valvolari; ridondanza valvolare, anche se con rigurgito di grado emodinamicamente poco significativo; esiti di intervento riparativo delle strutture valvolari;
  - 4) la cardiopatia ischemica e l'infarto del miocardio;
  - 5) le malattie e le anomalie del sistema specifico del cuore: blocchi di branca completi; blocchi di branca incompleti solo se causati ovvero associati a patologie cardiache; emblocco anteriore sinistro se causato ovvero associato a patologie cardiache; blocchi atrio-ventricolari di primo grado quando sono associati a patologie cardiache e non si riducono dopo sforzo adeguato; blocchi atrio-ventricolari di secondo e terzo grado; preeccitazioni ventricolari; sindrome ipercinetica; ritardo di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto associato ritardo di attivazione intraventricolare dx, stabili (blocco bifascicolare);
  - 6) le turbe del ritmo cardiaco: tachicardia sinusale, bradicardia sinusale non indicativa di una condizione di allenamento per attività sportiva documentata, segnapassi migrante, extrasistolia ventricolare frequente (superiore a 100/ora);
  - 7) le anomalie elettrocardiografiche indicative per un potenziale rischio di aritmie gravi;
  - 8) l'ipertensione arteriosa essenziale o secondaria: ipertensione arteriosa borderline secondo l'O.M.S.;
  - 9) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose; gli esiti della loro correzione chirurgica: protesi vasali, esiti di intervento riparativo dei grossi vasi;
  - 10) tutte le patologie delle arterie e dei capillari con disturbi trofici o funzionali: morbo di Raynaud primitivo, acrocianosi;
  - 11) le ectasie venose; i disturbi del circolo venoso profondo: ectasie venose estese, le varici reticolari o dermiche;
  - 12) le flebiti e i loro esiti: esiti di flebiti superficiali degli arti inferiori, delle vene gemellari, degli arti superiori, comprese quelle da veno-puntura;
- q) apparato digerente:
- 1) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari;
  - 2) le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfo-funzionali, del fegato, delle vie biliari e del pancreas: epatite cronica; calcolosi delle vie biliari; pancreatite subacuta e cronica;
  - 3) le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfo-funzionali, del tubo digerente, del peritoneo, ano-rettali: morbo celiaco, ulcera duodenale; ulcera gastrica; rettocolite ulcerosa; morbo di Crohn; diverticolosi e diverticolite; fistole anali e perianali, stenosi, distopie, mesenterium commune, splancnoptosi, dolico colon;
  - 4) le ernie viscerali;
  - 5) gli esiti di intervento chirurgico addominale, anche laparoscopico, che determini indebolimento funzionale dei vari organi e visceri;
- r) apparato uro-poietico:

- 1) le anomalie di numero, forma, sede dei reni; le anomalie vascolari del rene: reni sovranumerari, rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna, ectopia pelvica congenita e ptosi renale;
- 2) le malattie croniche, congenite o acquisite, dei reni: glomerulonefriti e pielonefriti;
- 3) le anomalie di numero, forma, sede e le malattie croniche di pelvi e ureteri;
- 4) le malformazioni e le malattie croniche della vescica;
- 5) le malformazioni, le stenosi, le dilatazioni e le malattie croniche dell'uretra;
- 6) la nefrolitiasi e la calcolosi delle vie urinarie;
- 7) la proteinuria, l'ematuria, la cilindruria;
- 8) l'incontinenza e la ritenzione urinaria;
- s) apparato genitale maschile:
  - 1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie e i loro esiti, dell'apparato genitale maschile: perdita parziale o totale del pene, o sue gravi malformazioni; fimosi serrata, epispadia e ipospadia, se lo sbocco uretrale è prossimale al solco balano prepuziale; patologie della prostata e delle vescichette seminali; mancanza, atrofia monolaterale o bilaterale dei testicoli; criptorchidismo anche se monolaterale; malattie croniche del testicolo, dell'epididimo e del funicolo; malattie croniche dello scroto;
- t) apparato genitale femminile:
  - 1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie, e i loro esiti, dell'apparato genitale femminile: mancanza di una o ambedue le ovaie, aplasia completa dell'utero, aplasia completa della vagina, agenesia degli annessi, prolapsi urogenitali di qualunque natura e grado, esiti di isterectomia e di intervento chirurgico per prolasso urogenitale, fistole genitali di qualunque natura, endometriosi, dismenorrea e altri disordini del ciclo mestruale; malformazioni e cisti vulvari; infiammazione delle ghiandole di Bartolino;
  - 2) la gravidanza;
- u) ghiandola mammaria:
  - 1) le malformazioni, le patologie e i loro esiti, della ghiandola mammaria:
    - 1.1 per gli uomini: ginecomastia, processi flogistici o displastici e loro esiti;
    - 1.2 per le donne: mancanza congenita o acquisita di una mammella; processi flogistici o displastici e loro esiti quando sono di grado elevato o causa di disturbi funzionali; la megalomastia se è causa di impaccio motorio o di alterazioni funzionali; esiti di mastoplastica riduttiva o di mastectomia settoriale quando sono causa di disturbi funzionali; protesi mammaria;
- v) complesso maxillo-facciale:
  - 1) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca: labiopalatoschisi;
  - 2) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolazione temporo-mandibolare: malocclusioni; alterazioni dell'Articolazione Temporo-Mandibolare (ATM); esiti di fratture dei mascellari anche in osteosintesi; trattamenti chirurgici ortodontici correttivi dei mascellari;
  - 3) le malformazioni e gli esiti delle patologie dell'apparato masticatorio: mancanza o inefficienza (per carie distruttiva o per anomalie dentarie) di più elementi dentari; parodontopatia cronica;
- z) oftalmologia:
  - 1) le malformazioni, le imperfezioni e le patologie degli annessi oculari, della congiuntiva, dell'apparato lacrimale e i loro esiti funzionali, menomanti, anche se monolaterali: malformazioni, disfunzioni, patologie, esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, se sono di

pregiudizio estetico o influiscono sulla normale motilità dei bulbi oculari, ovvero ne provocano la cronica irritazione;

2) le malformazioni, le imperfezioni, le patologie dell'orbita, dei bulbi oculari ovvero dei nervi ottici e i loro esiti funzionali, anche se monolaterali: anoftalmia, malformazioni, malattie croniche ed esiti di lesioni dell'orbita;

3) le patologie vitreoretiniche regmatogene; i trattamenti chirurgici ovvero parachirurgici delle stesse;

4) le alterazioni morfologiche di sede e di trasparenza del cristallino;

5) l'afachia;

6) il cristallino protesico intraoculare (IOL), anche se monolaterale;

7) gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare;

8) le alterazioni della idrodinamica oculare;

9) qualsiasi alterazione qualitativa e quantitativa del campo visivo anche se monolaterale;

10) le anomalie del senso luminoso; l'emeralopia;

11) le turbe della motilità oculare estrinseca di tipo manifesto (tropie);

12) le turbe della motilità oculare di tipo latente (forie), se sono causa di anomalie a carico della visione binoculare ovvero del senso stereoscopico;

13) il senso cromatico non conforme agli standard previsti per ciascun ruolo, categoria, specialità, qualifica e abilitazione;

14) l'acutezza visiva naturale e corretta non conforme agli standard previsti per ciascun ruolo, categoria, specialità, qualifica e abilitazione;

aa) otorinolaringoiatria:

1) le malformazioni e le patologie dell'orecchio esterno: malformazioni del padiglione auricolare quando sono deturpanti o causa di disturbi funzionali; polipi, osteomi, esostosi e tutte le patologie del condotto uditivo esterno quando ne occludano il lume tanto da impedire otoscopia, timpanometria e stimolazione termica dell'apparato vestibolare; esiti di traumi e interventi chirurgici sull'orecchio esterno quando inducano disturbi funzionali;

2) le malformazioni e le patologie dell'orecchio medio: malformazioni dell'orecchio medio quando sono causa di disturbi funzionali; perforazioni della membrana timpanica; otite media catarrale cronica; otite media purulenta cronica semplice, colesteatomatosa e iperplastico-polipoide; timpanosclerosi; sindrome da insufficienza tubarica (documentata da reperto timpanometrico piatto o con picco registrabile a valori di pressione inferiori a - 100 daPa); incapacità di eseguire la manovra di Valsava; esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio medio (a eccezione della miringo-plastica e miringo-tomia, dove è effettuata una valutazione caso per caso a seconda del ripristino funzionale e della non sussistenza della patologia all'origine dell'intervento);

3) le malformazioni e le patologie dell'orecchio interno: malformazioni e patologie dell'orecchio interno in grado di produrre disturbi funzionali di cui ai successivi numeri 4) e 5); esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio interno;

4) l'acutezza uditiva non conforme agli standard;

5) le disfunzioni delle vie vestibolari: presenza di nistagmo spontaneo con o senza fissazione visiva in una o più delle 5 posizioni fondamentali (seduto, supino, fianco destro, fianco sinistro, Rose), nistagmo da posizionamento e nistagmo patologico evocato da manovre oculari; risposte vestibolari patologiche o con marcati fenomeni neurovegetativi alle stimolazioni termiche (risposte simmetricamente ridotte o eccessive possono essere valutate anche con stimolazione rotatoria); asimmetrie del tono muscolare degli arti superiori ovvero inferiori;

6) le malformazioni e le patologie del naso e dei seni paranasali: malformazioni della piramide e delle fosse nasali quando inducano disturbi funzionali; rinite cronica catarrale, mucopurulenta e purulenta; rinopatia vasomotoria specifica e aspecifica; rinopatia ipertrofica e atrofica, rinopatie granulomatose; stenosi e sinechie di una o entrambe le fosse nasali causa di insufficienza ventilatoria; polipi nasali di qualsiasi natura e dimensione, angiomi e varici voluminose; sinusite cronica catarrale e purulenta e qualunque massa occupante spazio a livello delle cavità paranasali (ipertrofia mucosa, polipi, versamenti, cisti, mucoceli, osteomi) causa di disturbi funzionali; iposmia; esiti di traumi e interventi chirurgici sul naso e sui seni paranasali causa di disturbi funzionali;

7) le malformazioni e le patologie della faringe e della laringe: malformazioni della faringe e della laringe quando inducano disturbi funzionali; faringotonsilliti e laringiti croniche specifiche e aspecifiche; ipertrofia tonsillare di grado marcato; polipi faringotonsillari di qualsiasi natura che producano disturbi funzionali; noduli, polipi e granulomi della laringe, insufficienza glottica, paralisi e paresi delle corde vocali; esiti di traumi e interventi chirurgici sulla faringe e laringe causa di disturbi funzionali;

8) le patologie della voce e del linguaggio: disfonie (balbuzie; concitatio sermonis, farfugliamento), dislalie organiche (labiali, dentali, linguali, nasali) e funzionali (sigmatismo, rotacismo, gammacismo, deltacismo), paralalie, disfonie organiche e funzionali, disturbi della muta vocale e tutti i disturbi in grado di produrre una ridotta intellegibilità del discorso e delle comunicazioni via radio;

9) le patologie delle ghiandole salivari: scialoadenosi e scialoadeniti croniche aspecifiche e specifiche; esiti di interventi chirurgici sulle ghiandole salivari causa di disturbi funzionali;

10) le cisti e le fistole mediane e laterali del collo;

bb) apparato tegumentario: le alterazioni congenite, acquisite e croniche della cute e degli annessi, che, per sede estensione o gravità, sono deturpanti o determinano alterazioni funzionali; le malattie infettive cutanee; le dermatiti croniche o recidivanti, di origine flogistica o immunitaria; la dermatite atopica; la dermatite da contatto; l'orticaria cronica; la psoriasi; l'alopecia areata; l'acne; l'ittiosi; l'iperidrosi; i nevi congeniti giganti; l'epidermolisi bollosa; le fistole sacrococcigee; le cicatrici quando per sede, estensione, aderenza, facilità a ulcerarsi sono causa di danno fisiognomico ed evidenti disturbi funzionali; le ulcere e le fistole congenite o acquisite, le virali proliferative della cute e degli annessi che sono causa di danno fisiognomico e di evidenti disturbi funzionali;

cc) neoplasie:

1) i tumori maligni;

2) i tumori benigni e i loro esiti quando, per sede, volume, estensione o numero, producano alterazioni funzionali;

dd) requisiti fisio-psico-attitudinali:

1) i disturbi dell'orientamento e dell'equilibrio, le chinetosi;

2) l'insufficiente resistenza alle accelerazioni;

3) le anomalie cardio-respiratorie e neuropsichiche nelle condizioni di ipossia ipossica acuta;

4) le carenze di requisiti psicoattitudinali: tratti di personalità (tra l'altro, dipendenti, istrionici, ossessivi, paranoidei, antisociali, borderline) che denotano una labilità emotiva, affettiva e altre condizioni riconducibili a una inadeguata struttura della personalità; insufficienti risultati alle prove psicoattitudinali standard per valutare il potenziale relativo all'apprendimento e alla pratica di peculiari tecniche operative e in particolare di quelle relative al pilotaggio;

ee) farmacologia: uso temporaneo o cronico di farmaci non consentiti.

2. Le altre cause di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono i seguenti:

- a) i trapianti d'organo;
- b) tutte le altre imperfezioni, infermità, malattie sistemiche e localizzate, non comprese nell'elenco, ritenute, singolarmente o nel complesso, incompatibili con il ruolo, la categoria, specialità e abilitazione.

### SEZIONE III

#### *((REQUISITI FISICI))*

##### *Art. 587 (( Parametri fisici)).*

*((1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono rientrare nei valori limite di ciascuno dei seguenti parametri fisici:*

*a) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;*

*b) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;*

*c) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile.*

*2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1.)*

**MINISTERO DELLA DIFESA**

DECRETO 4 giugno 2014

**Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.** (GU n.131 del 9-6-2014)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», con particolare riferimento agli articoli 181, comma 1, lett. a) e b), inerente l'attribuzione alla Sanità di

militare del compito di provvedere all'accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato, 640 e 641 sull'accertamento delle idoneità psicofisica e attitudinale ai fini dell'arruolamento, 882 sull'accertamento periodo della permanenza dell'idoneità al servizio dei militari in servizio permanente effettivo, 959 sul proscioglimento dei volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale, nonché 929 sulla cessazione dal servizio permanente a causa di infermità;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», con particolare riferimento agli articoli 579 inerente l'idoneità al servizio militare, 582 inerente le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nonché 580 che al comma 4 prevede l'adozione con decreto del Ministro della difesa della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata;

Vista la direttiva ministeriale 19 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 2 giugno 2000, con la quale è stata approvata la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

Vista la direttiva ministeriale 19 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 2 giugno 2000, con la quale è stata approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2007, con il quale è stata approvata la modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2007, con il quale è stata approvata la modifica della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 2010, con il quale sono state approvate modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nonché della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 29 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2010, con il quale sono state approvate modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nonché della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 5 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2011, con il quale sono state approvate modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nonché della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate in data 5 dicembre 2005;

Ravvisata la necessità di aggiornare i criteri di accertamento e le indicazioni diagnostiche relative alle patologie previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità di cui ai citati

decreti dirigenziali 5 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto delle attuali risultanze della medicina legale;

Viste la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, sentite le Forze armate;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, che allegate al presente decreto ne formano parte integrante, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.

Art. 2

1. A decorrere dalla data del presente decreto si applicano le direttive tecniche di cui all'art. 1, che sostituiscono e annullano quelle approvate con i seguenti provvedimenti richiamati in premessa: i decreti ministeriali 19 aprile 2000; le direttive direttoriali 5 dicembre 2002, come modificate dai decreti direttoriali 30 agosto 2007, 20 settembre 2007, 9 agosto 2010, 3 settembre 2010, 29 novembre 2010 e 5 ottobre 2011.

2. Limitatamente al personale militare volontario già in servizio al momento di adozione del presente provvedimento continuano a trovare applicazione, ai fini del passaggio in servizio permanente effettivo nell'ambito della categoria di personale, qualora più favorevoli, i requisiti di idoneità al servizio militare contenuti nelle direttive vigenti al momento del reclutamento dello stesso.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2014

Il Ministro: Pinotti

**Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246".**

#### Avvertenze

1. La presente direttiva tecnica concerne le modalità di applicazione dell'elenco imperfezioni di cui all'articolo 582, comma 1, del decreto del Presidente della n. 90 del 2010, di seguito denominato elenco, e fornisce indicazioni relative a ogni singola lettera in cui è suddiviso il comma 1 del citato articolo 82, con particolare riguardo alle imperfezioni e alle infermità di più frequente riscontro o di maggior rilevanza.
2. Per il personale militare di carriera già in servizio l'elenco costituisce solo una guida di orientamento; per detto personale il giudizio di idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria e agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato giuridico.
3. Per il personale militare volontario già in servizio al momento di entrata in vigore della presente direttiva continuano a trovare applicazione, ai fini del passaggio in servizio permanente nell'ambito della stessa categoria di personale, i requisiti di idoneità al servizio militare contenuti nelle direttive vigenti al momento del reclutamento, qualora più favorevoli.
4. Per i militari alle armi il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato anche quando la patologia, ritenuta sanabile, permanga nonostante le cure richieste dal caso e il periodo necessario di temporanea inabilità.
5. L'osservazione prevista dalla presente direttiva è la procedura di accertamento clinico-diagnostico con finalità medico-legale. Tale osservazione viene praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medico-legali nei casi in cui risulti necessario un approfondimento diagnostico, eventualmente anche con ricovero. Qualora non sussista tale necessità i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici non eseguibili presso le infermerie di Corpo; a tal fine, se necessario, i militari potranno essere aggregati temporaneamente al rapporto servizi delle predette strutture sanitarie e adibiti a mansioni che non comportano rischio, con esclusione dei servizi di guardia e di assistenza ai ricoverati.

6. Nella presente direttiva vengono utilizzate espressioni quali lieve, medio, grave, al fine di indicare la rilevanza clinica e medico-legale dell'affezione. L'espressione rilevante, invece, indica quell'incidenza attribuibile a un'affezione che, anche se lieve sul piano clinico, sotto il profilo medico-legale costituisce impedimento all'espletamento del servizio militare.
7. La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del giudizio medico-legale.
8. Per le patologie non specificate nell'elenco o nella presente direttiva si applicano le disposizioni riguardanti l'apparato o l'organo interessato, facendo ricorso al criterio dell'analogia o dell'equivalenza con le imperfezioni e le infermità ivi contemplate.
9. La presente direttiva in alcuni casi indica gli esami clinici e strumentali ritenuti utili e i parametri necessari per la formulazione della diagnosi e del relativo provvedimento medico legale.
10. Il personale femminile, all'atto di presentazione a visita medica, considerata la necessità di effettuare accertamenti potenzialmente pericolosi per le donne in stato di gravidanza, dovrà esibire le risultanze del relativo test eseguito, presso un laboratorio di analisi pubblico o privato, nei cinque giorni precedenti la data di presentazione a visita. L'organo medico-legale competente effettuerà il test di gravidanza su campione di urine qualora la candidata dovesse sollevare dubbi sullo stato di gravidanza o non abbia prodotto idoneo referto, ovvero nel caso in cui emergessero motivi di opportunità. La positività del test comporta l'impossibilità a proseguire gli accertamenti per temporaneo impedimento.
11. Per ciascun apparato le imperfezioni e le infermità sono indicate con la partizione in lettere e numeri cardinali corrispondenti quella dell'articolo 582, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, nella formulazione in vigore alla data di approvazione della presente direttiva. Avendo utilizzato tale criterio, si evidenzia che alla lettera R) psichiatria, non è stato indicato il numero 11), in quanto tale partizione è stata abrogata dall'articolo 4, comma 1, lett. b), n. 4.1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40.

A) Morfologia generale.

**Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.**

Rientrano in questa fattispecie:

- l'obesità;
- la gracilità di costituzione;
- le gravi disarmonie e distrofie costituzionali.

Per la valutazione delle disarmonie somatiche e delle distrofie costituzionali si considerano i seguenti caratteri esteriori (pallore della cute, scarsezza del pannicolo adiposo, ipotrofia muscolare, spalle spioventi, torace scarno appiattito o cilindrico, scapole alate, esilità degli arti, masse adipose esuberanti e abnormemente distribuite, perimetro addominale, etc.) indicativi di gracilità, obesità, di uno stato morboso latente, di un soggetto a rischio o comunque non adatto a sopportare l'impegno fisico del servizio militare.

Per la valutazione della costituzione somatica sono da considerare i seguenti parametri:

- statura (h): valutata in metri mediante antropometro con esaminando in posizione di attendi, a capo eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale, con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale e i talloni a contatto con il montante dell'antropometro;
- peso corporeo (p): valutato in chilogrammi (kg);
- indice di massa corporea (I.M.C.): si intende per indice di massa corporea il rapporto tra il peso corporeo (p) in chilogrammi e l'altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula:  $I.M.C. = p / (h \times h)$ .

Per un'agevole e immediata valutazione dei parametri rilevati può essere utilizzata la tabella antropometrica riportata di seguito, dove sono elencati il peso massimo (I.M.C. = 28 per le donne / 30 per gli uomini) e il peso minimo (I.M.C. = 18 per le donne / 20 per gli uomini), rapportati all'altezza.

#### MORFOLOGIA GENERALE

UOMINI			DONNE	
I.M.C. MAX	I.M.C. MIN		I.M.C. MAX	I.M.C. MIN
30	20		28	18
PESO MAX	PESO MIN	ALTEZZA	PESO MAX	PESO MIN
132	88	2,10	123	79
129	86	2,08	121	78
127	84	2,06	118	76
125	83	2,04	116	75

122	82		2,02		114
					73
120	80		2,00		112
					72
118	78		1,98		109
					71
115	77		1,96		107
					69
113	75		1,94		105
					68
111	74		1,92		103
					66
108	72		1,90		101
					65
106	71		1,88		99
					64
104	69		1,86		96
					62
102	68		1,84		94
					61
99	66		1,82		92
					60
97	65		1,80		90
					58
95	63		1,78		88
					57
93	62		1,76		86
					56
91	61		1,74		84
					54
89	59		1,72		82
					53
87	58		1,70		80
					52
85	56		1,68		79
					51
83	55		1,66		77
					50
81	54		1,64		75
					48
79	52		1,62		73
					47
77	51		1,60		71
					46
75	50		1,58		69
					45

73	49		1,56		68
71	47		1,54		66
69	46		1,52		64
68	45		1,50		63

Viene giudicato permanentemente inabile il soggetto:

- di sesso maschile con I.M.C. maggiore di 30 e minore di 20;
- di sesso femminile con I.M.C. maggiore di 28 e minore di 18.

Può essere giudicato idoneo il soggetto con I.M.C. superiore ai limiti sopra indicati, in cui l'eccesso ponderale è da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare e non a un eccesso di massa grassa.

B) Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie.

1) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

- Rientrano tra i difetti del metabolismo glicidico:
  - diabete mellito di tipo 1 e 2;
  - ridotta tolleranza glucidica;
  - glicosurie normoglicemiche (la glicosuria deve essere riscontrata in più determinazioni).

Sono indicativi di diabete mellito:

- valori di glicemia eguali o superiori a 126 mg/dl in almeno due determinazioni, effettuate al mattino dopo 12 ore di digiuno e in assenza di altre condizioni interferenti;
- emoglobina glicosilata con valori superiori al 6,5% con metodica standardizzata.

Nella valutazione dei difetti del metabolismo glicidico potrà essere utilizzata la metodica della curva da carico orale di glucosio (da non effettuare se la glicemia a digiuno è superiore a 126 mg/dl), con pasto standard di 75 grammi di glucosio. Al 120° minuto se la glicemia è superiore a 200 mg/dl, sarà posta diagnosi di diabete; se la glicemia è compresa tra i 140 e 200 mg/dl, sarà posta diagnosi di ridotta tolleranza glucidica.

Rientrano tra i difetti del metabolismo lipidico:

- ipercolesterolemie primitive;
- ipertrigliceridemie;

- iperlipidemie miste.

Nella valutazione delle dislipidemie si terrà conto dei valori di laboratorio (colesterolo totale superiore a 240 mg/dl o trigliceridi superiori a 200 mg/dl) e dei criteri clinico-strumentali (presenza di xantomi, gerontoxon, steatosi epatica, etc.).

Rientrano tra i difetti del metabolismo proteico:

- fenilchetonuria;
- alcaptonuria;
- omocistinuria;
- altri.

2) La mucoviscidosi.

3) Le endocrinopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

- Rientrano in questa fattispecie:
  - malattie del sistema ipotalamo – ipofisario;
  - ipogonadismi primitivi e secondari;
  - malattie del corticosurrene;
  - malattie della tiroide (ipo/ipertiroidismo, gozzo multinodulare);
  - feocromocitoma e paraganglioma;
  - malattie delle paratiroidi.

4) I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

- Rientrano in questa fattispecie:
  - la iperbilirubinemia indiretta superiore a 5 mg/dl accertata in due occasioni dopo 24 ore di riposo;
  - pregressa emolisi;
  - diabete insipido;
  - porfirie;
  - glicogenosi;
  - tesaurismi lipidiche e mucopolisaccaridiche;
  - sindrome di *Ehlers-Danlos*;
  - sindrome di *Marfan*.

-

C) Malattie da agenti infettivi e da parassiti.

- Le malattie da agenti infettivi e da parassiti che sono causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure sono accompagnate da grave e persistente compromissione delle

condizioni generali o della crasi ematica o che hanno caratteristiche di cronicità o di evolutività, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

- Rientrano in questa fattispecie:

- la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare e i suoi esiti. Il complesso primario non è causa di inabilità al servizio militare;
- il morbo di *Hansen*;
- la sifilide in fase attiva, intesa come positività contemporanea di anticorpi treponemici specifici [TPHA (test di emoagglutinazione) o MHA-TP (microemoagglutinazione) o FTA test di assorbimento di anticorpi anti treponema fluorescenti] e non treponemici [VDRL (*Veneral Disease Research Laboratory*) o RPR (Reagina Plasmatica Rapida)];
- la positività per l'antigene di superficie di HBV (HBsAg);
- la positività per gli anticorpi per HCV insieme alla positività della ricerca del genoma virale (HCV-RNA qualitativo);
- la positività per gli anticorpi anti-HIV.

-

D) Ematologia.

1) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici.

- Rientrano in questa fattispecie:

- le malattie ematologiche primitive;
- la microcitemia costituzionale o trait talassemico qualora presenti le seguenti caratteristiche:
  - Hb inferiore a 11 gr/dl per i maschi e 10 gr/dl per le femmine;
  - non regolare sviluppo somatico;
  - presenza di splenomegalia;
  - presenza di segni di emolisi;
  - sideremia e ferritina diminuite.

2) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

- La splenectomia post-traumatica senza alterazioni della crasi ematica non è causa di inabilità.

E) Immunoallergologia.

1) L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- i soggetti che presentino alle prove di funzionalità respiratoria (PFR) valori di volume espiratorio massimo al secondo minore di 80% teorico;
- i soggetti con prove di funzionalità respiratoria negative ma con test di stimolazione bronchiale positivo (BPT) con PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina;
- i soggetti allergici stagionali con negatività alle PFR e al BPT e positività ai prick test cutanei o alla determinazione delle IgE specifiche del siero (con metodica RAST o immunoenzimatica ELISA), che risultino al BPT, praticato durante la stagione di pollinazione, positivi con PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina;
- la rinite con spirometria basale nella norma e iperreattività bronchiale aspecifica nel *range* degli asmatici (PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina).

- 2) L'anafilassi le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci e alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- le allergie e le intolleranze ad alimenti di abituale consumo, utilizzo e diffusione;
- le reazioni da farmaci di uso corrente e non sostituibili;
- l'anafilassi per punture di insetti.

Sono utili per il giudizio diagnostico:

- dati anamnestici rilevanti;
- esame emocromocitometrico;
- dosaggio delle IgE totali nel siero;
- dosaggio IgE specifiche nel siero;
- prick, intradermo e patch tests;
- dosaggio della proteina cationica eosinofila;
- dosaggio della triptasi mastocitaria.

Può essere inoltre utile l'esecuzione dei seguenti test:

- *prick by prick*
- test di provocazione orale con metodica in doppio cieco vs placebo.

- 3) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- le sindromi da immunodeficienza primitive:
- agammaglobulinemia;
- ipogammaglobulinemia;

- difetti di singole classi e sottoclassi anticorpali, tra i quali i difetti delle IgA;
- difetti dell'immunità cellulare specifica e aspecifica;
- difetti congeniti del complemento.

Le diagnosi di cui sopra saranno formulate previa esecuzione di:

- dosaggio delle immunoglobuline sieriche e delle sottoclassi di IgG per le sindromi da deficit delle immunoglobuline
- analisi fenotipica e funzionale delle popolazioni e sottopopolazioni linfocitarie;
- analisi quantitativa e funzionale dei fattori del complemento;
- analisi della funzione fagocitaria.

#### 4) Le connettiviti e le vascoliti.

Rientrano in questa fattispecie:

- lupus eritematoso sistemico;
- artrite reumatoide;
- sindrome di *Sjögren*;
- sclerosi sistemica;
- connettivite mista;
- connettivite indifferenziata;
- dermatomiosite, polimiosite;
- vascoliti sistemiche, anche se limitate a un solo apparato.

Le diagnosi di cui sopra saranno formulate in accordo con i criteri ACR (*American College Rheumatology*) considerando:

- quadro clinico e compromissione d'organo;
- pattern autoanticorpale non-organo-specifico;
- referti strumentali;
- eventuali referti istologici.

#### F) Tossicologia.

**Lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.**

#### G) Neoplasie.

- 1) I tumori maligni.
- 2) I tumori benigni e i loro esiti, quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali.

#### H) Cranio.

- 1) Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali.
- 2) Le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.

I) Complesso maxillo facciale.

- 1) Le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 2) Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolazione temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 3) Le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- la mancanza o l'inefficienza (per carie destrutrice, per parodontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almeno otto tra incisivi e canini.

La dicitura «del maggior numero di denti» va interpretata in relazione a un massimo teorico di 28 elementi dentari; gli eventuali terzi molari presenti andranno conteggiati solo nel caso siano efficienti nella funzione masticatoria in sostituzione di altri elementi dentari mancanti;

- le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale.

Il concetto di insufficienza masticatoria non è vincolato al numero di denti presenti in bocca, bensì alla loro funzione; a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purché in ingranaggio in occlusione.

Le malocclusioni dentarie che, pur in presenza del maggior numero dei denti, non permettano un corretto ingranaggio occlusale di almeno 2 coppie di molari o 3 coppie di molari e premolari, vengono considerate causa di "insufficienza masticatoria".

La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante.

- gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite.

L'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici e radiologici di perimplantite e inefficienza.

L) L'apparato cardiovascolare.

- 1) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi.

Rientrano in questa fattispecie:

- la destrocardia;
- le cardiopatie congenite e i loro esiti.

2) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- il trapianto di cuore, gli esiti di intervento riparativo delle valvole e dei grossi vasi, le sostituzioni valvolari;
- le cardiomiopatie primitive e secondarie;
- gli esiti di pericardite, miocardite ed endocardite;
- le stenosi e le insufficienze valvolari;
- le anomalie biometriche non correlate con la superficie corporea documentate con appropriate metodiche di *imaging*.
- il prollasso valvolare con rigurgito emodinamicamente significativo;
- la valvola aortica bicuspidale;
- la pericardite, la miocardite e l'endocardite recidivanti, anche senza esiti.

3) Le gravi turbe del ritmo cardiaco, le anomalie del sistema specifico di conduzione, le canalopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea

Rientrano in questa fattispecie:

- blocco atrioventricolare di I grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato;
- blocco atrioventricolare di II e III grado;
- blocco di branca sinistra;
- il ritardo di attivazione intraventricolare anteriore sinistro o posteriore sinistro, associato a ritardo di attivazione intraventricolare destro;
- l'extrasistolia sopraventricolare frequente e/o ripetitiva (documentata con ECG *holter*);
- la tachicardia sopraventricolare, il flutter atriale, la fibrillazione atriale; anche se parossistici;
- extrasistolia ventricolare frequente; l'extrasistolia ventricolare polimorfa, e/o ripetitiva, e/o precoce, e/o attivata dallo sforzo;

- sindrome di Wolf-Parkinson-White;
- la preeccitazione ventricolare;
- la sindrome di *Brugada*;
- la sindrome del QT lungo (QT corretto per la frequenza superiore a 440 msec nel genere maschile e superiore a 460 msec nel genere femminile) e del QT corto (QT corretto per la frequenza inferiore a 320 msec);
- le aritmie trattate con ablazione transcateretere;
- le aritmie trattate con l'applicazione di *pace-maker* o defibrillatore impiantabile.

4) L'ipertensione arteriosa persistente, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione.

Rientrano in questa fattispecie:

- i soggetti con valori di pressione arteriosa sistolica fra 130 e 140 mmHg e/o di pressione arteriosa diastolica fra 85 e 90 mmHg, che presentano 2 o più fattori di rischio cardiovascolare (familiarità, abitudine tabagica, dislipidemia, ridotta tolleranza glicidica, obesità addominale) e/o segni di danno d'organo subclinico.
- i soggetti con valori di pressione arteriosa sistolica superiori a 140 mmHg e/o diastolica superiori a 90 mmHg.

Per la valutazione dell'ipertensione arteriosa occorre effettuare:

- almeno due misurazioni nella stessa visita;
- le misurazioni vanno eseguite con soggetto seduto e in condizioni di riposo psicofisico, utilizzando un bracciale di idonee dimensioni;
- se ritenuto necessario, le misurazioni andranno ripetute in visite successive;
- se ritenuto necessario, si effettuerà monitoraggio dinamico non invasivo delle 24 ore;

5) Gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole artetovenose.

6) Le patologie delle arterie e dei capillari con disturbi trofici o funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

- Rientrano in questa fattispecie:

- il morbo e la sindrome di *Raynaud*;
- la sindrome dell'egresso toracico.

7) Le ecstasie venose estese con incontinenza valvolare e i disturbi del circolo venoso profondo.

8) Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso e i loro esiti con disturbi trofici e funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

- Rientra in questa fattispecie:

- la sindrome di *Paget Schroetter* (trombosi della vena succlavia da compressione o da sforzo).

9) Le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

-

- Rientra in questa fattispecie:

- il linfedema primitivo con disturbi funzionali.

M) Apparato respiratorio.

1) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

2) Le malattie delle pleure e i loro esiti rilevanti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

3) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

- Rientrano in questa fattispecie:

- le bronchiectasie, le bronchiti croniche, l'enfisema;
- il pneumotorace;
- gli esiti lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni funzionali;
- gli esiti di oblitterazione del seno costofrenico e di scissurite aspecifica con lievi alterazioni funzionali;
- le alterazioni funzionali respiratorie da *pectus excavatum*, da *pectus carinatum*, da cifosi e da scoliosi;

- gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali.

N) Apparato digerente.

- 1) Le malformazioni le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 2) Le malformazioni, e le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e dei peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 3) Le ernie viscerali.
- 4) Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.

- Rientrano in questa fattispecie:

- tutte le ernie viscerali, compresa l'ernia iatale con esofagite o disturbi funzionali di notevole grado;
- L'ernia inguinale allo stato di punta non è causa di inabilità.
  - le stenosi, le distopie, il "*mesenterium comune*", le splancnoptosi, il dolicocolon;
  - le fistole anali e perianali sottomucose con flogosi ricorrenti.
- Gli esiti di appendicectomia e di colecistectomia senza rilevanti disturbi funzionali non costituiscono motivo di inabilità.

O) Mammella.

**Le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.**

- Rientrano in questa fattispecie:

- i processi flogistici o displastici e i loro esiti di notevole entità;
- gli esiti di mastoplastica riduttiva con rilevanti limitazioni funzionali;
- la ginecomastia voluminosa dell'uomo che comporti un aspetto ginoide anche in assenza di endocrinopatie.

La protesi mammaria non è causa di inabilità in assenza di complicanze anatomico-funzionali (ad es. capsulite retraente, etc.).

- La megalomastia è causa di inabilità quando determina impaccio motorio o grave disarmonia somatica.

P) Apparato urogenitale.

**Le malformazioni, le malposizioni, le patologie del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, dell'uretra e dell'apparato genitale maschile e femminile o i loro esiti che sono causa di rilevanti e permanenti alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.**

- Rientrano in questa fattispecie:
  - le anomalie di numero, di forma, di sede e le malattie croniche dell'apparato urinario che determinino ostruzione al deflusso urinario;
  - le anomalie di numero, di forma, di sede e le malattie croniche dell'apparato genitale che determinino alterazioni anatomico-funzionali e/o della funzione endocrina:
  - ipoplasia o mancanza anche di un solo testicolo, con alterazioni anatomofunzionali del controlaterale;
  - ritenzione o ectopia di entrambi i testicoli;
  - ritenzione testicolare unilaterale addominale, in sede intramurale o sottocutanea;
  - idrocele molto voluminoso e sotto tensione;
  - idrocele comunicante;
  - varicocele di III° grado permagno con deformazione molto evidente dello scroto;
  - cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione;
  - la mancanza di ambedue le ovaie;
  - l'aplasia completa dell'utero e della vagina;
  - i prolassi urogenitali di qualunque grado;
  - le fistole genitali di qualunque natura;
  - le malformazioni e cisti vulvari che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali.

Per il giudizio diagnostico delle patologie dell'apparato urogenitale è necessaria l'effettuazione almeno di un esame ecografico e della valutazione funzionale.

Q) Neurologia.

- 1) Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- le malattie di natura malformativa, vascolare, tossica, infettiva, parassitaria, autoimmune, degenerativa, che presentino un dato obiettivo stabilizzato e invalidante con rilevante limitazione funzionale.

Rientrano, altresì, in questa fattispecie:

- le cefalee primitive a frequenza superiore ai 5 episodi/mese e le cefalee secondarie a patologie a carattere invalidante.

- 2) Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

- La rilevante alterazione funzionale deve essere accertata con esame elettroencefalografico.

- 3) Le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

- 4) Le epilessie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- tutte le sindromi epilettiche, anche se pregresse.

Non è causa di inabilità il singolo episodio convulsivo in epoca antecedente gli ultimi due anni purché chiaramente correlato a una causa non ricorrente e dopo valutazione specialistica neurologica. L'assenza di episodi critici e la non assunzione di farmaci anticomiziali dovranno essere attestati da un certificato redatto, in data non anteriore a 30 giorni rispetto all'effettuazione della visita medica, dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o dallo specialista neurologo di una struttura sanitaria pubblica.

- 5) Gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevante limitazione funzionale, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Per limitazione funzionale rilevante si intende quella caratterizzata da alterazioni dell'esame obiettivo neurologico o dell'esame neuroradiologico o dell'esame neuroelettrofisiologico

R) Psichiatria.

- 1) Il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- il ritardo mentale grave o moderato accertato attraverso colloquio clinico;
- il ritardo mentale lieve, con QI inferiore a 70 accertato attraverso colloquio clinico e test di livello.

Nei casi dubbi è necessario colloquio clinico e test di livello.

- 2) I disturbi del controllo degli impulsi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 3) I disturbi dell'adattamento, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 4) Le parafilie e i disturbi della identità di genere, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 5) I disturbi della comunicazione, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 6) I disturbi da tic, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 7) I disturbi delle funzioni evacuative, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 8) I disturbi del sonno, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 9) I disturbi della condotta alimentare, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 10) I disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive; trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- ricerca dei cataboliti urinari (cannabinoidi, oppiacei, cocaina, anfetamine etc.),

- colloquio clinico mirato a valutare la struttura di personalità;
- eventuali test psicodiagnostici;
- eventuali prove di funzionalità epatica.

**12)** I disturbi di personalità (paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo di personalità), trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- eventuali test psicodiagnostici;
- colloquio clinico, teso a evidenziare l'esistenza di costanti caratteristiche psicologiche abnormi che rendano difficile l'adattamento ai normali impegni della vita quotidiana e alla vita sociale e di relazione;
- valutazione dell'eventuale terapia effettuata o in atto;
- esame di eventuale documentazione clinica redatta da strutture specialistiche pubbliche.

**13)** I disturbi nevrotici e reattivi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- i disturbi d'ansia (agorafobia, disturbo di panico, fobia specifica, fobia sociale, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, disturbo d'ansia generalizzato);
- i disturbi somatoformi (disturbo di somatizzazione, disturbo di conversione, disturbo algico, ipocondria, disturbo di dismorfismo corporeo);
- il disturbo fittizio, i disturbi dissociativi (amnesia dissociativa, fuga dissociativa, disturbo dissociativo dell'identità, disturbo di depersonalizzazione);
- i disturbi dell'umore (disturbo distimico, disturbo ciclotimico).

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- colloquio clinico;
- eventuali test psicodiagnostici;
- valutazione dell'eventuale terapia effettuata o in atto;
- esame di eventuale documentazione clinica redatta da strutture specialistiche pubbliche.

**14)** I disturbi psicotici, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- la schizofrenia (di tipo paranoide, disorganizzato, catatonico, indifferenziato e residuo), il disturbo schizoaffettivo, il disturbo delirante, il disturbo psicotico breve, disturbi dell'umore (depressivo maggiore, disturbo bipolare I e II).

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- colloquio clinico;
- eventuali test psicodiagnostici;
- valutazione dell'eventuale terapia effettuata o in atto;
- esame di eventuale documentazione clinica redatta da strutture specialistiche pubbliche.

#### S) Oftalmologia.

- 1) Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 2) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 3) I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma g.) o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- cover test con eventuale valutazione del senso stereoscopico mediante test idoneo;
- test di *Worth*: per la valutazione della soppressione.

- 4) Le gravi discromatopsie.

Sono necessari per il giudizio diagnostico il test delle matassine di lana colorate o, se non sufficiente, quello con le tavole di Ishihara; ove ritenuto necessario test di *Farnsworth*.

- 5) La anoftalmia; le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- il cheratocono di qualsiasi grado;
- le gravi distrofie corneali a qualsiasi stadio;
- le uveiti e le infiammazioni dei tessuti e dei vasi retinici anche in fase di quiescenza;
- le degenerazioni vitroretiniche regmatogene, anche se già sottoposte a specifico trattamento.

Per il giudizio diagnostico del cheratocono occorre l'oftalmometria e, ove necessario, la mappa corneale.

- 6) Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.
- 7) I vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore ai 10/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio.
- 8) I difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.

È necessaria per il giudizio diagnostico la perimetria statica o quella dinamica o computerizzata.

- 9) L'emeralopia.

L'emeralopia e le distrofie tapeto-retiniche sono causa di inidoneità anche quando non si associano ad alterazioni evidenti delle membrane profonde dell'occhio. Per il giudizio diagnostico sono necessari gli esami elettro funzionali.

- 10) La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano.
- 11) L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico e ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie.
- 12) Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 4 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.

T) Otorinolaringoiatria.

1) Le malformazioni e alterazioni congenite e acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- le gravi malformazioni e alterazioni acquisite dell'orecchio esterno (mancanza totale ed esiti deturpanti di lesioni del padiglione auricolare, macro e microtia di notevole grado, atresia del condotto, etc.); l'anotia, l'atresia *auris* congenita, sindrome di *Goldenhar*, sindrome di Franceschetti, micro e macrotia con padiglione modificato per dimensione, di misura superiore al 50%.
- Nei casi di disturbi funzionali è necessario per il giudizio diagnostico l'esame audiometrico tonale di base.
- L'otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, la purulenta semplice secernente;
- l'otite cronica iperplastica polipoide;
- gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell'otosclerosi;
- la perforazione timpanica secernente o non secernente;
- gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno;
- i processi flogistici cronici su esiti di timpanoplastica e in esito a interventi chirurgici sull'orecchio medio.

Possono essere compatibili con un giudizio di idoneità: le ricostruzioni timpaniche, l'otite mucogelatinosa cronica, la media catarrale cronica, la sclero adesiva e gli esiti cicatriziali/calcifici e di pregresse flogosi dell'orecchio medio, se suscettibili di remissione e/o miglioramento significativo e/o non comportano rilevanti disturbi funzionali.

Si formula un giudizio di inabilità nel caso di processi flogistici cronici in esito a interventi chirurgici sull'orecchio medio. La valutazione deve essere comunque anatomica e funzionale. Sono necessari per il giudizio diagnostico l'esame audiometrico tonale di base e l'esame impedenzometrico.

- L'otosclerosi e le osteodistrofie del labirinto;
- le affezioni organiche o funzionali dell'apparato vestibolare periferico o centrale;
- le sindromi vestibolari dovute a malattia di *Menière*, a tumori dell'VIII nervo cranico, a otosclerosi e ad affezioni organiche del sistema nervoso centrale;
- le sindromi vestibolari periferiche di altra natura senza compenso o con compenso incompleto;
- l'areflessia bilaterale persistente.

Sono necessari per il giudizio diagnostico l'esame audiometricoimpedenzometrico e l'esame vestibolare.

- 2) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla medie delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz) uguale o maggiore di 50dB, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- le ipoacusie monolaterali pari all'entità sopraindicata.

È necessario per il giudizio diagnostico l'esame audiometrico.<sup>1</sup>

- 3) Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- la sordità prelinguale;
- le ipoacusie bilaterali dell'entità sopra indicata con P.P.T. calcolata secondo i criteri indicati nella tabella di seguito riportata:

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI PERDITA UDITIVA BILATERALE  
TABELLA

		500	1000	2000	3000
%	0	0	0	0	0
%	5	1.25	1.75	1	1
%	10	2.50	3.50	2	2
%	15	3.75	5.25	3	3
%	20	5	7	4	4
%	25	6.25	8.75	5	5
%	30	7.50	10.50	6	6
%	35	8.75	12.25	7	7
%	40	10	14	8	8
%	45	11.25	15.75	9	9
%	50	12.50	17.50	10	10
%	55	13.75	19.25	11	11
%	60	15	21	12	12
%	65	16.25	22.75	13	13
%	70	17.50	24.50	14	14
%	75	18.75	26.25	15	15
%	80	20	28	16	16

È necessario per il giudizio diagnostico l'esame audiometrico.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> L'esame audiometrico va sempre effettuato tostando bilateralmente le seguenti frequenze: 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 Hz.

<sup>2</sup> L'esame audiometrico va sempre effettuato tastando bilateralmente le seguenti frequenze: 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 Hz.

## AVVERTENZA

La P.P.T. (perdita percentuale totale) binauricolare sulle frequenze 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz, si determina mediante la seguente formula:

$[(\text{orecchio migliore} \times 7 + \text{orecchio peggiore}) / 8] + \text{valore ponderale del 4000 Hz}$

dove il valore ponderale del 4000 Hz, prendendo in considerazione solo il valore più grave tra i due orecchi, è così definito:

- 5 per perdite in dB comprese fra 25 e 34
- 8 per perdite in dB comprese tra 35 e 59
- 12 per perdite in dB uguali o superiori a 60

- 4) Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- le malformazioni, le alterazioni acquisite, le affezioni croniche, le notevoli deformazioni della piramide e delle fosse nasali: l'atresia delle narici, l'atresia coanale, la mancanza del naso, la stenosi nasale da malformazione o deviazione del setto, le cisti e fistole con flogosi recidivanti, il rinoscleroma, la rinite ozenatosa, il polipo sanguinante delle fosse nasali, il papilloma invertito, etc.;

- le gravi stenosi nasali.

È necessario per il giudizio diagnostico della stenosi nasale la rinomanometria anteriore attiva (di base, posizionale e con stimolazioni aspecifiche) e il trasporto mucociliare.

È causa di inabilità un *grading* della ostruzione nasale rilevato alla rinomanometria in rapporto al parametro «somma di flusso» di grado elevato [da 0 a 300 centimetri cubi/s elevata alla meno 1].

- l'ozena e le affezioni granulomatose e croniche;
- le sinusiti croniche purulente, iperplastiche, polipose o ulceronecrotiche;
- gli esiti di lesioni traumatiche o di interventi chirurgici sui seni paranasali che producano scompaginamento delle strutture anatomiche (distruzione del pavimento dell'orbita, fistole cribromeningee, alterazioni della lamina cribrosa, etc.).

- 5) Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- le flogosi faringotonsillari croniche con presenza nel tampone faringeo di streptococco beta-emolitico gruppo A e rilievi clinico-sierologici a essa correlati;
- le tonsilliti croniche specifiche;
- l'ipertrofia tonsillare di grado notevole con gravi alterazioni funzionali;
- le malformazioni, gli esiti di lesioni e le malattie croniche della faringe, con importanti alterazioni funzionali; l'ascesso ossifluente da morbo di *Pott* cervicale, la malattia di *Isanbert*, i gozzi tiroidei linguali, gli esiti di processi specifici faringei con gravi disturbi funzionali, gli adenomi ipofisari extrasellari, il fibroma giovanile, le cisti disembrionogenetiche e le cisti di ritenzione, il fibromixoma faringeo.

Nella nevralgia del glosso faringeo bisogna escludere l'esistenza di patologie primitive di cui la nevralgia è sintomo (neoplasie dell'angolo ponto-cerebellare, aneurisma della carotide, abnorme lunghezza del processo stiloideo, etc).

- Le malformazioni, gli esiti di lesioni e le malattie croniche della laringe e della trachea con importanti alterazioni funzionali, il diaframma congenito, il laringocele congenito e non, l'epiglottide bifida, l'agenesia totale dell'epiglottide, gli esiti di lesione di origine traumatica con significativo impegno anatomofunzionale, la leucoplasia, gli esiti di processi flogistici con ampie mutilazioni delle strutture, la granulomatosi di *Wegener* a localizzazione laringea, la papillomatosi laringea giovanile estesa; le stenosi tracheali (post-traumatica, post-infiammatoria, postoperatoria) indipendentemente dalla loro estensione;
- i gravi disturbi organici e funzionali della favella.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- per le patologie faringee:
  - laringoscopia indiretta e ipo-faringoscopia con fibre ottiche per via nasale e transorale;
  - radiogramma in proiezione laterale eventuale TC;
- per le patologie laringo-tracheali:
  - fibroscopia rigida o flessibile;
  - fibrostroboscopia;
  - esame TC della laringe in fonazione e in respirazione;

- esame TC del mediastino.

#### U) Dermatologia.

- Le alterazioni congenite e acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- le malattie infettive cutanee e tutte le dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica o immunitaria che per la loro sede ed estensione determinino rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali;
- dermatite atopica e dermatite allergica da contatto;
- orticaria cronica;
- psoriasi;
- alopecia areata;
- acne, iperidrosi e ittiosi;
- nevi congeniti giganti;
- epidermolisi bollosa.

#### V) Apparato locomotore.

- 1) Le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulalegamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- le malattie infiammatorie, endocrino-metaboliche, osteodistrofiche, osteocondrosiche, sistemiche e l'osteonecrosi e le displasiche;
- scoliosi con angolo di *Lippman Cobb* superiore a 25°, la schisi ampia di almeno due archi vertebrali e le altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali;
- esiti funzionali di trattamento chirurgico della colonna vertebrale;
- le ernie discali e i loro esiti chirurgici;
- le discopatie e le protrusioni quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare;

- le sinostosi, emispondilo, spina bifida, spondilolisi, spondilolistesi, stenosi spinali congenite e acquisite, costa cervicale con sintomi nervosi o vascolari, cifosi dorsale superiore a 55°, etc.;
- le endoprotesi e artroprotesi delle grandi articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio e caviglia);
- gli esiti di fratture articolari con residua presenza dei mezzi di sintesi o con alterazioni delle superfici articolari e con possibile evoluzione artrosica;
- le patologie croniche e gli esiti di lesioni delle aponeurosi (fibromatosi palmare o plantare, retrazioni, ernie muscolari, etc.) con impegno funzionale;
- le malformazioni, le patologie croniche e gli esiti di lesioni dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture permanenti, miositi, etc.) (miopatie già in art. 15);
- le ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a 2 cm. e con significativo impegno funzionale;
- le patologie croniche e gli esiti di lesioni dei tendini e delle borse (tendinopatie, lussazioni tendinee, disinserzioni, patologie congenite tendinee, etc.);
- le osteocondriti dissecanti di importanti articolazioni di carico (anca, ginocchio, tibiotarsica);
- le lussazioni inveterate e recidivanti delle grandi articolazioni;
- gli esiti di ricostruzione capsulo legamentosa del ginocchio e di altre grandi articolazioni con segni clinici e strumentali di lassità residua e/o sofferenza condrale o subcondrale con impegno funzionale;
- gli esiti di meniscectomia con segni clinici e strumentali di interessamento degenerativo delle superfici articolari e/o deviazione dell'asse di carico dell'arto inferiore.

**2) La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:**

- 2.1) un dito di una mano;
- 2.3) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;
- 2.3) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;
- 2.4) un alluce;
- 2.5) due dita di un piede.

**3) Le deformità gravi congenite e acquisite degli arti.**

Rientrano in questa fattispecie:

- la dismetria superiore a 3 centimetri tra gli arti inferiori;
- il ginocchio valgo con distanza inermalleolare superiore a cm. 6 con asse meccanico passante oltre il 55% del piatto tibiale mediale;
- il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8 con asse meccanico passante oltre il 40% del piatto tibiale mediale;
- il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 20°;
- la sinostosi tarsale e radioulnare;
- il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani > 140° o di *Moreau* > 160°;
- il piede torto;
- l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangea e le dita sovranumerarie.

Per le patologie congenite e acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico.

Z) Altre cause di non idoneità.

1) Le imperfezioni o le infermità non specificate nell'elenco ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare.

- Dopo osservazione.

Rientrano in questa fattispecie quelle patologie non riconducibili ad alcuna di quelle previste nell'elenco.

2) Il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare.

- Dopo osservazione.

### **Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare**

#### Avvertenze

La presente direttiva stabilisce i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e fornisce indicazioni, con particolare riguardo alle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di più frequente riscontro o di maggiore rilevanza, codificate nell'elenco generale che della presente direttiva costituisce parte integrante.

Per il personale militare volontario già in servizio al momento di entrata in vigore della presente direttiva a trovare applicazione, ai fini del passaggio in servizio permanente nell'ambito della stessa categoria di personale, qualora più favorevoli, i requisiti di idoneità al servizio militare contenuti nelle direttive vigenti al momento del reclutamento.

Il profilo sanitario è un sistema che consente una valutazione rapida e sintetica delle condizioni psico-fisiche del soggetto, mediante nove caratteristiche somato-funzionali che riguardano gli apparati o sistemi di seguito elencati:

sistema psichico (PS), costituzione (CO), apparato cardiocircolatorio (AC), apparato respiratorio (AR), apparati vari (AV), apparato locomotore (LS o LI rispettivamente se l'affezione interessa la parte soprastante o sottostante l'articolazione D12 - L1), funzione visiva (VS) e funzione uditiva (AU).

### PROFILO SANITARIO

Caratteristiche somato funzionali	PS		CO		AC		AR		AV		Ls		Li		VS		AU	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Fascia A: Coefficiente	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Fascia B: Coefficiente	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
(1)																		

(1) Spazio per l'indicazione in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somato-funzionale.

Ciascuna caratteristica somato-funzionale viene delineata mediante l'attribuzione di un coefficiente di validità decrescente da 1 a 4.

I coefficienti 1 o 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare.

I coefficienti 1 e 2 delineano, pertanto, un profilo sanitario, inquadrabile nella fascia A, che individua il grado di validità richiesto, in generale, per l'arruolamento volontario, fatti salvi gli specifici requisiti e le eventuali deroghe indicati da ogni Forza armata.

I coefficienti 3 o 4, che delineano un profilo sanitario inquadrabile nella fascia B, vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale in presenza di alterazioni patologiche che, per scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, possono consentire di assolvere il servizio militare volontario, ove previsto da disposizioni speciali o deroghe indicate da ciascuna Forza armata.

Nei casi in cui si deve attribuire il coefficiente 3 o 4 alla caratteristica AV, viene barrata la voce della tabella di riferimento corrispondente a uno o più degli apparati o sistemi di seguito elencati:

apparato endocrinometabolico (EM), apparato ematologico-immunitario (EI), apparato digerente (DG), apparato urogenitale (UG), apparato vascolare periferico (VP), apparato cutaneo (CU), sistema nervoso (NR), apparato stomatognatico (SG), apparato oculare (OC), apparato otorinolaringoiatrico (OR).

## TABELLA DI RIFERIMENTO PER I COEFFICIENTI 3 o 4 DELLA CARATTERISTICA AV

EM		EI		DG		UG		VP		CU		NR		SG		OC		OR	
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
(1)																			

(1) Spazio per l'indicazione in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somato-funzionale.

Nei casi in cui sono barrate due o più delle predette voci, la classifica della caratteristica AV è quella dell'apparato o degli apparati con il coefficiente peggiore.

Si precisa che con le voci OC e OR vengono classificate tutte le patologie, rispettivamente dell'apparato oculare e dell'apparato otorinolaringoiatrico, mentre le caratteristiche VS e AU indicano, rispettivamente, la sola funzione visiva e uditiva.

Le imperfezioni e le infermità non menzionate nella presente direttiva e incidenti sull'efficienza somato-funzionale del soggetto in misura non inabilitante, isolatamente o nel loro complesso, sono valutate secondo il criterio dell'analogia o dell'equivalenza con le imperfezioni e le infermità elencate.

Nell'applicazione dei citati criteri si tiene conto del fatto che:

- il coefficiente «2» può essere attribuito anche in presenza di disturbi funzionali lievi che, a giudizio dell'organo sanitario, non hanno alcuna incidenza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare;
- i coefficienti «3» o «4» possono essere attribuiti anche in presenza di alterazioni anatomiche o funzionali che, a giudizio dell'organo sanitario, non raggiungendo una rilevanza di grado inabilitante al servizio militare, risultano di scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare.

Al fine di un'agevole consultazione e applicazione della presente direttiva, per i casi in cui non sono specificatamente richiesti le caratteristiche e i coefficienti, sono riportate conservando il codice dell'elenco generale:

- 1) nell'elenco A, di cui all'allegato n. 1 alla presente direttiva, le imperfezioni, le infermità e le condizioni somato-funzionali, compatibili con un profilo sanitario inquadrabile nella fascia A, senza l'indicazione del coefficiente/caratteristica;

- 2) nell'elenco B, di cui all'allegato n. 2 alla presente direttiva, le imperfezioni, infermità e le condizioni somato-funzionali, compatibili con un profilo sanitario inquadrabile nella fascia B, senza l'indicazione del coefficiente/caratteristica.

**Elenco A**

**Allegato 1**

**Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali**

**Allegato 2**

**Elenco B**

**Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali**

## ELENCO GENERALE

Codice	Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali	Coefficiente/ caratteristica
1	Normale e funzionale assetto della struttura di personalità nelle sue componenti intellettive, affettive e comportamentali (es. "in atto: assenza di elementi caratteriali clinicamente obiettivabili").	1 PS
2	Elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es. "in atto: note di ...; elementi di ...").	2 PS
3	Più elementi che costituiscano un riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico, pur insufficienti alla diagnosi di disturbo di personalità tali da pregiudicare l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare (es. "in atto: tratti di ...")	3 PS
4	Livello intellettuale medio (QI inferiore a 80) o elementi psicopatologici di lieve-media entità tali da non pregiudicare l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare.	4 PS
5	L'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se unica, rilevata con drug-test su campione di urine e test di conferma.	4 PS
6	Normale sviluppo somatico con prestanza fisica ed attitudine dinamica ottime.	1 CO
7	Normale sviluppo somatico con prestanza fisica ed attitudine dinamica buone.	2 CO
8	Sviluppo somatico di grado non inabilitante e con: - I.M.C. <22 e >28 per i maschi; - I.M.C. <20 e >26 per le femmine; in soggetti con scarsa prestanza fisica ed attitudine dinamica. NB: È attribuibile il coefficiente 2 CO per il soggetto con: - IMC superiore ai limiti indicati, in cui l'eccesso ponderale è da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare e non ad un eccesso di massa grassa. - IMC inferiore ai limiti indicati, in soggetti con normale sviluppo somatico e buona attitudine dinamica.	3-4 CO
9	Funzionalità visiva: - uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; - campo visivo e motilità oculare normali; - senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.	1 VS
10	Funzionalità visiva: - uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; - campo visivo e motilità oculare normali; - senso cromatico normale alle matassine colorate.	2 VS
11	Funzionalità visiva: - uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio.	3 VS

12	<p>Funzionalità visiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 2/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle diottrie indicate nell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità al servizio militare;</li> <li>- le modeste riduzioni del campo visivo;</li> <li>- le lievi discromatopsie al test delle matassine colorate.</li> </ul>	4 VS
13	<p>Perdita uditiva:</p> <p>MONOLATERALE / BILATERALE: valori <math>\leq 20</math> dB per tutte le frequenze.</p>	AU 1
14	<p>Perdita uditiva:</p> <p>MONOLATERALE / BILATERALE ISOLATA (*): valori <math>&gt;20</math> e <math>\leq 30</math> dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e <math>\leq 35</math> dB a 250 – 4000 – 6000 – 8000 Hz</p> <p>MONOLATERALE (**): valori <math>&gt; 20</math> dB e <math>\leq 30</math> dB</p> <p>BILATERALE: P.P.T.: <math>&gt;20\%</math> e <math>\leq 25\%</math></p> <p>N.B. (*): La perdita mono e bilaterale isolata è quella che interessa al massimo 2 frequenze per orecchio, calcolata prendendo come riferimento il valore in dB più grave.</p> <p>(**) calcolata secondo le modalità previste dall'art. 18 comma B dell'Elenco Imperfezioni ed Infermità.</p>	AU 2
15	<p>Perdita uditiva:</p> <p>MONOLATERALE / BILATERALE ISOLATA (*): valori tra <math>&gt;30</math> e <math>\leq 40</math> dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e <math>\leq 45</math> dB a 250 – 4000 – 6000 – 8000 Hz.</p> <p>MONOLATERALE (**): valori <math>&gt; 30</math> dB e <math>\leq 40</math> dB</p> <p>BILATERALE: P.P.T.: <math>&gt; 25\%</math> e <math>\leq 32\%</math></p> <p>N.B. (*): La perdita mono e bilaterale isolata è quella che interessa al massimo 2 frequenze per orecchio, calcolata prendendo come riferimento il valore in dB più grave.</p> <p>(**) calcolata secondo le modalità previste dall'art. 18 comma B dell'Elenco Imperfezioni ed Infermità.</p>	AU 3
16	<p>Perdita uditiva:</p> <p>MONOLATERALE / BILATERALE ISOLATA (*): valori tra <math>&gt;40</math> e <math>&lt; 50</math> dB per tutte le frequenze.</p> <p>MONOLATERALE (**): valori <math>&gt; 40</math> dB e <math>&lt; 50</math> dB.</p> <p>BILATERALE: P.P.T.: <math>&gt;32\%</math> e <math>\leq 40\%</math>.</p> <p>N.B. (*): La perdita mono e bilaterale isolata è quella che interessa al massimo 2 frequenze per orecchio, calcolata prendendo come riferimento il valore in dB più grave.</p> <p>(**) calcolata secondo le modalità previste dall'art. 18 comma B dell'Elenco Imperfezioni ed Infermità.</p>	AU 4
17	<p>Le dislipidemie con valori di trigliceridi o di colesterolo inferiori ai valori orientativi riportati (colesterolo <math>&lt; 240</math> mg/dl e trigliceridi <math>&lt; 200</math> mg/dl), ma superiori ai valori normali laboratoristici di riferimento (per il colesterolo fino a 200 mg/dl e per i trigliceridi fino a 150 mg/dl) ripetuti in due determinazioni, in assenza di altri fattori di rischio cardiovascolare.</p>	3 AV - EM
18	<p>Endocrinopatie pregresse senza alterazioni funzionali che non necessitano di terapia.</p>	4 AV - EM
19	<p>Iperbilirubinemia indiretta di minimo grado (<math>&gt;1</math> mg/dl e fino a 4 mg/dl).</p>	2 AV
20	<p>Iperbilirubinemia indiretta di lieve-medio grado (<math>&gt; 4</math> mg/dl e fino a 5 mg/dl).</p>	3 - 4 AV - EM

21	I microcitemici costituzionali asintomatici, con regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi, sideremia e ferritina normali o aumentate, emocromo che dimostri: - emoglobina normale o lievemente ridotta (Hb >12 gr/dl per il sesso maschile; ≥ 10,5 gr/dl per il sesso femminile); - eritrociti normali o elevati; - MCV marcatamente ridotto; - resistenze osmotiche aumentate.	2 AV
22	Tutti gli altri microcitemici costituzionali.	3 - 4 AV - EI
23	I soggetti con attività G6PD ≥30% se maschi e ≥70% se femmine.	2 AV
24	I soggetti con attività G6PD <30% se maschi e <70% se femmine.	3 - 4 AV - EI
25	La splenectomia post-traumatica senza alterazioni della crasi ematica.	4 AV - EI
26	L'asma bronchiale allergico con test di provocazione bronchiale positivo con PD 20% FEV 1 tra 800 e 1600 microgrammi di metacolina.	4 AV - EI
27	La rinite con spirometria basale nella norma e iperreattività bronchiale aspecifica al di fuori del range degli asmatici.	3 - 4 AR
28	Le allergie e le intolleranze ad alimenti di non comune assunzione, senza implicazioni di rilevanza clinico-funzionale della cute, dell'apparato respiratorio e cardiovascolare.	2 AV
29	Le allergie e le intolleranze ad alimenti senza implicazioni di rilevanza clinico-funzionale della cute, dell'apparato respiratorio e cardiovascolare.	3 AV - EI
30	L'allergia a farmaci sostituibili senza gravi reazioni.	3 AV - EI
31	Le immuno-allergopatie di grado non inabilitante.	3 AV - EI
32	I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero non alterino la funzione fisiognomica e non producano limitazioni funzionali.	2 Nelle caratteristiche somato-funzionali interessate
33	I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero non alterino significativamente la funzione fisiognomica e non producano importanti limitazioni funzionali.	3 - 4 Nelle caratteristiche somato-funzionali interessate
34	Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che non alterino la funzione fisiognomica e non producano limitazioni funzionali.	2 AV
35	Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca di grado non inabilitante.	3 - 4 AV - SG
36	Le alterazioni dell'articolarià temporo-mandibolare senza disturbi funzionali.	2 AV
37	Le alterazioni dell'articolarià temporo-mandibolare con lievi disturbi funzionali.	3 - 4 AV - SG
38	Gli esiti di frattura dei mascellari, anche in osteosintesi, senza limitazioni funzionali.	2 AV

39	Gli esiti di frattura dei mascellari, anche in osteosintesi, senza importanti limitazioni funzionali.	3 - 4 AV - SG
40	I trattamenti chirurgici ortodontici correttivi dei mascellari con lievi disturbi funzionali.	3 - 4 AV - SG
41	La paradontopatia cronica, la mancanza, la carie o le anomalie di numerosi denti di grado non inabilitante.	3 - 4 AV - SG
42	Le lievi malocclusioni dentarie senza disturbi funzionali.	2 AV
43	Le altre malocclusioni dentarie di grado non inabilitante, anche in trattamento ortodontico.	3 - 4 AV - SG
44	La protesi congrua, ben tollerata ed efficiente anche con impianti osteofibrointegrati.	2 AV
45	La protesi sufficientemente tollerata ed efficiente anche con impianti osteofibrointegrati.	3 - 4 AV - SG
46	La corretta intercuspidação in occlusione, anche in presenza di cure conservative clinicamente ben eseguite o elementi singoli di protesi fissa o anche qualora vi sia la mancanza di elementi dentari a seguito di estrazioni seriate a scopo ortodontico.	1 - 2 AV
47	Gli interventi riparativi sulle strutture valvolari, sul setto interatriale ed interventricolare, sui grossi vasi, senza alterazioni funzionali.	4 AC
48	Le anomalie biometriche correlate con la superficie corporea, documentate con appropriate metodiche di imaging cardiaco, con funzione normale.	2 AC
49	La ridondanza dei lembi valvolari mitralici senza significativo rigurgito.	2 AC
50	Le altre ridondanze valvolari.	4 AC
51	La bradicardia sinusale (inferiore a 50 battiti/min.), con adeguata risposta cronotropa dopo sforzo.	2 AC
52	I ritmi sopraventricolari, la migrazione del segnapassi, presenti nell'ECG basale, che scompaiono durante iperpnea volontaria e/o sforzo.	2 AC
53	La tachicardia sinusale situazionale, transitoria.	2 AC
54	La tachicardia sinusale persistente.	4 AC
55	L'extrasistolia sopraventricolare sporadica e non ripetitiva (documentata con ECG Holter), in assenza di cardiopatia.	2 AC
56	L'extrasistolia sopraventricolare non frequente, con sporadiche coppie, in assenza di cardiopatia.	3 AC
57	L'extrasistolia ventricolare sporadica, non precoce e non ripetitiva, non attivata dallo sforzo, in assenza di cardiopatia documentata con appropriate indagini strumentali.	2 AC
58	Il BAV di I grado, che si normalizza in corso di iperpnea o sforzo fisico.	2 AC
59	Il blocco di branca destra in assenza di cardiopatia documentata con appropriate indagini strumentali.	2 AC
60	Il P-R corto (<0,12 sec) a QRS stretto senza anomalie del sistema di conduzione.	4 AC
61	L'emiblocco anteriore sinistro (EAS) a QRS stretto, in assenza di cardiopatia	2 AC

	documentata con appropriate indagini strumentali.	
62	L'acrocianosi di grado non inabilitante.	3 - 4 AV - VP
63	Le ectasie venose estese senza incontinenza.	3 - 4 AV - VP
64	Le varici reticolari o dermiche.	2 AV
65	Gli esiti di flebiti superficiali degli arti inferiori senza disturbi funzionali.	2 AV
66	Gli esiti di flebiti degli arti superiori senza disturbi funzionali.	2 AV
67	Gli esiti di flebiti delle vene gemellari.	3 - 4 AV - VP
68	La safenectomia senza alterazione del circolo venoso profondo e senza altri disturbi funzionali.	2 AV
69	La safenectomia con lievi alterazioni del circolo venoso profondo.	4 AV - VP
70	Gli esiti di pleurite non tubercolare con lievi alterazioni funzionali.	3 - 4 AR
71	Gli esiti lievi di pleurite non tubercolare senza alterazioni funzionali.	2 AR
72	Il complesso primario tubercolare.	3 AR
73	Obliterazione del seno costofrenico e scissurite aspecifica senza alterazioni funzionali.	2 AR
74	Le anomalie congenite e le patologie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che non alterino la funzione.	2 AV
75	Le anomalie congenite e le patologie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari con lievi alterazioni funzionali.	3 - 4 AV - DG
76	Le ernie non viscerali della linea alba.	3 - 4 AV - DG
77	Le ernie inguinali allo stato di punta.	4 AV - DG
78	Le ernie iatali di grado non inabilitante.	3 - 4 AV - DG
79	Gli esiti di patologie o di interventi chirurgici dell'apparato digerente senza disturbi funzionali.	2 AV
80	Le patologie del tubo digerente, degli organi ipocondriaci, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo o i loro esiti con lievi disturbi funzionali.	3 - 4 AV - DG
81	Gli esiti di processi flogistici o displastici della mammella senza disturbi o limitazioni funzionali.	2 CO
82	Gli esiti di processi flogistici o displastici della mammella con lievi disturbi o limitazioni funzionali.	3 - 4 CO
83	Gli esiti di mastoplastica riduttiva senza disturbi o limitazioni funzionali.	2 CO
84	Gli esiti di mastoplastica riduttiva con lievi disturbi o limitazioni funzionali.	3 - 4 CO
85	La protesi mammaria in assenza di alterazioni anatomo-funzionali	2 CO
86	Gli esiti di mastoplastica, di grado non inabilitante, con lievi alterazioni anatomo-funzionali.	3 - 4 CO
87	Le malformazioni e le malattie del rene e della via escrettrice senza alterazioni	2 AV

	funzionali.	
88	Ptosi del rene di I e II grado senza alterazioni funzionali.	2 AV
89	Gli esiti di interventi chirurgici dell'apparato urinario senza disturbi funzionali.	2 AV
90	Varicocele di I e II grado.	2 AV
91	Varicocele di III grado senza ipotrofia testicolare.	4 AV - UG
92	Idrocele voluminoso.	3 - 4 AV - UG
93	Ipoplasia o mancanza di un testicolo con integrità anatomofunzionale del controlaterale.	2 AV
94	Le cisti dell'epididimo non complicate di dimensioni non superiori a cm. 1,5.	2 AV
95	Le cisti dell'epididimo e le cisti del funicolo di dimensioni superiori a cm. 1,5.	3 - 4 AV - UG
96	Le agenesie, le malformazioni, le malposizioni monolaterali delle tube.	2 AV
97	La mancanza di un'ovaia.	2 AV
98	Le agenesie, le malformazioni, le malposizioni bilaterali delle tube.	3 AV - UG
99	L'aplasia, la malposizione e le malformazioni parziali dell'utero o della vagina senza disturbi funzionali.	2 AV
100	Le malformazioni e le cisti vulvari senza disturbi ed alterazioni funzionali.	2 AV
101	Le cisti ovariche senza alterazioni e disturbi funzionali.	2 AV
102	Le cisti ovariche con alterazioni o disturbi funzionali lievi.	3 - 4 AV - UG
103	L'isterectomia totale o subtotale.	2 AV
104	Gli esiti di intervento chirurgico per prolasso urogenitale senza disturbi funzionali.	2 AV
105	Gli esiti anatomofunzionali invalidanti di intervento chirurgico di endometriosi.	3 - 4 AV - UG
106	Il varicocele pelvico senza disturbi algo-funzionali.	2 AV
107	Il varicocele pelvico con disturbi algo-funzionali di grado non inabilitante.	3 - 4 AV - UG
108	I pregressi traumi cranici commotivi (anche con infrazioni della teca cranica) in assenza di esiti clinicamente e strumentalmente rilevabili.	2 AV
109	Le pregresse malattie del sistema nervoso centrale e/o periferico in assenza di esiti clinicamente e strumentalmente rilevabili.	2 AV
110	Le pregresse malattie del sistema nervoso centrale e/o periferico con esiti che siano causa di alterazioni funzionali lievi.	4 AV - NR
111	L'episodio convulsivo unico verificatosi in epoca precedente gli ultimi due anni.	2 AV
112	Le pregresse ed isolate convulsioni febbrili semplici verificatesi nei primi cinque anni di età senza anomalie elettroencefalografiche specifiche.	2 AV
113	Le pregresse convulsioni febbrili complesse verificatesi nei primi cinque anni di età senza anomalie elettroencefalografiche specifiche.	4 AV - NR
114	Le cefalee primitive (emicrania con e senza aura, cefalea muscolotensiva, nevralgia del trigemino e cefalea a grappolo) a frequenza non superiore a 2	2 AV

	episodi /mese	
115	Le cefalee primitive a frequenza da 3 a 5 episodi/mese.	4 AV - NR
116	Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni degli annessi, dell'orbita e del bulbo oculare senza disturbi funzionali.	2 AV
117	Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni degli annessi, dell'orbita e del bulbo oculare con lievi disturbi funzionali.	3 - 4 AV - OC
118	I disturbi della motilità oculare estrinseca quando non riducano l'acutezza visiva al grado indicato per la non idoneità e quando non generino diplopia nelle versioni di sguardo laterali o inferiore o superiore.	3 - 4 AV - OC
119	Gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.	2 AV
120	Gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione con modesti disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.	3 - 4 AV - OC
121	Gli esiti di cheratotomia.	3 - 4 AV - OC
122	Le malformazioni congenite o acquisite dell'orecchio esterno, da sole o in associazione sindromica (coloboma, fistola, ipoplasia del condotto uditivo, etc.) senza disturbi funzionali.	2 AV
123	Le malformazioni congenite o acquisite dell'orecchio esterno, da sole o in associazione sindromica, di grado non inabilitante (coloboma, fistola, ipoplasia del condotto uditivo, etc.).	3 - 4 AV - OR
124	Le malformazioni della catena ossiculare senza deficit uditivi di grado inabilitante.	3 AV - OR
125	Le forme morfo-displasiche del labirinto anteriore non associate ad ipoacusia di grado inabilitante.	4 AV - OR
126	I processi malformativi del labirinto posteriore in assenza di segni di squilibrio labirintico di grado non inabilitante.	4 AV - OR
127	Le sindromi vestibolari periferiche persistenti non inabilitanti.	4 AV - OR
128	La canalolitiasi.	3 AV - OR
129	Gli esiti cicatriziali timpanici monolaterali o bilaterali di pregresse otiti senza disturbi funzionali. (In tutti i casi necessita l'esecuzione di un'audiometria tonale e di un esame impedenzometrico).	2 AV
130	Gli esiti cicatriziali timpanici mono-bilaterali di pregresse otiti con disturbi funzionali. (In tutti i casi necessita l'esecuzione di un'audiometria tonale e di un esame impedenzometrico).	4 AV - OR
131	L'otite scleroadesiva.	3 - 4 AV - OR
132	Gli esiti ben consolidati di miringoplastica senza disturbi funzionali.	2 AV
133	Gli esiti ben consolidati di miringoplastica con disturbi funzionali.	3 - 4 AV - OR
134	L'otite media sieromucosa.	3 AV - OR
135	La timpanosclerosi, l'otorrea tubarica.	4 AV - OR
136	Gli esiti di antroatticotomia.	4 AV - OR
137	Le lievi turbe della riflettività labirintica.	3 - 4 AV - OR

138	Esiti non funzionalmente significativi di processi flogistici della piramide e delle fosse nasali.	2 AV
139	Naso a sella.	3 - 4 AV - OR
140	Prolasso delle alari.	4 AV - OR
141	Cisti e fistola mediana del naso non flogosate.	3 AV - OR
142	Rinite cronica atrofica semplice con minimi disturbi funzionali.	2 AV
143	Rinite cronica atrofica semplice con disturbi funzionali di grado non inabilitante.	3 - 4 AV - OR
144	Rinite cronica ipertrofica con minimi disturbi funzionali.	2 AV
145	Rinite cronica ipertrofica di grado non inabilitante.	3 - 4 AV - OR
146	Rinite allergica episodica senza altre manifestazioni cliniche.	2 AV
147	Rinite allergica ricorrente.	3 - 4 AV - OR
148	Rinite vasomotoria non allergica con minimi disturbi funzionali.	2 AV
149	Rinite vasomotoria non allergica con disturbi funzionali di grado non inabilitante.	3 - 4 AV - OR
150	Grading della ostruzione nasale in rapporto al parametro «somma di flusso» - rilevato alla rinomanometria anteriore attiva da 600 a 900 centimetri cubi/s elevata alla meno 1.	2 AV
151	Grading della ostruzione nasale in rapporto al parametro «somma di flusso» - rilevato alla rinomanometria anteriore attiva superiore a 500 ed inferiore a 600 centimetri cubi/s elevata alla meno 1.	3 AV - OR
152	Grading della ostruzione nasale in rapporto al parametro «somma di flusso» - rilevato alla rinomanometria anteriore attiva superiore a 300 e fino a 500 centimetri cubi/s elevata alla meno 1.	4 AV - OR
153	Gli osteomi che per dimensioni, sede e sviluppo non occupino più della metà dei seni e non determinino alterazioni funzionali.	2 AV
154	Le pseudocisti mucose di ridotte dimensioni, senza segni di erosioni delle pareti ossee e senza disturbi funzionali.	2 AV
155	Le pseudocisti mucose senza segni di erosioni delle pareti ossee con lievi disturbi funzionali.	3 AV - OR
156	La poliposi nasale senza deficit ventilatori manifesti.	3 AV - OR
157	Le cisti mucose dei seni paranasali di ridotte dimensioni e senza disturbi funzionali.	2 AV
158	Le cisti mucose dei seni paranasali con lievi disturbi funzionali.	3 - 4 AV - OR
159	Le sinusiti catarrali croniche.	3 - 4 AV - OR
160	Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari senza alterazioni funzionali.	2 AV
161	Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari con lievi alterazioni funzionali.	3 - 4 AV - OR
162	L'ipertrofia della tonsilla linguale.	2 AV
163	La varicosità diffusa della base linguale e della regione vallecolare.	2 AV

164	I fibromi, i papillomi e le altre neoformazioni benigne del faringe senza disturbi funzionali.	2 AV
165	La nevralgia essenziale del glossofaringeo.	3 - 4 AV – OR
166	La cisti canalicolare.	2 AV
167	La laringite cronica senza disturbi funzionali.	2 AV
168	I papillomi isolati e il prolasso dei ventricoli.	2 AV
169	La laringite cronica ipertrofica, i noduli delle corde vocali, la poliposi cordale unica e l'insufficienza glottica (glottide ovalare, ad Y, a clessidra). Nella formulazione del giudizio si deve tenere sempre conto della funzione sfinterica della laringe.	4 AV – OR
170	Le dislalie funzionali (sigmatismo, rotacismo, gammacismo, etc.) e i disturbi della muta vocale.	2 AV
171	Le disfonie quali la <i>concitatio sermonis</i> e il farfugliamento.	4 AV - OR
172	La dislalia labiale, dentale, linguale e nasale.	4 AV - OR
173	La paralalia.	4 AV - OR
174	Le alterazioni congenite della cute e degli annessi non gravi, senza compromissione della funzione fisiognomica senza disturbi funzionali.	2 AV
175	Le alterazioni congenite della cute e degli annessi di limitata estensione, non gravi, senza compromissione della funzione fisiognomica con lievi disturbi funzionali.	3 - 4 AV - CU
176	Le virosi proliferative della cute di limitata estensione senza compromissione della funzione fisiognomica e senza disturbi funzionali.	2 AV
177	Le virosi proliferative della cute di limitata estensione, anche senza compromissione della funzione fisiognomica, con lievi disturbi funzionali.	3 - 4 AV – CU
178	Le teleangectasie e le chiazze discromiche del volto con minima alterazione della funzione fisiognomica.	2 AV
179	Le teleangectasie e le chiazze discromiche del volto di limitata estensione e con lieve compromissione della funzione fisiognomica.	3 - 4 AV – CU
180	L'iperidrosi dei piedi non estesamente macerante.	3 - 4 AV – CU
181	Le ulcere e le fistole congenite od acquisite quando per sede ed estensione non comportino apprezzabili disturbi funzionali.	3 - 4 AV – CU
182	Le cicatrici senza tendenza ad ulcerazioni, senza compromissione della funzione fisiognomica e senza disturbi dei movimenti o di organi importanti (in relazione alla sede, all'estensione ed all'aderenza dei tessuti sottostanti).	2 AV
183	Tutte le altre cicatrici di grado non inabilitante.	3 - 4 AV – CU
184	Le fistole sacrococcigee non secernenti senza disturbi funzionali.	2 AV
185	Le altre fistole sacrococcigee non secernenti di grado non inabilitante.	3 - 4 AV - CU
186	Le lievi ipotrofie muscolari degli arti senza alterazioni funzionali.	2 Ls o Li
187	Le ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a cm 2 in assenza di significativo impegno funzionale.	4 Ls o Li

188	Gli esiti di lesioni e di malattie dei muscoli, dei tendini e delle borse non limitanti la funzione.	2 Ls o Li
189	Gli esiti di lesioni e di malattie dei muscoli, dei tendini e delle borse con lievi limitazioni della funzione.	3 - 4 Ls o Li
190	Le ernie muscolari piccole e non limitanti la funzione.	2 Ls o Li
191	Le altre ernie muscolari di grado non inabilitante.	4 Ls o Li
192	Le esostosi osteo-genetiche piccole e non limitanti la funzione, in assenza di complicanze vascolo-nervose.	2 Ls o Li
193	Le altre esostosi osteo-genetiche di grado non inabilitante.	4 Ls o Li
194	Gli esiti di osteocondrite carpali non limitanti la funzione.	4 - Ls
195	Gli esiti di osteocondrite tarso-metatarsali non limitanti la funzione.	4 - Li
196	Gli esiti di apofisite tibiale anteriore (malattia di Osgood-Schlatter) senza limitazioni funzionali.	2 Li
197	Gli esiti di apofisite calcaneare con residue alterazioni morfofunzionali.	4 - Li
198	Le calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche senza limitazioni funzionali.	2 Ls o Li
199	Le calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche con lievi limitazioni funzionali.	3 - 4 Ls o Li
200	Gli esiti di malattia delle ossa e delle articolazioni senza limitazioni funzionali.	2 Ls o Li
201	Gli esiti di malattia delle ossa e delle articolazioni con lievi limitazioni funzionali.	3 - 4 Ls o Li
202	Gli esiti di fratture non articolari ben consolidate senza limitazioni funzionali.	2 Ls o Li
203	Gli esiti di fratture, non intra-articolari o iuxta-articolari con piccoli mezzi di sintesi in situ, senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione.	2 Ls o Li
204	Gli altri esiti di fratture di grado non inabilitante.	4 Ls o Li
205	I calli ossei esuberanti in assenza di complicanze vascolo-nervose e non limitanti la funzione.	2 Ls o Li
206	Le lassità capsulo-legamentose senza instabilità articolare e senza limitazioni funzionali.	2 Ls o Li
207	Le lassità capsulo-legamentose causa di modesta instabilità articolare.	4 Ls o Li
208	Gli esiti di intervento per ricostruzione capsulo-legamentosa delle grandi articolazioni (ginocchia e spalle) in assenza di instabilità articolare e di disturbi morfo-funzionali.	2 Ls o Li
209	Gli esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa con ginocchio stabile, senza segni di impegno anatomico funzionale con contemporanea meniscectomia	3 Li
210	Esiti di meniscectomia selettiva o totale senza instabilità e senza impegno anatomico funzionale.	2 Li
211	Esiti di meniscectomia selettiva o totale con modesto impegno anatomico funzionale.	3 Li
212	Gli esiti di lussazioni: - di articolazioni minori (interfalangee, sternoclavicolari, acromion-clavicolari)	2 Ls o Li

	anche con minimi disturbi funzionali; - articolazioni maggiori senza esiti anatomo-funzionali.	
213	Gli esiti di lussazioni: - di articolazioni minori (interfalangee, sterno clavicolari, acromion-clavicolari, etc.) con modesti residui disturbi morfo-funzionali; - di articolazioni maggiori con minimi disturbi morfo-funzionali.	3 - 4 Ls o Li
214	La schisi ampia di un arco lombare o sacrale.	4 Li
215	La sacralizzazione della V vertebra lombare e la lombarizzazione della I vertebra sacrale senza turbe nervose.	3 - 4 Li
216	Gli esiti di osteocondrosi giovanili (morbo di Scheuerman): - cifosi dorsale > 40° e fino a 50°.	3 - Ls
217	Gli esiti di osteocondrosi giovanili (morbo di Scheuerman): - cifosi dorsale > 50° e fino a 55°.	4 Ls
218	Le scoliosi non inabilitanti con angolo di Lippman Cobb sino a 15°.	2 Ls o Li
219	Le scoliosi non inabilitanti con angolo di Lippman Cobb da 16° a 25°.	3 - 4 Ls o Li
220	Le protrusioni discali senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare.	3 - 4 Ls o Li
221	La perdita anatomica della falange ungueale dell'alluce.	3 - 4 Li
222	La perdita anatomica o funzionale di un dito del piede.	3 - 4 Li
223	La dismetria degli arti inferiori maggiore di cm. 1,5 e fino a cm. 3.	3 - 4 Li
224	La lussazione congenita del capitello radiale con buona funzionalità del gomito.	4 Ls
225	Il gomito cubito varo o valgo con deviazione fino a 20°.	3 - 4 Ls
226	La sindattilia completa di due dita ed incompleta di più dita del piede.	3 - 4 Li
227	Il ginocchio valgo con asse meccanico passante entro il 55% del piatto tibiale laterale senza disturbi funzionali.	2 Li
228	Il ginocchio varo con asse meccanico passante entro il 40% del piatto tibiale mediale senza disturbi funzionali	2 Li
229	Il ginocchio valgo e varo di grado non inabilitante.	4 Li
230	Il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di: - Costa Bertani > 120° e ≤ 135°; - Moreau > 140° e ≤ 155°; senza alterazioni anatomico-funzionali concomitanti del piede.	2 Li
231	Il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di: - Costa Bertani > 120° e ≤ 135°; - Moreau > 140° e ≤ 155°; con alterazioni anatomico-funzionali concomitanti del piede.	3 - 4 Li
232	Il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di: - Costa Bertani > 135° e ≤ 140°; - Moreau > 155° e ≤ 160°.	3 - 4 Li
233	Gli esiti di correzione chirurgica della dita dei piedi senza esiti funzionali	2 Li
234	Gli esiti di correzione chirurgica della dita dei piedi con esiti funzionali.	3 - 4 Li

## Elenco A

Codice	Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali
1	Normale e funzionale assetto della struttura di personalità nelle sue componenti intellettive, affettive e comportamentali (es. “in atto: assenza di elementi caratteriali clinicamente obiettivabili”).
2	Elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es. “in atto: note di ...; elementi di ...”).
6	Normale sviluppo somatico con prestanta fisica ed attitudine dinamica ottime.
7	Normale sviluppo somatico con prestanta fisica ed attitudine dinamica buone.
9	Funzionalità visiva: - uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; - campo visivo e motilità oculare normali; - senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
10	Funzionalità visiva: - uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; - campo visivo e motilità oculare normali; - senso cromatico normale alle matassine colorate.
19	Iperbilirubinemia indiretta di minimo grado (>1 mg/dl e fino a 4 mg/dl).
21	I microcitemici costituzionali asintomatici, con regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi, sideremia e ferritina normali o aumentate, emocromo che dimostri: - emoglobina normale o lievemente ridotta (Hb >12 gr/dl per il sesso maschile; ≥ 10,5 gr/dl per il sesso femminile); - eritrociti normali o elevati; - MCV marcatamente ridotto; - resistenze osmotiche aumentate.
23	I soggetti con attività G6PD ≥30% se maschi e ≥70% se femmine.
28	Le allergie e le intolleranze ad alimenti di non comune assunzione, senza implicazioni di rilevanza clinico-funzionale della cute, dell'apparato respiratorio e cardiovascolare.
32	I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero non alterino la funzione fisiognomica e non producano limitazioni funzionali.
34	Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che non alterino la funzione fisiognomica e non producano limitazioni

	funzionali.
36	Le alterazioni dell'articolari� temporo-mandibolare senza disturbi funzionali.
38	Gli esiti di frattura dei mascellari, anche in osteosintesi, senza limitazioni funzionali.
<b>Codice</b>	<b>Imperfezioni, infermit� e condizioni somato-funzionali</b>
42	Le lievi malocclusioni dentarie senza disturbi funzionali.
44	La protesi congrua, ben tollerata ed efficiente anche con impianti osteofibrointegrati.
46	La corretta intercuspiazione in occlusione, anche in presenza di cure conservative clinicamente ben eseguite o elementi singoli di protesi fissa o anche qualora vi sia la mancanza di elementi dentari a seguito di estrazioni seriate a scopo ortodontico.
48	Le anomalie biometriche correlate con la superficie corporea, documentate con appropriate metodiche di imaging cardiaco, con funzione normale.
49	La ridondanza dei lembi valvolari mitralici senza significativo rigurgito.
51	La bradicardia sinusale (inferiore a 50 battiti/min.), con adeguata risposta cronotropa dopo sforzo.
52	I ritmi sopraventricolari, la migrazione del segnapassi, presenti nell'ECG basale, che scompaiono durante iperpnea volontaria e/o sforzo.
53	La tachicardia sinusale situazionale, transitoria.
55	L'extrasistolia sopraventricolare sporadica e non ripetitiva (documentata con ECG Holter), in assenza di cardiopatia.
57	L'extrasistolia ventricolare sporadica, non precoce e non ripetitiva, non attivata dallo sforzo, in assenza di cardiopatia documentata con appropriate indagini strumentali.
58	Il BAV di I grado, che si normalizza in corso di iperpnea o sforzo fisico.
59	Il blocco di branca destra in assenza di cardiopatia documentata con appropriate indagini strumentali.
61	L'emiblocco anteriore sinistro (EAS) a QRS stretto, in assenza di cardiopatia documentata con appropriate indagini strumentali.
64	Le varici reticolari o dermiche.
65	Gli esiti di flebiti superficiali degli arti inferiori senza disturbi funzionali.
66	Gli esiti di flebiti degli arti superiori senza disturbi funzionali.
68	La safenectomia senza alterazione del circolo venoso profondo e senza altri disturbi funzionali.
71	Gli esiti lievi di pleurite non tubercolare senza alterazioni funzionali.
73	Obliterazione del seno costofrenico e scissurite aspecifica senza alterazioni funzionali.
74	Le anomalie congenite e le patologie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che non alterino la funzione.

79	Gli esiti di patologie o di interventi chirurgici dell'apparato digerente senza disturbi funzionali.
81	Gli esiti di processi flogistici o displastici della mammella senza disturbi o limitazioni funzionali.
83	Gli esiti di mastoplastica riduttiva senza disturbi o limitazioni funzionali.
85	La protesi mammaria in assenza di alterazioni anatomo-funzionali
<b>Codice</b>	<b>Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali</b>
87	Le malformazioni e le malattie del rene e della via escrettrice senza alterazioni funzionali.
88	Ptosi del rene di I e II grado senza alterazioni funzionali.
89	Gli esiti di interventi chirurgici dell'apparato urinario senza disturbi funzionali.
90	Varicocele di I e II grado.
93	Ipoplasia o mancanza di un testicolo con integrità anatomofunzionale del controlaterale.
94	Le cisti dell'epididimo non complicate di dimensioni non superiori a cm. 1,5.
96	Le agenesie, le malformazioni, le malposizioni monolaterali delle tube.
97	La mancanza di un'ovaia.
99	L'aplasia, la malposizione e le malformazioni parziali dell'utero o della vagina senza disturbi funzionali.
100	Le malformazioni e le cisti vulvari senza disturbi ed alterazioni funzionali.
101	Le cisti ovariche senza alterazioni e disturbi funzionali.
103	L'isterectomia totale o subtotale.
104	Gli esiti di intervento chirurgico per prolasso urogenitale senza disturbi funzionali.
106	Il varicocele pelvico senza disturbi algo-funzionali.
108	I pregressi traumi cranici commotivi (anche con infrazioni della teca cranica) in assenza di esiti clinicamente e strumentalmente rilevabili.
109	Le pregresse malattie del sistema nervoso centrale e/o periferico in assenza di esiti clinicamente e strumentalmente rilevabili.
111	L'episodio convulsivo unico verificatosi in epoca precedente gli ultimi due anni.
112	Le pregresse ed isolate convulsioni febbrili semplici verificatesi nei primi cinque anni di età senza anomalie elettroencefalografiche specifiche.
114	Le cefalee primitive (emicrania con e senza aura, cefalea muscolotensiva, nevralgia del trigemino e cefalea a grappolo) a frequenza non superiore a 2 episodi /mese
116	Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni degli annessi, dell'orbita e del bulbo oculare senza disturbi funzionali.
119	Gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.

122	Le malformazioni congenite o acquisite dell'orecchio esterno, da sole o in associazione sindromica (coloboma, fistola, ipoplasia del condotto uditivo, etc.) senza disturbi funzionali.
129	Gli esiti cicatriziali timpanici monolaterali o bilaterali di pregresse otiti senza disturbi funzionali. (In tutti i casi necessita l'esecuzione di un'audiometria tonale e di un esame impedenzometrico).
132	Gli esiti ben consolidati di miringoplastica senza disturbi funzionali.
138	Esiti non funzionalmente significativi di processi flogistici della piramide e delle fosse nasali.
<b>Codice</b>	<b>Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali</b>
142	Rinite cronica atrofica semplice con minimi disturbi funzionali.
144	Rinite cronica ipertrofica con minimi disturbi funzionali.
146	Rinite allergica episodica senza altre manifestazioni cliniche.
148	Rinite vasomotoria non allergica con minimi disturbi funzionali.
150	Grading della ostruzione nasale in rapporto al parametro «somma di flusso» - rilevato alla rinomanometria anteriore attiva da 600 a 900 centimetri cubi/s elevata alla meno 1.
153	Gli osteomi che per dimensioni, sede e sviluppo non occupino più della metà dei seni e non determinino alterazioni funzionali.
154	Le pseudocisti mucose di ridotte dimensioni, senza segni di erosioni delle pareti ossee e senza disturbi funzionali.
157	Le cisti mucose dei seni paranasali di ridotte dimensioni e senza disturbi funzionali.
160	Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari senza alterazioni funzionali.
162	L'ipertrofia della tonsilla linguale.
163	La varicosità diffusa della base linguale e della regione vallecolare.
164	I fibromi, i papillomi e le altre neoformazioni benigne del faringe senza disturbi funzionali.
166	La cisti canalicolare.
167	La laringite cronica senza disturbi funzionali.
168	I papillomi isolati e il prolasso dei ventricoli.
170	Le dislalie funzionali (sigmatismo, rotacismo, gammacismo, etc.) e i disturbi della muta vocale.
174	Le alterazioni congenite della cute e degli annessi non gravi, senza compromissione della funzione fisiognomica senza disturbi funzionali.
176	Le virosi proliferative della cute di limitata estensione senza compromissione della funzione fisiognomica e senza disturbi funzionali.

178	Le teleangectasie e le chiazze discromiche del volto con minima alterazione della funzione fisiognomica.
182	Le cicatrici senza tendenza ad ulcerazioni, senza compromissione della funzione fisiognomica e senza disturbi dei movimenti o di organi importanti (in relazione alla sede, all'estensione ed all'aderenza dei tessuti sottostanti).
184	Le fistole sacrococcigee non secernenti senza disturbi funzionali.
186	Le lievi ipotrofie muscolari degli arti senza alterazioni funzionali.
188	Gli esiti di lesioni e di malattie dei muscoli, dei tendini e delle borse non limitanti la funzione.
190	Le ernie muscolari piccole e non limitanti la funzione.
192	Le esostosi osteo-genetiche piccole e non limitanti la funzione, in assenza di complicanze vascolo-nervose.
<b>Codice</b>	<b>Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali</b>
196	Gli esiti di apofisite tibiale anteriore (malattia di Osgood-Schlatter) senza limitazioni funzionali.
198	Le calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche senza limitazioni funzionali.
200	Gli esiti di malattia delle ossa e delle articolazioni senza limitazioni funzionali.
202	Gli esiti di fratture non articolari ben consolidate senza limitazioni funzionali.
203	Gli esiti di fratture, non intra-articolari o iuxta-articolari con piccoli mezzi di sintesi in situ, senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione.
205	I calli ossei esuberanti in assenza di complicanze vascolo-nervose e non limitanti la funzione.
206	Le lassità capsulo-legamentose senza instabilità articolare e senza limitazioni funzionali.
208	Gli esiti di intervento per ricostruzione capsulo-legamentosa delle grandi articolazioni (ginocchia e spalle) in assenza di instabilità articolare e di disturbi morfo-funzionali.
210	Esiti di meniscectomia selettiva o totale senza instabilità e senza impegno anatomico funzionale.
212	Gli esiti di lussazioni: - di articolazioni minori (interfalangee, sternoclavicolari, acromion-clavicolari) anche con minimi disturbi funzionali; - articolazioni maggiori senza esiti anatomico-funzionali.
218	Le scoliosi non inabilitanti con angolo di Lippman Cobb sino a 15°.
227	Il ginocchio valgo con asse meccanico passante entro il 55% del piatto tibiale laterale senza disturbi funzionali.
228	Il ginocchio varo con asse meccanico passante entro il 40% del piatto tibiale mediale senza disturbi funzionali
230	Il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di:

	- Costa Bertani > 120° e ≤ 135°; - Moreau > 140° e ≤ 155°; senza alterazioni anatomico-funzionali concomitanti del piede.
233	Gli esiti di correzione chirurgica della dita dei piedi senza esiti funzionali

*Allegato n. 2*

### **Elenco B**

<b>Codice</b>	<b>Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali</b>
3	Più elementi che costituiscano un riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico, pur insufficienti alla diagnosi di disturbo di personalità tali da pregiudicare l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare (es. "in atto: tratti di ...")
4	Livello intellettuale medio (QI inferiore a 80) o elementi psicopatologici di lieve-media entità tali da non pregiudicare l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare.
5	L'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se unica, rilevata con drug-test su campione di urine e test di conferma.
8	Sviluppo somatico di grado non inabilitante e con: - I.M.C. <22 e >28 per i maschi; - I.M.C. <20 e >26 per le femmine; in soggetti con scarsa prestanza fisica ed attitudine dinamica. NB: È attribuibile il coefficiente 2 CO per il soggetto con: - IMC superiore ai limiti indicati, in cui l'eccesso ponderale è da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare e non ad un eccesso di massa grassa. - IMC inferiore ai limiti indicati, in soggetti con normale sviluppo somatico e buona attitudine dinamica.
11	Funzionalità visiva: - uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio.
12	Funzionalità visiva: - uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 2/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle diottrie indicate nell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità al servizio militare; - le modeste riduzioni del campo visivo; - le lievi discromatopsie al test delle matassine colorate.
17	Le dislipidemie con valori di trigliceridi o di colesterolo inferiori ai valori orientativi riportati (colesterolo < 240 mg/dl e trigliceridi < 200 mg/dl), ma superiori ai valori normali laboratoristici di riferimento (per il colesterolo fino a 200 mg/dl e per i trigliceridi fino a 150 mg/dl) ripetuti in due determinazioni, in assenza di altri fattori di rischio cardiovascolare.
18	Endocrinopatie pregresse senza alterazioni funzionali che non necessitano di terapia.
20	Iperbilirubinemia indiretta di lieve-medio grado (> 4 mg/dl e fino a 5 mg/dl).

22	Tutti gli altri microcitemici costituzionali.
24	I soggetti con attività G6PD <30% se maschi e <70% se femmine.
25	La splenectomia post-traumatica senza alterazioni della crasi ematica.
26	L'asma bronchiale allergico con test di provocazione bronchiale positivo con PD 20% FEV 1 tra 800 e 1600 microgrammi di metacolina.
27	La rinite con spirometria basale nella norma e iperreattività bronchiale aspecifica al di fuori del range degli asmatici.
29	Le allergie e le intolleranze ad alimenti senza implicazioni di rilevanza clinico-funzionale della cute, dell'apparato respiratorio e cardiovascolare.
30	L'allergia a farmaci sostituibili senza gravi reazioni.
31	Le immuno-allergopatie di grado non inabilitante.
33	I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero non alterino significativamente la funzione fisiognomica e non producano importanti limitazioni funzionali.
35	Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca di grado non inabilitante.
37	Le alterazioni dell'articolarià temporo-mandibolare con lievi disturbi funzionali.
39	Gli esiti di frattura dei mascellari, anche in osteosintesi, senza importanti limitazioni funzionali.
40	I trattamenti chirurgici ortodontici correttivi dei mascellari con lievi disturbi funzionali.
41	La paradontopatia cronica, la mancanza, la carie o le anomalie di numerosi denti di grado non inabilitante.
43	Le altre malocclusioni dentarie di grado non inabilitante, anche in trattamento ortodontico.
45	La protesi sufficientemente tollerata ed efficiente anche con impianti osteofibro-integrati.
47	Gli interventi riparativi sulle strutture valvolari, sul setto interatriale ed interventricolare, sui grossi vasi, senza alterazioni funzionali.
50	Le altre ridondanze valvolari.
54	La tachicardia sinusale persistente.
56	L'extrasistolia sopraventricolare non frequente, con sporadiche coppie, in assenza di cardiopatia.
60	Il P-R corto (<0,12 sec) a QRS stretto senza anomalie del sistema di conduzione.
62	L'acrocianosi di grado non inabilitante.
63	Le ectasie venose estese senza incontinenza.

67	Gli esiti di flebiti delle vene gemellari.
69	La safenectomia con lievi alterazioni del circolo venoso profondo.
70	Gli esiti di pleurite non tubercolare con lievi alterazioni funzionali.
72	Il complesso primario tubercolare.
75	Le anomalie congenite e le patologie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari con lievi alterazioni funzionali.
76	Le ernie non viscerali della linea alba.
77	Le ernie inguinali allo stato di punta.
78	Le ernie iatali di grado non inabilitante.
80	Le patologie del tubo digerente, degli organi ipocondriaci, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo o i loro esiti con lievi disturbi funzionali.
82	Gli esiti di processi flogistici o displastici della mammella con lievi disturbi o limitazioni funzionali.
84	Gli esiti di mastoplastica riduttiva con lievi disturbi o limitazioni funzionali.
86	Gli esiti di mastoplastica, di grado non inabilitante, con lievi alterazioni anatomo-funzionali.
91	Varicocele di III grado senza ipotrofia testicolare.
92	Idrocele voluminoso.
95	Le cisti dell'epididimo e le cisti del funicolo di dimensioni superiori a cm. 1,5.
98	Le agenesie, le malformazioni, le malposizioni bilaterali delle tube.
102	Le cisti ovariche con alterazioni o disturbi funzionali lievi.
105	Gli esiti anatomofunzionali invalidanti di intervento chirurgico di endometriosi.
107	Il varicocele pelvico con disturbi algo-funzionali di grado non inabilitante.
110	Le pregresse malattie del sistema nervoso centrale e/o periferico con esiti che siano causa di alterazioni funzionali lievi.
113	Le pregresse convulsioni febbrili complesse verificatesi nei primi cinque anni di età senza anomalie elettroencefalografiche specifiche.
115	Le cefalee primitive a frequenza da 3 a 5 episodi/mese.
117	Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni degli annessi, dell'orbita e del bulbo oculare con lievi disturbi funzionali.
118	I disturbi della motilità oculare estrinseca quando non riducano l'acutezza visiva al grado indicato per la non idoneità e quando non generino diplopia nelle versioni di sguardo laterali o inferiore o superiore.
120	Gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione con modesti disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
121	Gli esiti di cheratotomia.

123	Le malformazioni congenite o acquisite dell'orecchio esterno, da sole o in associazione sindromica, di grado non inabilitante (coloboma, fistola, ipoplasia del condotto uditivo, etc.).
124	Le malformazioni della catena ossicolare senza deficit uditivi di grado inabilitante.
125	Le forme morfo-displasiche del labirinto anteriore non associate ad ipoacusia di grado inabilitante.
126	I processi malformativi del labirinto posteriore in assenza di segni di squilibrio labirintico di grado non inabilitante.
127	Le sindromi vestibolari periferiche persistenti non inabilitanti.
128	La canalolitiasi.
130	Gli esiti cicatriziali timpanici mono-bilaterali di pregresse otiti con disturbi funzionali. (In tutti i casi necessita l'esecuzione di un'audiometria tonale e di un esame impedenzometrico).
131	L'otite scleroadesiva.
133	Gli esiti ben consolidati di miringoplastica con disturbi funzionali.
134	L'otite media sieromucosa.
135	La timpanosclerosi, l'otorrea tubarica.
136	Gli esiti di antroatticotomia.
137	Le lievi turbe della riflettività labirintica.
139	Naso a sella.
140	Prolasso delle alari.
141	Cisti e fistola mediana del naso non flogosate.
143	Rinite cronica atrofica semplice con disturbi funzionali di grado non inabilitante.
145	Rinite cronica ipertrofica di grado non inabilitante.
147	Rinite allergica ricorrente.
149	Rinite vasomotoria non allergica con disturbi funzionali di grado non inabilitante.
151	Grading della ostruzione nasale in rapporto al parametro «somma di flusso» - rilevato alla rinomanometria anteriore attiva superiore a 500 ed inferiore a 600 centimetri cubi/s elevata alla meno 1.
152	Grading della ostruzione nasale in rapporto al parametro «somma di flusso» - rilevato alla rinomanometria anteriore attiva superiore a 300 e fino a 500 centimetri cubi/s elevata alla meno 1.
155	Le pseudocisti mucose senza segni di erosioni delle pareti ossee con lievi disturbi funzionali.
156	La poliposi nasale senza deficit ventilatori manifesti.
158	Le cisti mucose dei seni paranasali con lievi disturbi funzionali.
159	Le sinusiti catarrali croniche.

161	Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari con lievi alterazioni funzionali.
165	La nevralgia essenziale del glossofaringeo.
169	La laringite cronica ipertrofica, i noduli delle corde vocali, la poliposi cordale unica e l'insufficienza glottica (glottide ovalare, ad Y, a clessidra). Nella formulazione del giudizio si deve tenere sempre conto della funzione sfinterica della laringe.
171	Le disfonie quali la <i>concitatio sermonis</i> e il farfugliamento.
172	La dislalia labiale, dentale, linguale e nasale.
173	La paralalia.
175	Le alterazioni congenite della cute e degli annessi di limitata estensione, non gravi, senza compromissione della funzione fisiognomica con lievi disturbi funzionali.
177	Le virosi proliferative della cute di limitata estensione, anche senza compromissione della funzione fisiognomica, con lievi disturbi funzionali.
179	Le teleangectasie e le chiazze discromiche del volto di limitata estensione e con lieve compromissione della funzione fisiognomica.
180	L'iperidrosi dei piedi non estesamente macerante.
181	Le ulcere e le fistole congenite od acquisite quando per sede ed estensione non comportino apprezzabili disturbi funzionali.
183	Tutte le altre cicatrici di grado non inabilitante.
185	Le altre fistole sacrococcigee non secernenti di grado non inabilitante.
187	Le ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a cm 2 in assenza di significativo impegno funzionale.
189	Gli esiti di lesioni e di malattie dei muscoli, dei tendini e delle borse con lievi limitazioni della funzione.
191	Le altre ernie muscolari di grado non inabilitante.
193	Le altre esostosi osteo-genetiche di grado non inabilitante.
194	Gli esiti di osteocondrite carpali non limitanti la funzione.
195	Gli esiti di osteocondrite tarso-metatarsali non limitanti la funzione.
197	Gli esiti di apofisite calcaneare con residue alterazioni morfofunzionali.
199	Le calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche con lievi limitazioni funzionali.
201	Gli esiti di malattia delle ossa e delle articolazioni con lievi limitazioni funzionali.
204	Gli altri esiti di fratture di grado non inabilitante.
207	Le lassità capsulo-legamentose causa di modesta instabilità articolare.
209	Gli esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa con ginocchio stabile, senza segni di impegno anatomico funzionale con contemporanea meniscectomia
211	Esiti di meniscectomia selettiva o totale con modesto impegno anatomico funzionale.

213	Gli esiti di lussazioni: - di articolazioni minori (interfalangee, sterno clavicolari, acromion-clavicolari, etc.) con modesti residui disturbi morfo-funzionali; - di articolazioni maggiori con minimi disturbi morfo-funzionali.
214	La schisi ampia di un arco lombare o sacrale.
215	La sacralizzazione della V vertebra lombare e la lombarizzazione della I vertebra sacrale senza turbe nervose.
216	Gli esiti di osteocondrosi giovanili (morbo di Scheuerman): - cifosi dorsale > 40° e fino a 50°.
217	Gli esiti di osteocondrosi giovanili (morbo di Scheuerman): - cifosi dorsale > 50° e fino a 55°.
219	Le scoliosi non inabilitanti con angolo di Lippman Cobb da 16° a 25°.
220	Le protrusioni discali senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare.
221	La perdita anatomica della falange ungueale dell'alluce.
222	La perdita anatomica o funzionale di un dito del piede.
223	La dismetria degli arti inferiori maggiore di cm. 1,5 e fino a cm. 3.
224	La lussazione congenita del capitello radiale con buona funzionalità del gomito.
225	Il gomito cubito varo o valgo con deviazione fino a 20°.
226	La sindattilia completa di due dita ed incompleta di più dita del piede.
229	Il ginocchio valgo e varo di grado non inabilitante.
231	Il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di: - Costa Bertani > 120° e ≤ 135°; - Moreau > 140° e ≤ 155°; con alterazioni anatomico-funzionali concomitanti del piede.
232	Il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di: - Costa Bertani > 135° e ≤ 140°; - Moreau > 155° e ≤ 160°.
234	Gli esiti di correzione chirurgica della dita dei piedi con esiti funzionali.

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo postale: Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Posta elettronica: [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it)Posta elettronica certificata: [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it)

Allegati: 1;

Annessi: 3.

**OGGETTO:** Nomina delle commissioni esaminatrici e tecniche dei concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri. Direttiva.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimenti:

- Direttiva n. M\_D GSGDNA 0065611 del 6 ottobre 2010 di SEGREDIFESA/DNA;
- Circolare n. M\_D GMIL REG2021 0012080 del 13 gennaio 2021 di questa Direzione Generale;
- Nota n. M\_D GBIL REG2021 0002802 del 25 marzo 2021 del Ministero della Difesa - Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

## 1. PREMESSA

Come è noto, nell'ambito della procedura concorsuale, particolare rilevanza assume la nomina delle commissioni esaminatrici e tecniche. Infatti, affinché tutta la procedura possa svolgersi regolarmente e tutte le discendenti attività possano trovare puntuale compimento, è necessario che fin dal principio le comunicazioni inerenti la composizione delle suddette commissioni rispettino alcuni imprescindibili criteri normativi, organizzativi e procedurali, come meglio di seguito riportato.

## 2. REQUISITI

Si ritiene opportuno far presente che il personale individuato dovrà risultare in possesso sia dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa, sia di quelli di "moralità e condotta" connessi con la delicatezza dell'incarico da assolvere. In particolare, i componenti della citata commissione non dovranno:

- a. ricoprire cariche politiche o far parte di organi di governo o essere rappresentanti delle Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), di cui all'articolo 1476 del COM;
- b. essere coinvolti in eventi che possono avere riflessi sull'attività della commissione, in aderenza a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 748 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modifiche e integrazioni.

## 3. PRINCIPIO DI ROTAZIONE

In aderenza a quanto indicato nella Direttiva in riferimento a. e nel quadro delle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, nella composizione

delle commissioni esaminatrici e/o tecniche, dovrà essere assicurata la rotazione negli incarichi. Pertanto, non potrà essere designato personale, titolare o sostituto (quest'ultimo se subentrato al rispettivo titolare), che abbia già svolto tali funzioni nell'ambito del precedente analogo concorso, nella medesima composizione collegiale. Ciò significando, pertanto, che non è possibile indicare personale che abbia operato, anche un solo giorno, nel precedente analogo concorso.

Infine, non dovrà essere proposta la stessa composizione di titolari (presidente, membri e segretario) già impiegata in qualsiasi altro concorso.

#### **4. PRINCIPIO DI CONTINUITÀ**

E' necessario che gli Enti designatori pongano particolare attenzione ai nominativi del personale da segnalare, il quale, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare la continuità nell'esercizio dell'attività valutativa durante lo svolgimento della procedura selettiva, secondo quanto evidenziato nella circolare in riferimento b., dovrà garantire il regolare svolgimento dell'intera attività concorsuale. Non di rado, infatti, sono pervenuti a questa DGPM nominativi di personale prossimo al pensionamento, con problematiche sanitarie in atto che hanno comportato ripetute assenze dal servizio o addirittura personale già destinato al trasferimento ad altro Ente o già pianificato per attività istituzionali improcrastinabili (corsi di istituto, impiego fuori area, incarichi di comando, ecc.). Il personale individuato, quindi, dovrà essere disponibile per tutta la durata dell'iter concorsuale, al fine di assicurare la maggior coerenza possibile e uniformità di giudizio nella selezione dei candidati, limitando a casi eccezionali l'avvicendamento dei componenti le commissioni. L'incarico affidato di membro di commissione, infatti, deve ritenersi di norma primario rispetto a tutte le altre attività cui il personale designato è solitamente preposto.

#### **5. SOSTITUZIONI**

Al riguardo, resta inteso che l'eventuale sostituzione di un titolare potrà aver luogo esclusivamente per impedimento grave e documentato, previa immediata informazione -per il tramite dell'Ente designatore stesso- alla Direzione Generale per il Personale Militare o agli Enti di Forza Armata delegati alle convocazioni dei componenti le commissioni concorsuali, che cureranno direttamente il subentro di uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina. È per tale motivo che per ogni incarico dovrà essere segnalata una terna di nominativi -con indicati oltre al grado/qualifica e la categoria/specialità, anche la data di nascita e i relativi Comandi/Enti di appartenenza, al fine di permettere una celere verifica da parte della DGPM dei necessari requisiti di moralità e condotta del predetto personale- cui conferire, nell'ambito di ciascuna commissione, gli incarichi di presidente, membro e segretario -titolare e supplente-, tenendo inoltre conto che dovrà essere impiegata una congrua percentuale di personale femminile, motivando l'eventuale contingente impossibilità.

Altresì, al fine di ridurre oneri organizzativi per il personale designato e spese per l'amministrazione, si potrà valutare di segnalare con priorità il personale con sede di servizio nel luogo di svolgimento delle prove concorsuali.

#### **6. DISPOSIZIONI/INDICAZIONI OPERATIVE**

In merito a quanto sopra, da una attenta analisi delle segnalazioni nominative ricevute negli ultimi anni dagli Enti designatori della Forza Armata e dell'Arma dei Carabinieri, sono state rilevate, discrasie rispetto a quanto richiesto dalla normativa e da questa DGPM, che hanno determinato criticità non di poco conto, e hanno messo a rischio il regolare andamento della procedura concorsuale stessa. Per quanto sopra, si chiede di:

- a. inviare per la decretazione una commissione completa senza fare continuo rinvio a successive comunicazioni per integrarla. Ciò, al fine di evitare un inutile aggravio per questa DGPM e per i Centri di Selezione eventualmente deputati alle convocazioni del personale designato a scapito anche della trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza (come è noto, i decreti di nomina delle commissioni vengono pubblicati sul portale dei concorsi);
- b. indicare nominativi di personale che non sia impegnato per inderogabili e reali esigenze di servizio già programmate. Caso, questo, molto frequente, che spesso riguarda tutta la terna per quello specifico incarico e non solo. A tale evenienza, si rende necessario intervenire con estrema urgenza, a volte perfezionando la nomina del nuovo personale direttamente nella giornata di attività della commissione con il rischio di non riuscire in tempo a convocare e far giungere gli interessati nella sede concorsuale;
- c. non modificare la composizione delle commissioni già decretate con inversione di titolarità con supplenza o rimodulazione totale delle diverse terne. Per tale evenienza si ritiene opportuno evidenziare che se un membro titolare è impossibilitato a intervenire ai lavori della commissione, subentra in automatico il sostituto che, pertanto, non necessita di essere nominato "titolare";
- d. segnalare nominativi a questa DGPM con congruo anticipo per evitare che la nomina avvenga a ridosso delle prime attività cui è chiamata a operare la commissione, che comunque dovrà essere formata per lo più da personale esperto, con particolare riferimento alla figura del segretario.

## **7. DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede di porre in essere le opportune azioni al fine di attenersi a quanto disposto dalla normativa di settore e alle indicazioni fornite e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

d'ordine  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Dirigente Dott. Alfredo VENDITTI)